



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 32
DEL 20 LUGLIO 2016
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 29
DEL 20 LUGLIO 2016

S O 3 2

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

pag. **2**

Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 13 luglio 2016, n. 1897

Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Artt. 32-35 Reg. (UE) 1303/2013, artt. 60-63 Reg. (UE) 508/2014.

pag. **41**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

16_SO32_1_LRE_12

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 Disciplina organica delle attività estrattive.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 principi e finalità

Art. 2 ambito di applicazione

Art. 3 definizioni

Art. 4 funzioni della Regione

Art. 5 funzioni dei Comuni

Art. 6 provvedimenti di attuazione

Art. 7 estrazione di materiale litoide e impiego di materiali riutilizzabili e assimilabili

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

CAPO I - PIANIFICAZIONE

Art. 8 Piano regionale delle attività estrattive - PRAE

Art. 9 procedimento di approvazione del PRAE

CAPO II - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA E DI RICERCA

Art. 10 disposizioni generali

Art. 11 sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva

Art. 12 attività di ricerca

Art. 13 domanda di autorizzazione all'attività estrattiva

Art. 14 procedimento autorizzatorio

Art. 15 provvedimento di autorizzazione

Art. 16 rinnovo dell'autorizzazione

Art. 17 proroga dell'autorizzazione

CAPO III - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Art. 18 realizzazione dell'attività estrattiva

Art. 19 garanzia fideiussoria

Art. 20 convenzione con il Comune

Art. 21 Consorzi

Art. 22 stato di fatto

Art. 23 varianti al progetto

Art. 24 disomogeneità e discontinuità dell'ammasso roccioso

Art. 25 collaudo

Art. 26 oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo

CAPO IV - VICENDE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 27 valorizzazione dell'area di cava

Art. 28 sospensione dell'autorizzazione

Art. 29 decadenza dall'autorizzazione

Art. 30 revoca dell'autorizzazione

TITOLO III - AZIONI DI CONTROLLO E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 31 interventi sostitutivi di riassetto ambientale

Art. 32 poteri sostitutivi

Art. 33 vigilanza e polizia mineraria

Art. 34 sanzioni

Art. 35 applicazione delle sanzioni

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 modifica all'articolo 32 della legge regionale 19/2009

Art. 37 norme transitorie

Art. 38 norme finanziarie

Art. 39 abrogazioni

Art. 40 norme di rinvio

Art. 41 entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 principi e finalità

1. La Regione assicura un ordinato svolgimento dell'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria così come definite dall'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), in coerenza con gli obiettivi della pianificazione territoriale e di sviluppo dell'economia, nonché nel rispetto dei valori ambientali, della tutela del paesaggio, della riduzione del consumo del suolo e della sostenibilità dell'attività estrattiva per tipologia e quantità di sostanza minerale, rispetto alle caratteristiche del territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'attività estrattiva è svolta nelle zone omogenee D4, come definite dallo strumento di pianificazione territoriale regionale.

3. La Regione riconosce che il suolo è un bene comune e fondamentale da conservare quale patrimonio da consegnare alle generazioni future.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la Regione:

a) promuove la ricerca di materiali alternativi a quelli provenienti dall'attività di cava e la sperimentazione di tecnologie innovative che prevedano l'utilizzo degli stessi e il recupero di materiali inerti, al fine di contenere il prelievo e il consumo di risorse non rinnovabili;

b) favorisce il riassetto ambientale delle aree di cava dismesse.

5. Ferma restando la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente di cui alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'esercizio dell'attività estrattiva comporta l'obbligo di provvedere al riassetto ambientale dei luoghi, secondo le disposizioni della presente legge.

6. La Regione tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro delle attività estrattive mediante la promozione di attività di informazione e di formazione destinate agli operatori del settore.

7. La Regione riconosce la caratteristica di unicità delle pietre ornamentali regionali cui conferire particolare valore culturale e speciali strategie di valorizzazione economica.

Art. 2 ambito di applicazione

1. La Regione disciplina le attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di cui all'articolo 1, comma 1, nonché gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge, fatto salvo il rispetto delle eventuali norme di settore:

a) l'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927, funzionale alla realizzazione di discariche qualora asportate dall'area di cantiere, per un volume non superiore a 30.000 metri cubi;

b) l'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927, eseguita nell'area di cantiere di un'opera pubblica o privata, qualora funzionale alla realizzazione della stessa;

c) l'asporto senza scavo, dai terreni destinati agli usi agricoli e forestali, del solo materiale litoide grossolano disseminato in superficie, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera h);

d) l'asporto di materiale litoide misto a terra per una quantità non superiore a 2.000 metri cubi, realizzato su terreni destinati agli usi agricoli e forestali, che comporti una modifica qualitativa dello strato superficiale per una profondità non superiore a un metro;

e) l'eccezionale asporto di singoli blocchi, per un quantitativo massimo di 3 metri cubi, finalizzato al reperimento di materiali ornamentali indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei monumenti e delle opere pubbliche o per interventi prescritti dalle soprintendenze ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137).

3. L'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927 e l'asporto di materiale litoide, eseguiti in difformità alle condizioni e ai limiti indicati nel comma 2, sono soggetti alla disciplina delle attività estrattive.

Art. 3 definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) area di cava: area autorizzata corrispondente al luogo fisico in cui si svolge l'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927;
- b) area di cava dismessa: porzione del territorio interessata da una pregressa attività estrattiva in cui, in assenza della garanzia fideiussoria, non è stato effettuato il riassetto ambientale dei luoghi;
- c) area di cava a valenza storica: sito estrattivo risalente a più di cento anni fa, contenente testimonianze dell'attività di coltivazione sulle pareti di cava degne di tutela e avente strumenti di lavoro d'epoca a testimonianza delle antiche tecnologie di sfruttamento;
- d) attività di ricerca: insieme delle operazioni, soggette a provvedimento di autorizzazione da parte della Regione, necessarie all'individuazione del giacimento delle sostanze minerali di seconda categoria, all'identificazione delle sue caratteristiche fisiche e merceologiche e all'esecuzione dei conseguenti interventi di riassetto ambientale dei luoghi;
- e) attività estrattiva: attività economica consistente nell'insieme delle operazioni di coltivazione e dei conseguenti interventi di riassetto ambientale dei luoghi realizzata sulla base di un progetto;
- f) coltivazione: attività che comprende le operazioni propedeutiche allo scavo, lo scavo e il primo trattamento delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927;
- g) edifici funzionali all'attività estrattiva: edifici temporanei a servizio degli addetti e dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature adibiti all'attività estrattiva;
- h) materiale litoide grossolano disseminato in superficie: ciottoli rocciosi affioranti dal terreno, di diametro superiore a 60 millimetri, il cui asporto avvenga senza attività di scavo;
- i) primo trattamento: attività finalizzata ai lavori di vagliatura, di lavaggio, di essiccazione e di riduzione volumetrica, nonché le operazioni di caricamento dai piazzali del materiale estratto;
- j) progetto dell'attività estrattiva: rappresentazione descrittiva e grafica delle fasi di coltivazione, degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi avente un livello di approfondimento analogo a quello del progetto definitivo come delineato dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e soggetta a provvedimento di autorizzazione da parte della Regione;
- k) riassetto ambientale dei luoghi: intervento di sistemazione dell'area di cava che prevede:
 - 1) la modellazione del terreno atta a evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
 - 2) la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area di cava, in rapporto con la situazione circostante, attuata mediante il raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e mediante il riporto di terra non inquinata, seguito da semina o da piantagione di specie vegetali;
 - 3) gli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi della durata di tre anni, necessari a garantire il perfetto attecchimento dell'impianto costituiti da irrigazioni di soccorso, sfalci e risarcimenti, nonché da circoscritte risistemazioni delle scarpate dell'area di cava;
 - 4) il mantenimento degli elementi caratterizzanti le aree di cava a valenza storica di cui alla lettera c).

Art. 4 funzioni della Regione

1. La Regione svolge le seguenti funzioni:

- a) l'elaborazione e l'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE);
- b) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 12;
- c) l'autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive di cui all'articolo 15;
- d) l'istituzione di un elenco per l'individuazione di soggetti qualificati all'incarico di collaudatore ai sensi dell'articolo 25, al quale il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva si riferiscono per il conferimento di detto incarico;
- e) l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 32;
- f) la vigilanza e la polizia mineraria di cui all'articolo 33;
- g) l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 34;
- h) l'individuazione, mediante deliberazione della Giunta regionale, delle cave a valenza storica.

2. A seguito dell'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente e di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive, sono definite le linee guida finalizzate all'elaborazione di una strategia per la valorizzazione industriale ed economica delle pietre ornamentali.

Art. 5 funzioni dei Comuni

1. I Comuni:

- a) provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 5, ai fini dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel Piano regionale delle attività estrattive;

- b) esprimono il parere obbligatorio sul progetto dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva per gli aspetti connessi alla tutela della popolazione residente, alla viabilità, nonché alla destinazione dell'area ad avvenuta esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi;
- c) provvedono agli adempimenti connessi alla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 19;
- d) provvedono agli adempimenti connessi alla nomina del collaudatore di cui all'articolo 25;
- e) provvedono agli adempimenti connessi alla riscossione degli oneri di ricerca, coltivazione e collaudo di cui all'articolo 26;
- f) rilasciano i titoli abilitativi per la realizzazione degli edifici funzionali all'attività estrattiva e degli impianti di primo trattamento, situati all'interno dell'area di cava;
- g) svolgono funzioni di vigilanza ai sensi dell'articolo 33;
- h) realizzano gli interventi sostitutivi di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31.

Art. 6 provvedimenti di attuazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente per materia, sono definiti:
 - a) gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo;
 - b) il valore della sostanza minerale estratta da assumere a base di calcolo ai fini dell'applicazione delle sanzioni, che è aggiornato ogni due anni con il medesimo provvedimento.
2. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo possono essere modificati con il provvedimento di cui al comma 1.
3. Nella determinazione degli oneri di coltivazione il decreto tiene conto, tra l'altro, del valore medio di mercato della relativa categoria di sostanza minerale, della distanza della cava dalla viabilità principale, della pendenza della strada e della tipologia del manto stradale della viabilità secondaria.
4. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo sono aggiornati ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, sono definiti:
 - a) le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all'attività di ricerca e all'attività estrattiva;
 - b) i contenuti dei progetti dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva;
 - c) i contenuti essenziali della garanzia fideiussoria;
 - d) i contenuti dello stato di fatto.
6. I provvedimenti di attuazione sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Art. 7 estrazione di materiale litoide e impiego di materiali riutilizzabili e assimilabili

1. Ferma restando la disciplina relativa all'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'estrazione e l'asporto di materiale litoide di cui alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), e per quanto disposto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), il materiale litoide estratto e asportato nell'ambito degli interventi di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua è equiparato alle sostanze minerali disciplinate dalla presente legge.
2. L'ammissibilità delle domande di autorizzazione all'attività estrattiva di sabbie e ghiaie è valutata in considerazione degli interventi programmati di manutenzione degli alvei, nonché della quantità di materiali riutilizzabili e assimilabili ai sensi delle norme UNI, sulla base delle indicazioni del Piano regionale delle attività estrattive.

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

CAPO I - PIANIFICAZIONE

Art. 8 Piano regionale delle attività estrattive - PRAE

1. Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), costituisce il documento programmatico finalizzato ad assicurare lo sfruttamento sostenibile della risorsa mineraria e le esigenze dello sviluppo industriale della Regione nel rispetto dei principi individuati all'articolo 1, in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale.
2. Il PRAE definisce le modalità e i limiti entro i quali si svolge l'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927.
3. Al fine di valutare la sostenibilità dell'insediamento sul territorio regionale di nuove attività estrattive

sotto i profili ambientale, paesaggistico, del contenimento del consumo di suolo, della sicurezza idrogeologica, il PRAE definisce:

- a) gli aspetti geologici del territorio regionale;
- b) le tipologie di aree sulle quali insistono le attività estrattive;
- c) le tipologie di aree interdette all'attività estrattiva;
- d) le aree di cava dismesse;
- e) le attività estrattive in essere;
- f) i criteri per l'individuazione e per il dimensionamento, da parte dei Comuni, delle zone omogenee D4 come definite dallo strumento di pianificazione territoriale regionale;
- g) i volumi delle sostanze minerali la cui estrazione è stata autorizzata e, di questi, i volumi che risultano estratti e quelli non estratti, nonché, sulla base di tali dati, suddivisi per zone, la proiezione delle attività estrattive rapportata a un periodo di riferimento;
- h) i volumi delle sostanze minerali da estrarre nell'ambito di interventi sulla rete idrografica che comportano l'estrazione e l'asporto di materiale litoide di cui all'articolo 21 della legge regionale 11/2015 con riferimento alle sole sabbie e ghiaie;
- i) la stima della quantità di materiali riutilizzabili e assimilabili ai sensi delle norme UNI a esclusione delle pietre ornamentali;
- j) i criteri per la valutazione prevista dall'articolo 7, comma 2;
- k) le prescrizioni, le modalità e i criteri volti ad assicurare la coltivazione delle sostanze minerali e il riassetto ambientale dei luoghi, coerenti con un organizzato assetto del territorio, in armonia con le esigenze di tutela ecologica e ambientale, nonché razionali rispetto agli obiettivi delle attività economico-produttive.

4. Il PRAE è predisposto, approvato e aggiornato anche per sezioni relative alle seguenti sostanze minerali, tra le quali sono individuate quelle ritenute strategiche in ragione della limitata reperibilità sul territorio regionale o della peculiarità dell'impiego nei processi produttivi o della rilevanza per lo sviluppo economico regionale:

- a) sabbie e ghiaie;
- b) pietre ornamentali;
- c) calcari e gessi;
- d) argilla per laterizi.

5. Le prescrizioni contenute nel PRAE sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge; gli enti locali adeguano gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel PRAE, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del Piano stesso sul Bollettino ufficiale della Regione e ne danno comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

6. Le previsioni degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale non conformi alle prescrizioni del PRAE sono inefficaci dalla data di pubblicazione del PRAE sul Bollettino ufficiale della Regione.

7. In caso di mancato adeguamento da parte degli enti locali degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel PRAE, entro il termine di cui al comma 5, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 9 procedimento di approvazione del PRAE

1. Il PRAE costituisce piano di settore ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), ed è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

2. Il PRAE è approvato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia reso entro trenta giorni dall'effettiva illustrazione in Commissione. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il PRAE assume efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

3. Il PRAE può essere modificato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

4. Gli elementi di cui all'articolo 8, comma 3, lettere g) e h), sono aggiornati con cadenza biennale con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

CAPO II - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA E DI RICERCA

Art. 10 disposizioni generali

1. L'attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 1443/1927 è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

2. La Regione, al fine di razionalizzare l'utilizzo di una risorsa non rinnovabile, autorizza l'attività estrattiva delle sostanze minerali di cui all'articolo 8, comma 4, sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni del PRAE.

3. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del PRAE sul Bollettino ufficiale della Regione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva:

a) nelle aree di cava dismesse, anche se situate al di fuori delle zone omogenee D4, per una superficie di ampliamento non superiore al 50 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 50.000 metri quadrati e, per le cave di pietra ornamentale, per una superficie di ampliamento non superiore al 100 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 25.000 metri quadrati, a condizione che il progetto dell'attività estrattiva preveda il riassetto ambientale dei luoghi dell'area di cava dismessa e dell'eventuale superficie di ampliamento;

b) per l'ampliamento delle aree di cava autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno l'80 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato;

c) per l'ampliamento delle aree di cava di pietra ornamentale autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione;

d) per nuove attività estrattive, anche da parte di soggetti già autorizzati che abbiano ottenuto il collaudo dell'attività estrattiva autorizzata, a condizione che risulti scavato almeno il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale sulla base delle zone definite dal PRAE.

4. Ai fini di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sono individuate le aree di cava dismesse valutando almeno i seguenti elementi:

a) riduzione della pericolosità idrogeologica;

b) diminuzione della pericolosità potenziale del sito per la sicurezza della popolazione;

c) compatibilità con lo strumento urbanistico di pianificazione comunale;

d) preesistenza di ulteriori aree di cava sul territorio comunale;

e) non vicinanza ad aree urbanizzate;

f) distanza da aree boscate;

g) non adiacenza alle infrastrutture di rete;

h) sostenibilità della viabilità limitrofa.

5. Ai fini di cui al comma 3, lettera d), entro il 30 aprile di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, è indicata la percentuale del volume scavato rispetto a quello complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale.

6. La disposizione di cui al comma 3, lettera d), non si applica alle sostanze minerali strategiche.

7. Nel caso in cui risulti scavato almeno il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale prevista dal comma 5, i soggetti di cui al comma 3, lettera d), possono presentare la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 13.

Art. 11 sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva

1. All'interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è vietato l'esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali, a eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali.

2. Ai fini della tutela della falda freatica, i progetti delle attività estrattive devono garantire un franco minimo di due metri tra il fondo cava e il massimo storico di escursione della falda, nonché un tempo minimo di infiltrazione verticale di cinquantacinque ore.

3. Fermo restando il divieto dello scavo in falda, nei sistemi fessurati, la quota di massimo scavo è determinata in base ai criteri dettati dal PRAE.

Art. 12 attività di ricerca

1. L'attività di ricerca delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927, che può essere condotta anche al di fuori delle zone omogenee D4, è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

2. La domanda di autorizzazione all'attività di ricerca è presentata, a pena di inammissibilità, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a).

3. Il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente la domanda di autorizzazione all'attività di ricerca, corredata delle autorizzazioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 4), ai fini dell'istruttoria nell'ambito della quale è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i

Comuni sul cui territorio ricadrebbe l'attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

4. Il procedimento di cui al comma 3 si conclude con il rilascio dell'autorizzazione all'attività di ricerca o con il diniego della stessa entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

5. Il soggetto autorizzato presta la garanzia fideiussoria a favore del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 19.

6. L'autorizzazione all'attività di ricerca, che ha durata massima di due anni, può essere prorogata per una sola volta e per un periodo non superiore a un anno, sentiti i Comuni ai sensi del comma 3.

7. L'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività di ricerca è presentata, a pena di inammissibilità, almeno trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione corredata:

a) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il mantenimento della disponibilità dell'area interessata;

b) della dichiarazione attestante l'avvenuta prestazione della garanzia fideiussoria per il periodo di proroga dell'autorizzazione richiesto.

8. Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'attività di ricerca, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca, dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 19.

9. Nel caso di diniego della proroga dell'autorizzazione, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca, escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

10. L'autorizzazione è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del soggetto autorizzato, nonché previo consenso di quest'ultimo. L'autorizzazione all'attività di ricerca è sospesa per il periodo di durata del procedimento di trasferimento dell'autorizzazione.

11. L'attività di ricerca è conclusa con la liberazione dalla garanzia fideiussoria disposta ai sensi dell'articolo 19, comma 10.

12. Nel caso in cui il soggetto autorizzato all'attività di ricerca presenti la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l'obbligo di esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, fino all'esito del procedimento autorizzatorio. La liberazione dalla garanzia fideiussoria per l'attività di ricerca è disposta ad avvenuta prestazione della garanzia fideiussoria per l'attività estrattiva. In caso di diniego dell'autorizzazione all'attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive fissa un termine entro il quale il soggetto autorizzato all'attività di ricerca provvede all'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi a tale obbligo il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

13. Nel caso in cui il Comune o i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 12 per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

14. Nelle operazioni di ricerca può essere asportata la quantità di materiale strettamente necessaria allo svolgimento delle prove di laboratorio.

15. È vietata la commercializzazione del materiale estratto.

Art. 13 domanda di autorizzazione all'attività estrattiva

1. La domanda di autorizzazione all'attività estrattiva è presentata con le modalità di cui all'articolo 14 ed è corredata:

a) della documentazione descritta nel decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a);

b) del progetto dell'attività estrattiva, redatto secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, lettera b), avente uno sviluppo temporale non superiore a dieci anni, strutturato in lotti della durata massima di cinque anni ciascuno, per le operazioni di coltivazione e per gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi;

c) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva, nonché della dichiarazione con la quale il soggetto istante si impegna a mantenere tale disponibilità per la durata di esecuzione del progetto dell'attività estrattiva.

2. La domanda di autorizzazione non conforme a quanto previsto dal comma 1 è rigettata in quanto ritenuta inammissibile entro trenta giorni dalla presentazione della medesima.

Art. 14 procedimento autorizzatorio

1. Ai fini della semplificazione del procedimento autorizzatorio in materia di attività estrattive, nonché della gestione unitaria dei rapporti con le strutture regionali e gli enti locali coinvolti nelle relative fasi istruttorie, la struttura regionale competente in materia di ambiente costituisce sportello per la presentazione delle domande finalizzate all'ottenimento dell'autorizzazione all'attività estrattiva e per l'emissione di ogni conseguente provvedimento amministrativo.
2. Ai fini del coordinamento tra il procedimento autorizzatorio in materia di attività estrattive e la procedura di valutazione d'impatto ambientale di cui alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale):
 - a) contestualmente alla domanda di autorizzazione all'attività estrattiva il soggetto proponente presenta:
 - 1) l'istanza di VIA del relativo progetto che comprende l'eventuale domanda di valutazione d'incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
 - 2) l'eventuale domanda di autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
 - 3) l'eventuale domanda di autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 9/2007;
 - 4) l'eventuale domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi della legge regionale 5/2007 e del decreto legislativo 42/2004;
 - b) le strutture regionali competenti nelle materie di cui alla lettera a) provvedono a comunicare contestualmente al soggetto proponente l'avvio dei rispettivi procedimenti;
 - c) l'istruttoria finalizzata alla valutazione del progetto dell'attività estrattiva è allineata con l'istruttoria relativa all'istanza di VIA del medesimo progetto; i termini del procedimento autorizzatorio rimangono sospesi durante i termini fissati dalla legge regionale 43/1990 per le consultazioni, per l'espressione del parere della Commissione tecnico-consultiva VIA e per l'emissione del provvedimento di VIA;
 - d) le strutture regionali e gli enti locali si esprimono contestualmente sul progetto dell'attività estrattiva sia ai fini del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, sia ai fini del procedimento autorizzatorio;
 - e) le strutture regionali, rispettivamente competenti in materia di attività estrattive e di valutazioni ambientali, valutano contestualmente gli esiti istruttori;
 - f) l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004;
 - g) le prescrizioni dettate dal provvedimento di VIA sono recepite nel progetto dell'attività estrattiva entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di VIA.
3. Nel caso di cui al comma 2 l'autorizzazione è denegata nelle ipotesi di:
 - a) esito negativo della procedura di VIA o della procedura di valutazione di incidenza;
 - b) diniego di una delle autorizzazioni di cui al comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 4);
 - c) esito negativo dell'istruttoria finalizzata alla valutazione del progetto dell'attività estrattiva.
4. Il procedimento autorizzatorio si conclude con l'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o di diniego della stessa, entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
5. Qualora il progetto dell'attività estrattiva sia da sottoporre alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 43/1990, la relativa istanza è presentata alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali. Nel caso di esclusione del progetto dall'obbligo di procedura di VIA il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente in materia di ambiente ai sensi del comma 1 la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva, corredata delle domande relative alle autorizzazioni di cui al comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 4), ai fini dell'istruttoria che si svolge mediante la convocazione di una conferenza di servizi nell'ambito della quale il Comune o i Comuni sul cui territorio ricadrebbe l'attività estrattiva esprimono il parere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
6. Il procedimento di cui al comma 5 si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione all'attività estrattiva o con il diniego della stessa entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della relativa domanda.
7. Nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale e di valutazione d'impatto ambientale è considerata anche l'eventuale modifica di durata temporale del progetto in applicazione degli articoli 16 e 17.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle istanze di autorizzazione alle varianti sostanziali del progetto dell'attività estrattiva.

Art. 15 provvedimento di autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia, ha efficacia decorrente dalla comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva della garanzia fideiussoria e ha durata pari a quella prevista per l'esecuzione del progetto dell'attività estrattiva.
2. Entro il termine di scadenza delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), il soggetto autorizzato presenta alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, a pena di sospensione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, le nuove autorizzazioni.
3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce in particolare:
 - a) i limiti di superficie, di volume e di profondità della coltivazione;
 - b) i modi e i termini di esecuzione delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi;
 - c) le eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.
4. L'autorizzazione è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del soggetto autorizzato, nonché previo consenso di quest'ultimo. L'autorizzazione all'attività estrattiva è sospesa per il periodo di durata del procedimento di trasferimento dell'autorizzazione.
5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive trasmette il provvedimento di autorizzazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, all'Ispettorato forestale competente per territorio, al Servizio valutazioni ambientali e al Servizio paesaggio e biodiversità.

Art. 16 rinnovo dell'autorizzazione

1. L'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno due anni prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, ai fini del completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi.
2. La presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell'attività estrattiva.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso per una volta e per un periodo non superiore a cinque anni e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, previa valutazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive della fattibilità del completamento del progetto dell'attività estrattiva, esclusi i citati interventi di manutenzione, nel periodo indicato dal soggetto richiedente anche in considerazione dell'attività già eseguita.
4. In deroga ai commi 2 e 3 il rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva di pietre ornamentali può essere concesso per due volte e per un periodo non superiore a cinque anni ciascuna e la presentazione dell'istanza di rinnovo non preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell'attività estrattiva.
5. L'istanza di cui al comma 1 è corredata:
 - a) dell'attestazione di permanenza della compatibilità del progetto dell'attività estrattiva alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, rilasciata dal Comune o dai Comuni competenti per territorio;
 - b) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il mantenimento della disponibilità dell'area di cava per la durata del progetto dell'attività estrattiva, nonché l'impegno a estendere la garanzia fideiussoria o a prestarne una nuova per il periodo di rinnovo richiesto;
 - c) delle autorizzazioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a);
 - d) del cronoprogramma del completamento del progetto dell'attività estrattiva, entro il termine indicato dal soggetto richiedente, al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi.
6. L'istanza di cui al comma 1 indica le ragioni che hanno reso impossibile il completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi entro il termine previsto dall'autorizzazione, il periodo di rinnovo richiesto e gli eventuali elementi per la valutazione di cui al comma 3.
7. Nell'ambito dell'istruttoria è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b). Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
8. Il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di rinnovo ai

sensi dell'articolo 19.

9. Il provvedimento di diniego del rinnovo dell'autorizzazione comporta l'obbligo di adeguare il progetto dell'attività estrattiva alla situazione di fatto, sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva e le strutture regionali interessate.

10. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi all'obbligo di cui al comma 9 il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

11. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 10, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 17 proroga dell'autorizzazione

1. L'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), per la conclusione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, escluso il periodo triennale per l'esecuzione della manutenzione di tali interventi.

2. L'istanza di cui al comma 1, finalizzata al completamento degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi in misura non superiore al 50 per cento della superficie prevista dal progetto dell'attività estrattiva, è corredata:

a) dell'attestazione di permanenza della compatibilità del progetto dell'attività estrattiva alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale rilasciata dal Comune competente per territorio;

b) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il mantenimento della disponibilità dell'area di cava, nonché l'impegno a estendere la garanzia fideiussoria o a prestarne una nuova per il periodo di proroga richiesto;

c) delle autorizzazioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a);

d) del cronoprogramma del completamento degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi nel periodo indicato dal soggetto richiedente.

3. La proroga dell'autorizzazione può essere concessa per una volta e per un periodo non superiore a due anni e, in ogni caso, non superiore al periodo di durata dell'autorizzazione medesima, escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi se inferiore a due anni.

4. Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di proroga ai sensi dell'articolo 19.

5. Qualora, nei sei mesi antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, per cause di forza maggiore, non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, su richiesta del soggetto autorizzato, può fissare un termine, non superiore a sei mesi, decorrente dalla cessazione della causa di forza maggiore, per l'ultimazione di tali interventi. Nel caso in cui non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi secondo il progetto autorizzato, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive prescrive le modalità e i termini per l'esecuzione degli interventi.

6. Nel caso di diniego della proroga dell'autorizzazione o decorsi i termini di cui al comma 5, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

7. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

CAPO III - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Art. 18 realizzazione dell'attività estrattiva

1. L'attività estrattiva ha inizio entro nove mesi dalla data in cui assume efficacia il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, previo espletamento degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), e di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee).

2. Prima dell'inizio dell'attività estrattiva l'area di cava è recintata e segnalata con le modalità indicate nel provvedimento di autorizzazione.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, su motivata istanza, con il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva la recinzione può essere limitata all'area di cava relativa al singolo lotto in coltivazione.
4. La realizzazione delle opere e dei manufatti previsti nel progetto dell'attività estrattiva è subordinata al possesso del titolo abilitativo edilizio di competenza comunale.
5. All'interno dell'area di cava è vietato:
 - a) lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e k);
 - b) la realizzazione di opere e manufatti non previsti nel progetto dell'attività estrattiva autorizzato, a eccezione di quelli finalizzati all'attuazione delle misure di sicurezza e all'organizzazione dell'attività e degli impianti tecnologici.
6. Nel rispetto della normativa sulla sicurezza all'interno dell'area di cava sono ammesse attività di manutenzione idrogeologica e vegetazionale, nonché usi temporanei senza fini di lucro; tali usi sono preventivamente comunicati alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive al fine di coordinare i medesimi con l'attività estrattiva.
7. L'esecuzione dell'attività di coltivazione in ciascun lotto del progetto, a esclusione delle pietre ornamentali, non può essere inferiore al 50 per cento di quella prevista dal progetto autorizzato per il medesimo lotto.

Art. 19 garanzia fideiussoria

1. Il soggetto autorizzato, entro un anno dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca, a pena di decadenza dagli stessi, presta una garanzia fideiussoria a favore del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricadono tali attività finalizzata a coprire:
 - a) il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo di cui all'articolo 26;
 - b) i costi necessari ad assicurare la realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi e della manutenzione degli stessi da parte dei Comuni, in caso di inadempimento del soggetto obbligato.
2. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a), finalizzata a coprire il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo, è commisurata agli oneri da versare per il 10 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. La liberazione della quota di garanzia fideiussoria è disposta ad avvenuto pagamento dell'ultima annualità degli oneri dovuta.
3. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera b), finalizzata a coprire i costi di realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, nonché quelli per la demolizione degli impianti, è determinata in misura pari al 120 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, come calcolati nel computo metrico allegato al progetto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b).
4. I soggetti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221, del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, riferita all'area di cava, nonché i soggetti autorizzati all'attività estrattiva di pietre ornamentali, possono chiedere la rideterminazione della garanzia fideiussoria in misura pari al costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. La perdita del possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) comporta la rideterminazione della garanzia fideiussoria nella misura di cui al comma 3.
5. L'entità della garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è determinata con il provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca o all'attività estrattiva. È fatto obbligo al soggetto autorizzato di adeguare la garanzia ogni due anni, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT, inviandone, contestualmente, copia alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
6. La garanzia fideiussoria, che è costituita ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), ed è predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera c), ha durata pari a quella del progetto dell'attività di ricerca o dell'attività estrattiva.
7. Nei casi di rinnovo o di proroga dell'autorizzazione o di esecuzione di interventi di valorizzazione dell'area di cava, il soggetto autorizzato estende per il periodo richiesto la garanzia fideiussoria o ne presta una nuova.
8. I Comuni di cui al comma 1, ai fini dell'accettazione della garanzia fideiussoria, valutano la conformità della stessa a quanto disposto dal presente articolo e dal decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), nonché dal provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca o all'attività estrattiva. I Comuni nell'accettazione delle garanzie fideiussorie presentate possono avvalersi, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle stesse, del parere rilasciato a titolo collaborativo dalla struttura regionale competente

in materia di attività estrattive.

9. I Comuni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla ricezione della garanzia fideiussoria, informano il soggetto autorizzato e, contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria ai fini della decorrenza dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione, di rinnovo e di proroga o della mancata accettazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma 1, lettera e).

10. I Comuni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla consegna del certificato di collaudo, dispongono la liberazione dalla garanzia fideiussoria. Decorso inutilmente tale termine la liberazione si intende disposta.

11. La liberazione dalla garanzia fideiussoria è disposta con le modalità di cui al comma 10, anche in relazione al singolo lotto funzionale del progetto, ad avvenuta consegna del certificato di collaudo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi anche prima che ne sia iniziata la manutenzione e per l'ammontare del costo degli interventi eseguiti.

12. I Comuni di cui al comma 1, in caso di esito negativo del collaudo, ne danno comunicazione entro quindici giorni alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale valuta l'esito del collaudo e, eventualmente, prescrive gli interventi di riassetto ambientale che il soggetto autorizzato è tenuto a effettuare e il relativo termine di ultimazione.

13. Qualora il soggetto autorizzato non esegua gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi con le modalità e nel rispetto del termine di ultimazione, stabiliti ai sensi del comma 12, i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza di tale termine, escutono la garanzia fideiussoria, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e provvedono all'attuazione dei prescritti interventi di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31.

14. Nel caso in cui i Comuni non si attivino entro il termine di cui ai commi 12 e 13, ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 20 convenzione con il Comune

1. Il soggetto autorizzato e il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva possono stipulare una convenzione relativamente all'esecuzione di opere di collegamento dell'area di cava con la viabilità principale o di opere che risultino necessarie per evitare situazioni di pericolo o di danno a persone, beni e attività o di interventi di recupero e di riuso dell'area di cava ai sensi dell'articolo 27.

Art. 21 Consorzi

1. La Regione e i Comuni possono promuovere la costituzione di consorzi volontari o possono disporre la costituzione di consorzi tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini al fine di garantirne un più razionale sfruttamento della risorsa, un'omogeneità nel recupero ambientale dei siti estrattivi contigui o vicini, e, comunque, ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza.

Art. 22 stato di fatto

1. Entro l'1 marzo di ogni anno il soggetto autorizzato presenta alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, uno stato di fatto, riferito all'attività estrattiva svolta entro il 31 dicembre dell'anno precedente, sottoscritto dal medesimo soggetto.

2. Lo stato di fatto, predisposto con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 5, lettera d), e asseverato da un professionista abilitato incaricato dal soggetto autorizzato, descrive e quantifica l'attività estrattiva eseguita nell'anno solare precedente.

3. Lo stato di fatto è corredato della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la permanenza della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS).

4. La presentazione dello stato di fatto può assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959.

Art. 23 varianti al progetto

1. Sono varianti non sostanziali al progetto dell'attività estrattiva quelle che, rispetto al progetto autorizzato, non prevedono:

- a) aumento del perimetro;
- b) aumento della superficie;
- c) aumento dei volumi;
- d) modifiche alle condizioni di sicurezza.

2. Le domande di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva, corredate degli eventuali atti di assenso comunque denominati, sono esaminate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della do-

manda, decorsi i quali, la variante si intende autorizzata.

3. Nel caso in cui la variante non sostanziale comporti una modifica del costo del progetto di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, provvede all'autorizzazione del progetto di variante e alla rideterminazione della garanzia fideiussoria.

4. Sono varianti sostanziali al progetto dell'attività estrattiva quelle che non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1. Il progetto della variante sostanziale è soggetto al procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14.

Art. 24 disomogeneità e discontinuità dell'ammasso roccioso

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, nel caso in cui durante lo svolgimento dell'attività estrattiva, a causa di un'imprevista e imprevedibile disomogeneità o discontinuità dell'ammasso roccioso, sia stato necessario modificare l'attività di coltivazione prevista dal progetto autorizzato, è consentita la prosecuzione dell'attività.

2. Al verificarsi di quanto previsto dal comma 1 il soggetto autorizzato ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale, previo sopralluogo, ne verifica la sussistenza.

Art. 25 collaudo

1. Il collaudo dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva è finalizzato alla verifica della conformità delle attività stesse al progetto autorizzato.

2. Il Comune o i Comuni sul territorio dei quali è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, successivamente alla data in cui ha assunto efficacia il provvedimento di autorizzazione e entro un anno dalla scadenza del termine di esecuzione del primo lotto del progetto, nominano un collaudatore scelto in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).

3. Il collaudatore svolge le seguenti attività:

a) verifica la percentuale dell'attività di coltivazione eseguita, sia al termine di ogni singolo lotto del progetto, sia per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b);

b) effettua il collaudo finale dell'attività di ricerca;

c) effettua il collaudo finale, per singoli lotti funzionali, delle operazioni di coltivazione, degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi anche prima che ne sia iniziata la manutenzione;

d) controfirma, altresì, gli stati di fatto annualmente presentati ai sensi dell'articolo 22.

4. Il collaudatore comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la data in cui, per le finalità di cui al comma 3, effettuerà il sopralluogo, nonché, entro il termine di trenta giorni dall'esecuzione di quest'ultimo, gli esiti delle attività di cui al comma 3.

5. Le operazioni di collaudo finale sono concluse entro novanta giorni, o trenta giorni nel caso di attività di ricerca, dall'ultimazione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi con la consegna, al Comune o ai Comuni sul cui territorio è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso.

6. In caso di mancata nomina del collaudatore entro il termine di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

7. I Comuni di cui al comma 2 possono disporre la sospensione del termine di conclusione delle operazioni di collaudo per un periodo non superiore a novanta giorni, o a trenta giorni nel caso di attività di ricerca, qualora il collaudo non sia possibile per fatti non imputabili al soggetto autorizzato.

8. Nel caso in cui le operazioni di collaudo non siano concluse entro i termini di cui al comma 5 il soggetto autorizzato ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 26 oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo

1. Il soggetto autorizzato versa al Comune o ai Comuni sul cui territorio è svolta la ricerca o ricade l'attività estrattiva un onere di ricerca o di coltivazione quale forma di indennizzo per il disagio derivante dall'esercizio di tali attività e dall'utilizzo del territorio, nonché un onere di collaudo, rapportati alla quantità di sostanza minerale estratta.

2. Gli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo sono determinati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono versati ai Comuni di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ogni anno e sono destinati alla copertura dei costi delle attività di collaudo, nonché alla realizzazione di interventi di tutela ambientale connessi alle attività estrattive.

3. I Comuni di cui al comma 1 possono consentire la rateizzazione della corresponsione degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il soggetto obbligato decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto a pagare l'onere residuo in un'unica soluzione.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, lettera e), nel caso di ritardato versamento

degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo, i Comuni di cui al comma 1 sono tenuti a informare immediatamente la struttura regionale competente in materia di attività estrattive che fissa un termine perentorio per la corresponsione dell'importo dovuto.

5. In caso di ritardato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo il soggetto obbligato è tenuto anche alla corresponsione degli interessi calcolati al tasso legale.

CAPO IV - VICENDE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 27 valorizzazione dell'area di cava

1. Gli interventi di riassetto ambientale possono essere sostituiti da interventi aventi finalità di valorizzazione sociale, culturale, turistica e ricreativa.

2. Due anni prima della scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva, il soggetto autorizzato presenta, d'intesa con il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, ai sensi dell'articolo 14, il progetto relativo a uno degli interventi di cui al comma 1, in sostituzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi previsti dal progetto autorizzato.

3. La garanzia fideiussoria, prestata ai sensi dell'articolo 19, è estesa fino all'esecuzione dell'intervento di cui al comma 2. Qualora l'importo di tale garanzia sia inferiore al costo dell'intervento di cui al comma 2 la stessa è aumentata fino all'ammontare di detto costo.

4. Nel caso di mancata esecuzione dell'intervento di cui al comma 2 il Comune o i Comuni, entro sessanta giorni, escutono la garanzia fideiussoria dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e provvedono all'attuazione del progetto di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31 oppure, nel caso in cui l'area di cava interessata sia di proprietà comunale, possono realizzare l'intervento di cui al comma 2.

5. Nel caso in cui i Comuni non si attivino ai sensi del comma 4 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 4, provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 28 sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è sospesa nei seguenti casi:

a) situazione di pericolo temporaneo per la pubblica incolumità rilevata dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive;

b) mancata presentazione delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 15, comma 2;

c) mancato adeguamento biennale della garanzia fideiussoria, in relazione alle variazioni degli indici ISTAT, di cui all'articolo 19, comma 5;

d) mancato rispetto del termine per la presentazione dello stato di fatto fissato ai sensi dell'articolo 22, comma 1;

e) ritardo, superiore a trenta giorni, rispetto al termine di cui all'articolo 26, comma 2, nel versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo;

f) vacanza del direttore responsabile o dei sorveglianti dei lavori, di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva può essere, altresì, sospesa nelle more dello svolgimento dell'istruttoria per l'emanazione dei provvedimenti di decadenza e di revoca dell'autorizzazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l'autorizzazione all'attività estrattiva per un periodo massimo di sei mesi e, nel caso in cui entro il periodo di durata della sospensione, non sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione di tale provvedimento, previo atto di diffida al soggetto titolare, provvede ai sensi dell'articolo 29.

4. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive dispone la ripresa dell'attività estrattiva nel caso in cui, entro il periodo di durata della sospensione, sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione.

5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, disposta la sospensione o la ripresa dell'attività estrattiva, ne dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva.

6. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 1, lettera c), si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.

Art. 29 decadenza dall'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva decade nei seguenti casi:

a) mancato inizio dell'attività estrattiva entro nove mesi dalla data in cui ai sensi dell'articolo 15, comma 1, assume efficacia il provvedimento di autorizzazione;

b) esecuzione dell'attività di coltivazione nel singolo lotto del progetto, inferiore al 50 per cento di quella indicata nel progetto per il medesimo lotto, fatto salvo il caso in cui siano state presentate le istanze di rinnovo dell'autorizzazione, o di variante al progetto dell'attività estrattiva che comporti la riduzione

del volume da estrarre nel singolo lotto o la modifica della durata temporale del lotto medesimo, o di variante al progetto ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera c);

c) mancata presentazione o mancata autorizzazione della variante al progetto di cui all'articolo 35, comma 4, lettera c);

d) trasferimento a terzi dell'autorizzazione all'attività estrattiva in difetto del provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive;

e) mancata prestazione della garanzia fideiussoria entro il termine previsto dall'articolo 19, comma 1, o mancata accettazione della garanzia fideiussoria ai sensi del medesimo articolo 19, comma 9;

f) perdita del possesso dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva;

g) mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva;

h) inosservanza delle previsioni del progetto dell'attività estrattiva, consistente nell'esecuzione di uno scavo che supera il 10 per cento del volume autorizzato per il singolo lotto o nella mancata esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi per una superficie superiore al 10 per cento del singolo lotto, con esclusione del caso di cui all'articolo 24;

i) violazione delle medesime norme del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959 o del decreto legislativo 624/1996, accertata per tre volte di seguito;

j) inosservanza, per almeno tre volte durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione, delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dal provvedimento medesimo, diverse da quelle di cui alla lettera h), nonché della normativa di settore, contestata mediante ordinanza ingiunzione o estinta mediante pagamento della sanzione in misura ridotta;

k) mancata cessazione della causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 28, comma 3;

l) situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità causata dall'esercizio dell'attività estrattiva;

m) irreversibile alterazione dello stato dell'ambiente, causata dall'esercizio dell'attività estrattiva, che renda impossibile il riassetto ambientale dell'area di cava coerente con la morfologia dei luoghi.

2. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, dichiarata la decadenza dall'autorizzazione, ne dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria.

3. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di far cessare la causa che ha determinato le situazioni di cui al comma 1, lettere l) e m), nonché di eseguire il riassetto ambientale dei luoghi sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni competenti per territorio e le strutture regionali interessate.

4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza non ottemperi all'obbligo di cui al comma 3, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

5. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal provvedimento di decadenza per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

6. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 1, lettere a) e b), si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.

Art. 30 revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è revocata nei seguenti casi:

a) situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità, dovuta a cause di forza maggiore, che renda impossibile il riassetto ambientale dell'area di cava, coerente con la morfologia dei luoghi;

b) irreversibile alterazione dello stato dell'ambiente dovuta a cause di forza maggiore.

2. Il provvedimento di revoca comporta l'obbligo di eseguire, entro un termine fissato, il riassetto ambientale dei luoghi con le seguenti modalità:

a) sulla base del progetto dell'attività estrattiva autorizzato, qualora possibile;

b) sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva e le strutture regionali competenti, qualora non sia possibile eseguire il progetto autorizzato.

3. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva della disposta revoca dall'autorizzazione, i quali, qualora non vi avessero già provveduto ai sensi dell'articolo 25, comma 2, nominano il collaudatore un anno prima della scadenza del termine di cui al comma 2.

4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di revoca non ottemperi all'obbligo di cui al comma 2, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

5. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato

dal provvedimento di revoca per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.

TITOLO III - AZIONI DI CONTROLLO E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 31 interventi sostitutivi di riassetto ambientale

1. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva o all'attività di ricerca non abbia eseguito il progetto di riassetto ambientale dei luoghi o lo abbia eseguito parzialmente o in difformità delle prescrizioni dettate dal provvedimento di autorizzazione, vi provvedono il Comune o i Comuni interessati.

2. Nel caso in cui il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza o di revoca non ottemperi, rispettivamente, all'obbligo di cui all'articolo 29, comma 3, e di cui all'articolo 30, comma 2, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva provvedono all'esecuzione del progetto di riassetto ambientale dei luoghi.

3. I Comuni provvedono all'esecuzione del progetto di cui ai commi 1 e 2 mediante escussione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 19.

4. Nel caso in cui i Comuni non si attivino ai sensi del comma 3 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 32 poteri sostitutivi

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità ai principi dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e al principio di leale collaborazione, nei casi di cui all'articolo 8, comma 7, all'articolo 12, comma 13, all'articolo 16, comma 11, all'articolo 17, comma 7, all'articolo 19, comma 14, all'articolo 25, commi 6 e 8, all'articolo 27, comma 5, all'articolo 29, comma 5, all'articolo 30, comma 5, all'articolo 31, comma 4, e all'articolo 37, comma 7, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentito l'ente inadempiente, mediante diffida assegna un congruo termine per l'adempimento, comunque non inferiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.

2. Il commissario di cui al comma 1 si avvale delle strutture dell'ente inadempiente il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessari.

3. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario stesso non sia insediato.

4. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.

Art. 33 vigilanza e polizia mineraria

1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, dagli Ispettorati forestali e dai Comuni interessati.

2. Le funzioni di accertamento e la contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione sono esercitate in applicazione della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

3. Il personale della struttura regionale competente in materia di attività estrattive che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959 e dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, riveste la funzione di ufficiale di polizia giudiziaria, esercita le funzioni amministrative in ordine all'applicazione delle norme di polizia mineraria.

4. Il personale di cui ai commi 1 e 3 ispeziona, in qualsiasi momento, l'area di cava. Il titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva, il proprietario dell'area di cava, il direttore dei lavori, il personale dell'impresa esecutrice, hanno l'obbligo di agevolare le ispezioni, nonché di fornire le informazioni e i dati richiesti.

Art. 34 sanzioni

1. L'esercizio dell'attività estrattiva svolto in assenza del provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una volta e mezza il valore della sostanza minerale estratta fino al momento della contestazione e non superiore a sei volte l'ammontare del valore medesimo. Si considera svolta in assenza di autorizzazione anche l'attività estrattiva eseguita oltre i limiti planoaltimetrici autorizzati.

2. L'estrazione di sostanze minerali eseguita in difformità del progetto dell'attività estrattiva autorizzata, ancorché nel rispetto dei limiti planoaltimetrici, comporta l'applicazione di una sanzione amministra-

tiva pecuniaria pari al valore della sostanza minerale estratta fino al momento della contestazione e non superiore a tre volte l'ammontare del valore medesimo. Nel caso in cui tale difformità sia stata dichiarata nello stato di fatto, la violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore al valore della sostanza minerale estratta fino al momento della presentazione dello stato di fatto, con il limite non inferiore a un quinto del valore della sostanza minerale medesima.

3. Nel caso in cui il mancato rispetto delle previsioni progettuali relative all'attività estrattiva autorizzata, ancorché nel rispetto dei limiti planoaltimetrici, provochi una situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità o l'irreversibile o rilevante alterazione dello stato dell'ambiente, la violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro.

4. Il mancato rispetto delle prescrizioni del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.

5. La violazione dell'obbligo di eseguire gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.

6. La mancata presentazione dello stato di fatto entro il termine prescritto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

7. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.

8. Il trasferimento a terzi dell'autorizzazione all'attività estrattiva, in difetto del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro.

9. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 33, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche all'attività di ricerca.

11. Il mancato rispetto del divieto di commercializzazione del materiale estratto ai fini dell'attività di ricerca comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a quella di cui al comma 1.

Art. 35 applicazione delle sanzioni

1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative introdotte dalla presente legge provvede, ai sensi della legge regionale 1/1984, il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente.

2. Il valore della sostanza minerale, da assumere a base di calcolo ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 34, commi 1, 2 e 11, è determinato con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

3. L'ammontare delle sanzioni previste dall'articolo 34, commi 1, 2 e 11, è determinato moltiplicando il valore, come determinato ai sensi del comma 2, per il volume del materiale estratto.

4. Nel caso in cui nell'area di cava sia stata accertata una violazione che comporti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 34 la presentazione di istanze volte a ottenere il rilascio di autorizzazioni, di concessioni o di atti di assenso comunque denominati, finalizzati alla realizzazione di interventi o di attività nella medesima area, è subordinata:

- a) al pagamento delle sanzioni amministrative;
- b) alla cessazione delle cause del mancato rispetto delle disposizioni violate;
- c) all'approvazione dell'eventuale variante al progetto dell'attività estrattiva finalizzata all'estinzione del motivo della violazione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 modifica all'articolo 32 della legge regionale 19/2009

1. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), dopo le parole <<posti nell'ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale>> sono inserite le seguenti: <<o degli insediamenti industriali per attività estrattive, nei casi in cui le attività non richiedano nuovi interventi di urbanizzazione a carico del Comune>>.

Art. 37 norme transitorie

1. Nelle more dell'assunzione di efficacia del PRAE ai sensi dell'articolo 9, comma 2, non è ammessa:

- a) l'individuazione di nuove zone omogenee D4 a esclusione di quelle già previste dagli strumenti urbanistici comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) la riduzione del perimetro e la modifica delle relative norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge delle zone omogenee D4 esistenti, a eccezione delle aree di cava risistemate;
- c) la presentazione di domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, a esclusione di quelle volte a ottenere il rilascio dei provvedimenti di rinnovo o di proroga dell'autorizzazione, nonché di approvazione delle varianti non sostanziali al progetto autorizzato.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è ammessa la presentazione delle domande

di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nelle aree di cava dismesse, individuate con decreto del Direttore della struttura competente in materia di attività estrattive, nonché le domande di ampliamento delle aree di cava autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno l'80 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e per un volume non superiore al volume scavato negli ultimi cinque anni di attività.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai progetti delle attività estrattive in istruttoria all'entrata in vigore della presente legge presso la struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali o presso la struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

4. I procedimenti autorizzatori, in istruttoria all'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi in applicazione della normativa regionale previgente. Le attività estrattive autorizzate ai sensi della normativa regionale previgente sono soggette alle disposizioni della presente legge.

5. Le volumetrie delle aree di cava autorizzate ai sensi della normativa previgente, la cui attività di coltivazione non sia iniziata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando non inizia l'attività di coltivazione, non sono calcolate per la definizione delle disponibilità di cui all'articolo 10, comma 3.

6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, i soggetti autorizzati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1996, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), presentano al Comune o ai Comuni sul territorio dei quali è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, la domanda di nomina del collaudatore di cui all'articolo 25, comma 2, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. I Comuni provvedono alla nomina del collaudatore entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Il soggetto autorizzato versa gli oneri di collaudo al Comune o ai Comuni, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).

7. In caso di mancata nomina del collaudatore da parte del Comune o dei Comuni entro il termine di cui al comma 6 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

8. In sede di prima applicazione dell'articolo 16:

a) l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione può essere presentata dai soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al termine previsto dal comma 1 del medesimo articolo 16;

b) il comma 2 del medesimo articolo 16 non si applica all'istanza di rinnovo di cui alla lettera a);

c) il rinnovo dell'autorizzazione di cui alla lettera a) può essere concesso per più volte, in deroga a quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo 16, fino all'ultimazione dell'attività estrattiva;

d) non si applica alle autorizzazioni rinnovate ai sensi della lettera c), l'articolo 18, comma 7;

e) nel caso in cui l'autorizzazione all'attività estrattiva scada nel corso dell'istruttoria del procedimento relativo all'istanza di rinnovo, l'attività estrattiva è sospesa fino all'emissione del provvedimento conclusivo.

9. In sede di prima applicazione dell'articolo 17 l'istanza di proroga dell'autorizzazione può essere presentata dai soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga al termine previsto dal medesimo articolo 17, comma 1. Nel caso in cui l'autorizzazione all'attività estrattiva scada nel corso dell'istruttoria del procedimento relativo all'istanza di proroga, l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi è sospesa fino all'emissione del provvedimento conclusivo.

10. Per le autorizzazioni all'attività estrattiva rilasciate all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le convenzioni stipulate alla medesima data.

Art. 38 norme finanziarie

1. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 34 sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 39 abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 (Disposizioni in materia di miniere, cave e torbiere e integrazione alla legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28);

b) la legge regionale 16 agosto 1974, n. 42 (Norme per la disciplina delle cave e delle altre alterazioni dello stato dell'ambiente);

c) la legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive);

d) l'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1990, n. 43, in materia di valutazione di impatto ambientale, 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento dei rifiuti e 18 agosto 1986, n. 35, in materia di attività estrattive);

e) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12 bis e 13 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25

(Norme transitorie in materia di autorizzazioni alle attività estrattive; modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 ed ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive; norme concernenti le materie prime secondarie derivanti da processi di lavorazione di materiali di cava e per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente);

f) l'articolo 13 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Disciplina del regime delle materie prime secondarie (MPS). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive e di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente);

g) la legge regionale 28 giugno 1994, n. 10 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35 e 27 agosto 1992, n. 25, recanti norme in materia di attività estrattive);

h) la legge regionale 7 settembre 1994, n. 13 (Modifiche alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35 e 28 giugno 1994, n. 10, in materia di attività estrattive);

i) l'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);

j) l'articolo 27 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive);

k) gli articoli 9 e 52 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);

l) gli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5 in materia di smaltimento di rifiuti solidi);

m) gli articoli 5 e 14 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

n) i commi 15, 16, 17, 18 e 19 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

o) il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

p) l'articolo 16 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);

q) il comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);

r) il comma 33 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

s) gli articoli 4 bis e 7 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);

t) l'articolo 68 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

u) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche);

v) il comma 55 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);

w) il comma 120 dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);

x) gli articoli 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 e 201 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

Art. 40 norme di rinvio

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

2. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 41 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 luglio 2016

SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è il seguente:

Art. 2

Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.

Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

- a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
- b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asphaltiche e bituminose;
- c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
- d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
- e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:

- a) delle torbe;
- b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
- c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
- d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria.

- La parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, reca Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente e comprende il titolo I (Ambito di applicazione: artt. 298 bis - 303), il titolo II (Prevenzione e ripristino ambientale: artt. 304 - 310) ed il titolo III (Risarcimento del danno ambientale: artt. 311 - 318).

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, è il seguente:

Art. 8 progettazione

1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa pre-stabiliti privilegiando, ove possibile, un'articolazione in lotti funzionali del lavoro, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
 - b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
 - c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale, regionale e comunitario.
- c bis) l'attuazione della disciplina vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare deve inoltre consentire l'individuazione dei beni e dei soggetti interessati dalla procedura espropriativa ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, sempre che le modalità per la loro individuazione o per la comunicazione non risultino particolarmente onerose per l'amministrazione procedente.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale, ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittive delle

principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino a un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. Sono altresì descritti i criteri di progettazione dei lavori finalizzati alla sicurezza, con l'indicazione della relativa spesa.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato del piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente, nonché di apposito piano di manutenzione dell'opera, delle sue parti e dei relativi costi.

6. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e loro coordinamento in fase esecutiva, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

7. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

8. Per i lavori di minore complessità, la cui progettazione non richieda fasi autonome di approfondimento, il progetto definitivo e quello esecutivo sono sviluppati in un unico elaborato tecnico, salvo diversa indicazione del responsabile unico del procedimento.

9. L'accesso agli immobili per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è il seguente:

Art. 53 materiali litoidi

1. I materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11, è il seguente:

Art. 21 disciplina degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto di materiale litoide

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per l'individuazione dei corsi d'acqua o di tratti dei medesimi nei quali è necessaria l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a), numero 1), che prevedono l'estrazione e l'asporto del materiale litoide e sono indicati i corsi d'acqua o i tratti dei medesimi nei quali tali interventi sono interdetti.

2. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono soggetti a concessione, sono considerati, a tutti gli effetti, interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati a vincoli da parte degli strumenti urbanistici.

3. L'estrazione di materiale litoide è soggetta al pagamento di un canone demaniale, determinato, anche in relazione al valore di mercato del materiale litoide, ai sensi dell'articolo 30.

4. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono affidati in concessione con le seguenti modalità, da parte dell'ente competente per classe di corso d'acqua, a soggetti privati mediante procedura a evidenza pubblica, in applicazione dei criteri di valutazione e con il procedimento definiti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b):

a) concessione pluriennale per bacini idrografici o aste fluviali continue, individuati dall'ente competente per corso d'acqua, ai sensi dell'articolo 23;

b) concessione per tratti fluviali singoli o discontinui, individuati dall'ente competente per corso d'acqua, ai sensi dell'articolo 24;

c) concessione per interventi indicati dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 25.

5. Ai fini della partecipazione alla procedura a evidenza pubblica di cui al comma 4 i soggetti privati presentano all'ente competente, con le modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), l'istanza intesa a ottenere l'assegnazione della concessione, corredata del progetto dell'intervento avente un livello di approfondimento analogo a quello del progetto preliminare come delineato dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

6. Nel caso in cui l'attuazione del progetto dell'intervento comporti la necessità di acquisire autorizzazioni, conces-

sioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, propedeutici all'emissione del provvedimento di concessione, l'ente competente per classe di corso d'acqua, convoca una conferenza di servizi, ai sensi degli articoli da 22 a 22 sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1, aventi carattere d'urgenza, sono autorizzati ai sensi dell'articolo 27.

8. Nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 28.

9. Nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'affidamento della concessione nell'ambito della procedura a evidenza pubblica di cui al comma 4 e non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 27, gli interventi di manutenzione degli alvei sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 28.

10. L'utilizzo di materiale litoide, da parte dell'ente competente per classe di corso d'acqua, nella realizzazione di lavori in amministrazione diretta, non è soggetto alla disciplina di cui ai commi 4 e 8.

11. Nei casi in cui gli interventi di manutenzione degli alvei prevedano l'asporto di materiale litoide fino a un quantitativo massimo di 15.000 metri cubi, il provvedimento di concessione è sostituito da un'autorizzazione della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, fatte salve eventuali altre autorizzazioni necessarie in base alla normativa vigente.

12. Ai fini della pianificazione dell'attività estrattiva prevista dalla legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), il materiale litoide estratto e asportato ai sensi del presente articolo, è equiparato alle sostanze minerali disciplinate dalla medesima legge regionale.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, è il seguente:

Art. 13 Piani di settore

1. I Piani di settore approvati dalla Regione in applicazione di leggi statali e regionali si conformano alle prescrizioni del PTR e contengono una relazione di coerenza con il PTR medesimo.

2. I Piani di settore possono costituire variante al PTR qualora formati nel rispetto delle finalità, dei contenuti e delle procedure di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Nota all'articolo 10

- Per il testo dell'articolo 2 del regio decreto 1446/1927, vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è il seguente:

Articolo 47 dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Nota all'articolo 13

- Per il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, vedi nota all'articolo 12.

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, è il seguente:

Art. 42 trasformazione del bosco

1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.

2. La trasformazione del bosco può essere autorizzata dalla Direzione centrale compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la peculiarità della tipologia forestale, con la difesa dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e d'igiene ambientale locale.

3. Nei boschi che ricadono in aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), e successive modifiche, l'autorizzazione di cui al comma 2 tiene luogo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 47.

4. L'autorizzazione non è necessaria per:

a) le trasformazioni del bosco ubicato sulle sponde e nelle golene dei corsi d'acqua, qualora siano comprese in interventi di regimazione idraulica e di manutenzione ordinaria o straordinaria, approvati dalle competenti autorità; a bis) le trasformazioni del bosco ubicato nelle aree di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 16

giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani);

a ter) le trasformazioni del bosco in terreno agricolo di particelle catastali con pendenza media pari o inferiore al 30 per cento ricadenti nelle zone omogenee E3, E4, E5 ed E6;

b) l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, di cui all'articolo 92 del regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., e successive modifiche.

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 9/2007, è il seguente:

Art. 47 autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico

1. Il vincolo idrogeologico ha per finalità la tutela dell'ambiente fisico; nei terreni soggetti al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923, ogni attività comportante trasformazione dei terreni in altra destinazione d'uso è autorizzata dalla Direzione centrale, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 48 e 51 della presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, costituisce trasformazione del terreno ogni intervento avente rilevanza urbanistica, urbanistico-ambientale o edilizia che comporti una modifica permanente delle modalità di utilizzo e di occupazione o che possa compromettere la stabilità dello stesso, innescare fenomeni erosivi e turbare il regime delle acque.

- Il testo dell'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004, è il seguente:

Articolo 146 autorizzazione

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato

intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134.

[15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.]

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- Il testo dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, è il seguente:

Art. 9 bis verifica di assoggettabilità - screening

1. I progetti di cui all'articolo 5, comma 1, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità per valutare se gli stessi possano avere un impatto significativo sull'ambiente o se le relative variazioni costituiscano modifica sostanziale.

2. Ai fini di cui al comma 1 il soggetto proponente:

a) presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale:

1) il progetto preliminare;

2) lo studio preliminare ambientale, redatto con i contenuti indicati nell'allegato V alla parte II al decreto legislativo 152/2006;

3) lo studio d'incidenza di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 contenente gli elementi di cui all'allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima;

4) una copia su idoneo supporto informatico della documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3);

5) una dichiarazione di conformità della copia di cui al punto 4) alla documentazione cartacea;

b) deposita copia degli atti di cui al comma 2, lettera a), presso i Comuni dove sono localizzati l'opera o l'intervento previsti nel progetto, nonché lo studio d'incidenza qualora dovuto;

c) dà sintetico avviso dell'avvenuta presentazione di cui al comma 2, lettera a), nel Bollettino Ufficiale della Regione e all'albo pretorio dei Comuni interessati, notiziandone la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale; nell'avviso sono indicati i dati identificativi del soggetto proponente, l'oggetto e la localizzazione dell'opera o dell'intervento previsti nel progetto, i luoghi dove possono essere consultati gli atti di cui al comma 2, lettera a), e il termine per la presentazione di osservazioni alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, nonché l'integrazione procedurale con la valutazione d'incidenza.

3. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, nonché lo studio d'incidenza qualora dovuto, sono pubblicati sul sito web della Regione a cura della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.

4. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, lettera c), chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.
5. Il direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, sulla base dei criteri dettati dall'allegato V alla parte II del decreto legislativo 152/2006 e tenuto conto delle osservazioni pervenute, previo parere della Commissione tecnico-consultiva VIA di cui all'articolo 22, stabilisce l'assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA o l'esclusione dalla medesima anche disponendo eventuali prescrizioni.
6. Qualora il procedimento comprenda la valutazione d'incidenza, la struttura regionale competente in materia di ambiente, acquisisce:
- il parere della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette;
 - il parere degli enti di gestione delle aree naturali protette ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali), qualora l'intervento ricada anche parzialmente in tali aree.
7. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, acquisiti i pareri di cui al comma 6 che sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, dà atto degli esiti della valutazione d'incidenza e, qualora non risulti possibile escludere incidenze negative significative, dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
8. In caso di esclusione del progetto dall'obbligo di procedura di valutazione possono essere impartite prescrizioni e previste specifiche azioni di monitoraggio.
9. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale pubblica un sintetico avviso dell'emissione del provvedimento di cui al comma 7 nel Bollettino Ufficiale della Regione e ne cura l'integrale pubblicazione sul sito web della Regione.
10. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale pubblica sul sito web della Regione l'elenco dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità.

Nota all'articolo 17

- Per il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, vedi nota all'articolo 12.

Note all'articolo 22

- Per il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, vedi nota all'articolo 12.

- Il testo dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è il seguente:

Articolo 37

Entro il mese di marzo di ogni anno, è consegnata al Distretto minerario una copia dei piani topografici aggiornati fino al 31 dicembre precedente con la firma del direttore e del topografo e può essere ritirata la copia depositata l'anno precedente, purché i lavori rappresentati in questa siano riprodotti nel nuovo piano.

In caso di nuovo esercizio la copia dei piani deve essere consegnata al Distretto minerario entro sei mesi dall'inizio dei lavori.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959, è il seguente:

Articolo 24

I lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciati all'autorità di vigilanza competente almeno otto giorni prima dell'inizio o della ripresa.

La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:

- gli estremi del titolo minerario o dell'autorizzazione di cava;
- l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;
- il nome, cognome e domicilio del direttore responsabile;
- il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.

Nel caso di società regolarmente costituite deve essere indicato il legale rappresentante.

Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale.

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, è il seguente:

Art. 18 interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari nelle materie di competenza regionale, specifiche disposizioni di legge regionale prevedono e disciplinano le ipotesi di esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali esclusivamente attraverso il compimento di atti o di attività obbligatorie da parte di organi della Regione o sulla base di una decisione dei medesimi. Le leggi regionali, nel definire i presupposti sostanziali e procedurali in conformità al principio di leale collaborazione, apprestano congrue garanzie procedurali idonee a consentire all'ente locale sostituito l'autonomo adempimento e la partecipazione nel procedimento.

Note all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959, è il seguente:

Articolo 5

Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, i medici nell'espletamento dei compiti loro affidati ai sensi dell'articolo precedente, e, quando appositamente incaricati dal Ministro per l'industria ed il commercio, i geologi e i chimici del Corpo stesso hanno diritto di visitare le miniere e le cave. I direttori delle miniere e delle cave e il personale dipendente hanno l'obbligo di agevolare tali visite e, quando richiesti, devono fornire ai suddetti funzionari le notizie ed i dati necessari.

Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dal presente decreto, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Nell'esercizio delle loro funzioni gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere hanno facoltà di richiedere l'assistenza della Forza pubblica.

- Il testo dell'articolo 57 del codice di procedura penale, è il seguente:

Art. 57 ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

- a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia (4), le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32 contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza

1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. L'incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale in base alle tabelle parametriche di cui all'articolo 29, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, o destinati allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 29, nonché di una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio comunale.

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi 1 e 2, nonché di quelle nelle zone agricole di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

4. Sono esclusi dall'applicazione del contributo di costruzione previsto dall'articolo 29 le costruzioni o gli impianti industriali posti nell'ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale **o degli insediamenti industriali per attività estrattive, nei casi in cui le attività non richiedano nuovi interventi di urbanizzazione a carico del Comune**, così come recepiti dagli strumenti urbanistici comunali in attuazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione regionale, nonché le costruzioni o gli impianti produttivi posti nell'ambito degli agglomerati di interesse comunale, dotate di piani per insediamenti produttivi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche e integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; e autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), e successive modifiche.

Note all'articolo 39

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 6

1. L'articolo 12 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è sostituito dal seguente:

<<Art. 12.attività sui terreni soggetti a vincolo idrogeologico comportanti riduzione della superficie forestale

1. Qualora la richiesta di autorizzazione, di cui agli articoli 2 e 11, riguardi, anche solo parzialmente terreni soggetti a vincolo idrogeologico o comunque ipotesi di riduzione della superficie forestale, la stessa deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) corografia della zona interessata dall'intervento;
 - b) estratto di mappa catastale con indicato il perimetro dell'intervento;
 - c) relazione tecnica contenente la descrizione dell'ubicazione del fondo, delle sue pendenze, delle modalità di esecuzione e dei mezzi da usarsi per la realizzazione dell'intervento nonché delle opere e dei mezzi che si prevede di realizzare al fine di impedire il verificarsi di danni di natura idrogeologica e forestale;
 - d) relazione geologica e geotecnica secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - e) relazione forestale corredata da planimetria, nell'ipotesi di riduzione della relativa superficie, riguardante la descrizione sia delle zone boscate interessate dall'abbattimento sia di quelle circostanti;
 - f) progetto di ripristino ambientale secondo la normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la Direzione regionale dell'ambiente acquisisce d'ufficio il parere di salvaguardia idrogeologica o forestale che viene reso dall'Ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio, entro sessanta giorni dalla richiesta, previa istruttoria dello stesso Ispettorato, in deroga a quanto previsto dagli articoli 7 e 18 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Con il parere di cui al comma 2 l'Ispettorato ripartimentale delle foreste può prevedere l'obbligo del versamento presso la Tesoreria regionale di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione dei lavori, delle opere connesse alla salvaguardia idrogeologica e forestale ed in generale del progetto di ripristino ambientale.
4. Per la determinazione dell'ammontare del deposito l'Ispettorato tiene conto del costo per l'eventuale esecuzione d'ufficio delle opere di cui sopra.5. Il deposito cauzionale può venir costituito anche a mezzo di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, nel rispetto della normativa vigente.6. In caso di esecuzione d'ufficio, qualora il deposito cauzionale risulti insufficiente al recupero del costo delle opere eseguite, si provvede ai sensi del RD 24 aprile 1910, n. 639.7. Il parere è obbligatorio e vincolante per gli aspetti di tutela idrogeologica o forestale e le eventuali prescrizioni in esso contenute vengono recepite nel provvedimento autorizzativo di cui all' articolo 11 che, nell' ipotesi, costituisce anche autorizzazione ai sensi degli articoli 7 o 18 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.>>.]

- Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12 bis e 13 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 1

1. In attesa dell'entrata in vigore del Piano regionale per le attività estrattive, le autorizzazioni di competenza della Direzione regionale dell' ambiente inerenti l' esercizio di dette attività, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono efficacia fino al 30 giugno 1994, indipendentemente dai limiti temporali di validità contenuti nei relativi provvedimenti, fermi restando i limiti quantitativi e di superficie, nonché le eventuali prescrizioni, contenute negli atti medesimi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle autorizzazioni scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, ma per le quali sia stata presentata, entro il termine di rispettiva scadenza, senza essere stata evasa, formale istanza di proroga.
3. La continuazione dell'attività estrattiva dopo il termine previsto dal comma 1 è comunque soggetta a nuova autorizzazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle autorizzazioni rilasciate, anteriormente all' entrata in vigore della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, dai competenti Ispettorati ripartimentali delle foreste ai sensi dell'articolo 7 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267.
5. È fatta comunque salva, in relazione alle autorizzazioni di cui al presente articolo, l'assunzione di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca, nonché l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al Titolo IV della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 fermo restando quanto previsto dall' articolo 5 della presente legge.
6. È fatta salva, altresì, l'applicazione della disciplina di cui all' articolo 31 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19.]

[Art. 2

1. Tutti i soggetti di cui all' articolo 1 sono obbligati, salvo quanto previsto all' articolo 4, a presentare alla Direzione regionale dell'ambiente, entro e non oltre 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dell'autorizzazione, la situazione di fatto relativa all' attività di escavazione riferita alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. La situazione di fatto di cui al comma 1 deve essere dimostrata a mezzo apposita relazione corredata da planimetria e relative sezioni, evidenziati i limiti territoriali dell'autorizzazione e quelli dell'avvenuta escavazione.]

[Art. 3

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all' adozione delle singole sezioni dal PRAE ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come inserito dall' articolo 8 della presente legge, le corrispondenti attività estrattive sono soggette ai limiti ed alle modalità autorizzative di cui all' articolo 9 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35.
2. Le autorizzazioni relative agli interventi di ampliamento previste dall' articolo 9, primo comma, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, possono venire concesse, nei limiti previsti dalla citata disposizione, e comunque con efficacia limitata al massimo al 30 giugno 1994.
3. A partire dalla data di adozione di una o più sezioni del PRAE e sino ad avvenuto adeguamento da parte dei Comuni, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, le autorizzazioni potranno essere rilasciate solamente se in conformità con le previsioni delle sezioni adottate o approvate.]

[Art. 4

1. Le attività estrattive per le quali i provvedimenti autorizzativi di cui all' articolo 1 prevedano una validità temporale superiore alla scadenza prevista dallo stesso articolo 1 devono formare oggetto di nuova autorizzazione da rilasciarsi per analogo periodo secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. L' autorizzazione di cui al comma 1 viene concessa con decreto dell'Assessore regionale all' ambiente, su istanza da presentarsi alla Direzione regionale dell'ambiente entro e non oltre il 30 giugno 1993, corredata dalla situazione di fatto di cui all' articolo 2, riferita alla data del 31 dicembre 1992.
3. Il rilascio della precitata autorizzazione, non comportando modifiche rispetto all'ambito territoriale interessato, né alle modalità di escavazione, assume carattere confermativo e, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge, è vincolato al solo accertamento dell'insussistenza di violazioni alle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione originaria che comportino un'eccedenza del materiale escavato rispetto a quello autorizzato superiore al quindici per cento.
4. A partire dalla data di adozione della corrispondente sezione del Piano regionale delle attività estrattive e sino ad avvenuto adeguamento da parte dei Comuni, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, le autorizzazioni di cui al presente articolo potranno essere rilasciate solo se in conformità con le previsioni del PRAE adottato o approvato.]

[Art. 5

1. Per le violazioni previste dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, commesse entro il 30 giugno 1992 e spontaneamente dichiarate alla Direzione regionale dell' ambiente entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui ai medesimi articoli, come modificati dalla presente legge, si applicano tenendo a base un valore venale del materiale escavato pari alla media dei valori minimi e massimi applicati nelle sanzioni comminate a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 35 del 1986 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La procedura sanzionatoria di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni già accertate dall' Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge ma per le quali, alla medesima data, non sia stata ancora emessa l'ordinanza - ingiunzione di cui all' articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.
3. Resta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 18 agosto 1986. n. 35.]

[Art. 6

1. L'articolo 3 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è sostituito dal seguente:

<<Art. 3 Piano regionale delle attività estrattive - PRAE

1. Coerentemente con il Piano urbanistico regionale generale (PURG) e con le linee della programmazione economica nazionale e regionale, la Regione si dota di un Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), il quale:
 - a) individua i bacini estrattivi, nei quali sviluppare l'attività estrattiva dei materiali di cava, compresa l'attività estrattiva delle pietre ornamentali, nonché le aree, nelle quali sviluppare la ricerca di queste ultime, in maniera da consentire la copertura dei fabbisogni prevedibili in coerenza con l'ordinato assetto del territorio e con la tutela dell'ambiente, tenuto conto delle esigenze della produzione agricola, zootecnica e forestale;
 - b) stabilisce le prescrizioni e le direttive per assicurare la più razionale coltivazione dei materiali di cava con riguardo sia ai risultati economico - produttivi che alle esigenze di tutela ecologica ed ambientale.>>.]

[Art. 7

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è sostituito dal seguente: <<Il progetto del PRAE è predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente, d' intesa con la Direzione regionale della pianificazione territoriale, sentite le Direzioni regionali interessate.>>.]

[Art. 9

1. Ad interpretazione autentica dell'articolo 9, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, per <<non contrastanti>> si intendono gli interventi non espressamente vietati dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico comunale.]

[Art. 10

1. L'articolo 19, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è sostituito dal seguente:

<<L'esercizio di attività di estrazione e di coltivazioni dei materiali considerati dalla presente legge, svolto in assenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, fatte salve eventuali altre sanzioni disposte da leggi statali o regionali e quanto disposto dal successivo articolo 21, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma pari:

 - a) al doppio del valore venale del materiale escavato, qualora trattasi di materiali escavati, senza autorizzazione alcuna, prima dell'approvazione del PRAE o al di fuori dei bacini estrattivi delimitati dal PRAE approvato;
 - b) ad una volta e mezza del valore venale del materiale escavato, qualora trattasi di materiali escavati, senza autorizzazione, all'interno di bacini estrattivi delimitati dal PRAE approvato.>>.]

[Art. 11

1. L'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è sostituito dal seguente:

<<Art. 20 sanzioni per violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione

1. La violazione delle condizioni e prescrizioni stabilite dall' autorizzazione, fatte salve eventuali altre sanzioni disposte da leggi statali o regionali e quanto disposto dal successivo articolo 21, è soggetta alla sanzione pecuniaria

amministrativa del pagamento di una somma di denaro:

- a) pari al valore venale del materiale escavato in eccedenza rispetto all' autorizzazione, senza ammissione al pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1;
- b) da lire 3 milioni a lire 20 milioni per il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di restituzione ambientale;
- c) da lire 1 milione a lire 5 milioni per ogni altra infrazione alle disposizioni contenute nell'autorizzazione.

2. Allorché i titolari delle autorizzazioni si sottraggono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli o non forniscano i dati e le notizie richiesti dagli organi di vigilanza, i medesimi sono soggetti alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni.

3. I valori venali dei materiali escavati ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge vengono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, e sono aggiornati almeno ogni due anni.>>.]

[Art. 12

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le nuove autorizzazioni, salvo quanto previsto all' articolo 4, sono soggette, oltre al rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, ai seguenti vincoli:

- a) qualora l'attività abbia una durata superiore ad anni cinque, il relativo progetto deve prevedere lo sfruttamento per lotti;
- b) l'esame tecnico del progetto è demandato alla Sezione terza del Comitato tecnico regionale;
- c) l'autorizzazione deve prevedere espressamente:
 - 1) che il materiale escavato, limitatamente alle sabbie ed alle ghiaie, debba venir utilizzato o lavorato a mezzo di impianti fissi prevalentemente nel territorio regionale;
 - 2) che il rilascio di eventuali proroghe sia ammesso esclusivamente qualora la relativa istanza sia presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione.]

[Art. 12 bis ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive

1. I movimenti di terra relativi alla costruzione di opere pubbliche e private non sono soggetti alla normativa in materia di attività estrattive.

2. Analoga esclusione vale per gli altri movimenti di terra ed in particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche.

3. Qualora le attività di cui al precedente comma avvengano con utilizzazione dei materiali per gli scopi ivi individuati, anche se secondari, acquistano il carattere di attività di cava e vengono assoggettate alla relativa normativa.

4. Sono escluse dalla regolamentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 le pratiche che prevedono l'asportazione di materiale litoide grossolano disseminato sulle parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali, nonché le pratiche che prevedono, sulle parti di territorio medesime, movimenti di terra che comportano una modifica dello strato superficiale non superiore ai limiti individuati dalle leggi regionali di settore disciplinanti la specifica attività agricola o forestale.]

[Art. 13

1. In attuazione a quanto previsto dall' articolo 2, comma 6, del DL 9 settembre 1988, n. 397, convertiti, con modificazioni, con legge 9 novembre 1988, n. 475, i residui derivanti da processi di lavorazione di materiali di cava, rientranti tra i materiali inerenti di natura lapidea, indicati nell' allegato 1 del decreto interministeriale 26 gennaio 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 30 del 6 febbraio 1990, recante l' individuazione delle materie prime secondarie, sono esclusi dall' ambito di applicazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti se la loro destinazione finale è conforme a quanto previsto dal citato allegato 1.

2. I soggetti che intendono svolgere le attività di stoccaggio, trasporto e trattamento o riutilizzo dei residui di cui al comma 1, devono inviare alla Provincia territorialmente competente, prima della data di inizio dell'attività, una relazione esplicativa sull' attività da svolgere, con i dati sulla quantità e tipologia dei residui movimentati.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere rinnovata in caso di modifica delle informazioni in essa contenute.

4. In analogia con l'esclusione operata dall' articolo 3, comma 5, del DL n. 397 del 1988, convertito, con modificazioni, con legge n. 475 del 1988, i soggetti di cui al comma 2 sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico, nonché dalla compilazione della bolla di accompagnamento per il trasporto.

5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Regione e alle Province territorialmente competenti, i dati relativi ai residui movimentati. La comunicazione deve avvenire utilizzando le schede vigenti per lo smaltimento di rifiuti e deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda.]

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 13 integrazione alla legge regionale n. 25 del 1992

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25 è aggiunto il seguente articolo:

<<Art. 12 bis ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive

1. I movimenti di terra relativi alla costruzione di opere pubbliche e private non sono soggetti alla normativa in materia di attività estrattive.

2. Analoga esclusione vale per gli altri movimenti di terra ed in particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche.

3. Qualora le attività di cui al precedente comma avvengano con utilizzazione dei materiali per gli scopi ivi individuati, anche se secondari, acquistano il carattere di attività di cava e vengono assoggettate alla relativa normativa.

4. Sono escluse dalla regolamentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 le pratiche che prevedono l'asportazione di

materiale litoide grossolano disseminato sulle superfici destinate alle attività agricole.>>]

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 7 sospensione del rilascio di autorizzazioni per attività estrattive

1. In attesa della definizione quantitativa e qualitativa delle attività estrattive autorizzabili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente al settore delle attività estrattive di sabbie e ghiaie, i provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come richiamato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 25/1992, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale, sono sospesi fino all'adozione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai provvedimenti autorizzativi ricadenti negli articoli 1 e 4 della legge regionale 25/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.]

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 27

1. I movimenti di terra relativi alla realizzazione di discariche rientrano nella previsione di cui al comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, come aggiunto dall'articolo 13 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38, solamente quando gli stessi non superano la quantità di 30.000 mc. e l'autorità autorizzante abbia accertato l'impossibilità dell'utilizzo di aree già scavate o di avvallamenti esistenti.]

- Il testo dell'articolo 9 e dell'articolo 52 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 9 modifica dell'articolo 7 della legge regionale 16/1996

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, la parola <<procedimenti>> è sostituita dalla parola <<provvedimenti>>.]

[Art. 52 norme integrative della legge regionale 25/1992

1. Per le cave di pietra ornamentale sottoposte a regime transitorio di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, ad esclusione di quelle a valenza storica, la garanzia finanziaria di cui all'articolo 12 ter, comma 5, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come introdotto dall'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, può, a richiesta dell'interessato, essere fissata con riferimento alla risistemazione della superficie effettivamente interessata dalle escavazioni e non ancora recuperata in modo definitivo dal punto di vista ambientale.
2. L'istanza di cui al comma 1, da presentarsi alla Direzione regionale dell'ambiente entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve riportare:
 - a) il riferimento specifico al decreto autorizzativo sottoposto al regime di cui all'articolo 4 della legge regionale 25/1992;
 - b) gli estremi dell'eventuale decreto di riconferma, se già emesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 25/1992;
 - c) l'indicazione quantitativa in metri quadrati della superficie massima interessata o che si intende interessare dalle escavazioni e non ancora recuperata dal punto di vista ambientale in modo definitivo, cui fare riferimento per la determinazione della garanzia finanziaria.
3. Non sono ammesse attività, siano esse estrattive siano di recupero ambientale, se non quelle legate all'ordinaria manutenzione, su superfici che eccedono la quantificazione fissata dall'atto autorizzativo a seguito dell'istanza di cui al comma 2.
4. Ogni attività, anche se ricompresa all'interno del limite autorizzato ma che coinvolga una superficie maggiore di quella richiesta e autorizzata ai sensi del presente articolo, è da considerarsi come eseguita al di fuori dei limiti autorizzati e sottoposta quindi al regime sanzionatorio di cui all'articolo 20 della legge regionale 35/1986 come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 25/1992.]

- Il testo dell'articolo 7 e degli articoli da 9 a 14 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 7 oneri di coltivazione o ricerca

1. A decorrere dall'1 luglio 1997 è introdotto un onere di coltivazione o di ricerca a carico del titolare dell'autorizzazione da versare annualmente al Comune sede dell'attività estrattiva, quale indennizzo dei disagi derivanti dall'esercizio della stessa, diversificato per le seguenti tipologie di materiali:
 - a) argilla;
 - b) pietre ornamentali;
 - c) calcari, materie prime per cementi artificiali, carbonato di calcio, materiali speciali e diversi;
 - d) sabbie e ghiaie.
2. L'ammontare di tale onere viene fissato con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, che può determinare che una quota parte dell'onere stesso sia versato dal Comune alla Regione a titolo di rimborsi spese per le attività svolte dalla Regione stessa ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35. Le somme introitate dalla Regione ai sensi del presente articolo sono destinate alla predisposizione, alla revisione, all'aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive, nonché alla realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologiche del territorio regionale.
3. L'onere di coltivazione è applicato sulla quantità di materiale escavato durante l'esercizio oggetto dello stato di

fatto di cui all'articolo 18 bis della legge regionale 35/1986, come aggiunto dall'articolo 10 della legge regionale 10/1994 e modificato dall'articolo 10 della presente legge e il relativo importo deve essere versato al Comune beneficiario entro lo stesso termine fissato per la presentazione dello stato di fatto medesimo. Il primo versamento va effettuato entro il 31 maggio 1998 in relazione all'attività svolta dall'1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

4. Qualora l'attività estrattiva arrechi disagio in modo sostanziale anche ai Comuni limitrofi a quello sede dell'intervento, l'Assessore regionale all'ambiente con proprio decreto, su motivata richiesta degli enti interessati, provvede alla ripartizione di una quota, non superiore al 40 per cento, dell'onere stesso fra i soggetti richiedenti.

5. Il ristoro economico per l'utilizzo del territorio è costituito dall'onere di coltivazione come regolamentato dai commi precedenti. I Comuni beneficiari possono, altresì, definire i rapporti con i titolari delle autorizzazioni mediante accordi relativi alla realizzazione o utilizzazione di infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità.

6. In caso di ritardato versamento dell'onere di coltivazione rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione dello stato di fatto, il titolare di autorizzazione è tenuto al versamento degli interessi legali calcolati sull'importo da versare. Qualora il ritardo superi i giorni trenta, l'autorizzazione si intende automaticamente decaduta.

7. Il Comune è tenuto a dare immediatamente notizia alla Direzione regionale dell'ambiente degli inadempimenti di cui al comma 6.

8. La garanzia finanziaria, di cui all'articolo 12 ter della legge regionale 35/1986, come aggiunto dall'articolo 7 della legge regionale 10/1994, costituisce anche copertura al mancato pagamento dell'onere di coltivazione nei termini e con le modalità previste dai commi 3 e 6. Per le garanzie finanziarie già prestate alla data di entrata in vigore della presente legge è stabilito il termine di 45 giorni dalla data medesima ai fini del loro adeguamento con l'estensione dei loro effetti ai sensi del presente comma, pena la sospensione dell'autorizzazione sino all'avvenuto adempimento.]

[Art. 9 modificazioni agli articoli 19 e 20 della legge regionale 35/1986

1. All'articolo 19, primo comma, della legge regionale 35/1986, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 25/1992, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) al doppio del valore venale del materiale escavato, con il limite minimo di due quinti del valore venale medesimo, qualora trattisi di materiali escavati, in assenza di autorizzazione, prima dell'approvazione del PRAE o al di fuori dei bacini estrattivi delimitati dal PRAE approvato;>>.

2. (ABROGATO)

3. All'articolo 19 della legge regionale 35/1986, il secondo comma è abrogato.

4. All'articolo 20 della legge regionale 35/1986, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 25/1992, la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<a) pari al valore venale del materiale escavato in eccedenza rispetto all'autorizzazione, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo;>>.]

[Art. 10 modificazioni all'articolo 18 bis della legge regionale 35/1986

1. All'articolo 18 bis della legge regionale 35/1986, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole <<evidenziare esplicitamente>> sono aggiunte le parole <<, qualora sussista tale circostanza, le quantità escavate in ciascun Comune interessato dall'attività autorizzata, nonché>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. La mancata ottemperanza a quanto previsto dal presente articolo comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni. Contestualmente all'avvio del procedimento sanzionatorio la Direzione regionale dell'ambiente fissa un termine perentorio per la presentazione del precitato stato di fatto, pena la decadenza di diritto del provvedimento autorizzativo.>>.]

[Art. 11 applicazione transitoria delle sanzioni

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 25/1992, alle violazioni degli articoli 18 bis, 19 e 20 della legge regionale 35/1986, commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli medesimi, come modificati dagli articoli 9 e 10.

2. In via transitoria per le infrazioni di cui al comma 1, già accertate prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stato effettuato, alla data medesima, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, il relativo pagamento in misura ridotta va effettuato entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.]

[Art. 12 interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 35/1986

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 35/1986, deve intendersi che per la determinazione del valore venale dei materiali escavati si fa riferimento all'intero volume, senza distinzione di tipologia, del materiale scavato.]

[Art. 13 interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 25/1992

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 25/1992, deve intendersi che la dichiarazione spontanea ivi prevista sostituisca ed assorba tutti gli atti del procedimento per l'accertamento delle violazioni previsto nel capo II della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.]

[Art. 14 modificazione all'articolo 27 della legge regionale 22/1996

1. All'articolo 27, comma 1, della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, dopo le parole <<realizzazione di discariche>>, le parole <<per materiali inerti>> sono abrogate.]

- Il testo dell'articolo 5 e dell'articolo 14 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 5 ambito di applicazione dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 22/1996 in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive

1. L'articolo 27, comma 1, della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive), come modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 21/1997, non trova applicazione, salvo che per le discariche di inerti, nei confronti degli enti pubblici, loro consorzi e delle società a capitale interamente pubblico.]

[Art. 14 ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive

1. Le disposizioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettera e bis), della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come aggiunta dall'articolo 8, comma l, della legge regionale 21/1997, non trovano applicazione per le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale 35/1986, come aggiunto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, sino alla data di avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione delle rispettive Sezioni del PRAE.]

- Il testo dei commi da 15 a 19 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18 disposizioni in materia di gestione faunistico-venatoria, di pesca nelle acque interne, di ambiente, di protezione civile e di parchi

- Omissis -

[15. All'articolo 16 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: <<L'autorizzazione può essere prorogata per una sola volta e per un periodo massimo di tre anni, anche in deroga all'articolo 15, primo comma, lettera e bis).>>.

16. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 35/1986 è inserito il seguente:

<<Art. 20 bis destinazione delle somme introitate per sanzioni

1. Le somme introitate dalla Regione ai sensi degli articoli 19 e 20 sono destinate al recupero e alla valorizzazione di aree degradate dall'attività estrattiva, nonché agli studi, alle ricerche e alla pianificazione regionale delle attività estrattive.>>.

17. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 35/1986 affluiscono all'unità previsionale di base 3.5.1302 <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative nel settore delle attività estrattive>> che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - al titolo III - categoria 3.5 - con riferimento al capitolo 997 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 22 - Servizio geologico - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione della disciplina in materia di attività estrattive>>.

18. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 20 bis, comma 1, della legge regionale 35/1986, come inserito dal comma 16, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 è istituita "per memoria" l'unità previsionale di base 4.4.22.2.1135 <<Spese per interventi mirati nel settore ambientale>> - alla funzione obiettivo n. 4 - programma 4.4 - rubrica n. 22 - spese d'investimento, con riferimento al capitolo 2445 (2.1.210.3.10.13) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio geologico - con la denominazione <<Spese per interventi di recupero e valorizzazione di aree degradate dall'attività estrattiva, nonché per studi, ricerche e pianificazione regionale delle attività estrattive>>.

19. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

<<2. L'ammontare di tale onere viene fissato con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, che può determinare che una quota parte dell'onere stesso sia versato dal Comune alla Regione a titolo di rimborsi spese per le attività svolte dalla Regione stessa ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35. Le somme introitate dalla Regione ai sensi del presente articolo sono destinate al recupero e alla valorizzazione di aree degradate dall'attività estrattiva, nonché agli studi, alle ricerche e alla pianificazione regionale delle attività estrattive.>>.]

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18 disposizioni modificative in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque dall'inquinamento e di attività estrattive

1. All'articolo 4, comma 7, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000), le parole <<sino al 31 dicembre 2002>> sono sostituite dalle parole <<sino al 31 dicembre 2004>>.

2. I procedimenti contributivi iniziati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 94, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono sospesi fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame, da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, delle disposizioni dell'articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), notificate alla Commissione stessa ai sensi della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato).

3. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 30/1987 è inserito il seguente:

<<Art. 8 bis procedure per la formazione e approvazione delle modifiche e integrazioni al Piano regionale in relazione a obblighi di legge

1. In relazione alla necessità di corrispondere a obblighi previsti da leggi statali o da direttive comunitarie, l'Amministrazione regionale provvede con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su parere della Commissione consiliare competente, alla modifica e integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

2. La modifica è adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente. Successivamente la Commissione consiliare competente si esprime sulla modifica adottata entro trenta giorni dalla sua ricezione, scaduti i quali si prescinde dal suo parere.

3. La modifica adottata è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Entro trenta giorni dalla pubblicazione le Province, i Comuni, le istituzioni e i cittadini possono far pervenire al Presidente della Regione il proprio parere.

4. Il Presidente della Regione approva la modifica, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con le eventuali variazioni apportate a seguito del parere della Commissione consiliare e degli altri enti e cittadini. Il decreto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.>>.

4. L'articolo 18 (Determinazione del prezzo di smaltimento) della legge regionale 30/1987 è abrogato.

5. All'articolo 18, comma 26, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), le parole <<e pernottamento>> sono sostituite dalle parole <<, pernottamento e lavanderia interna>>.

[6. All'articolo 20 (Sanzioni per violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione) della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), dopo il comma 3, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 21/1997, è aggiunto il seguente: <<3 bis. In caso di violazione delle condizioni o prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, sui luoghi dell'attività estrattiva, non possono inoltre essere rilasciate autorizzazioni o concessioni regionali, provinciali o comunali per qualsiasi attività edilizia, di cava, discarica o altro, fino al pagamento delle sanzioni e all'estinzione dei motivi di violazione.>>.]

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[**Art. 16** modifica all'articolo 20 della legge regionale 35/1986

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), è aggiunto il seguente:

<<3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis non si applicano nei casi in cui le autorizzazioni o concessioni prevedono la sistemazione ambientale dei luoghi e sono state richieste prima della contestazione della sanzione, nonché a condizione che sia stato effettuato il pagamento delle relative sanzioni.>>.]

- Il testo del comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale

- Omissis -

[16. All'articolo 20, comma 3 ter, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), le parole: <<sono state richieste prima della contestazione della sanzione, nonché>> sono soppresse.]

- Omissis -

- Il testo del comma 33 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 tutela dell'ambiente e assetto del territorio

- Omissis -

[33. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1997 n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), è sostituito dal seguente: <<5. Il ristoro economico per l'utilizzo del territorio è costituito dall'onere di coltivazione come regolamentato dai commi precedenti. I Comuni beneficiari possono, altresì, definire i rapporti con i titolari delle autorizzazioni mediante accordi relativi alla realizzazione o utilizzazione di infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità.>>.]

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 bis e dell'articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[**Art. 4 bis** collocazione di manufatti e impianti per la lavorazione e trasformazione di materiali inerti

1. Il progetto di riassetto ambientale dell'area autorizzata ai fini dell'attività estrattiva può prevedere la collocazione di manufatti e impianti per la lavorazione e trasformazione di materiali inerti già esistenti, anche in aree limitrofe e realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), fatte salve le disposizioni previste dalle leggi in materia di tutela ambientale e paesaggistica.]

[**Art. 7** sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 13/1998

1. L'articolo 5 della legge regionale 13/1998 è sostituito dal seguente:

<<Art. 5 ambito di applicazione dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 22/1996 in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive

1. L'articolo 27, comma 1, della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive), come modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 21/1997, non trova applicazione, salvo che per le discariche di inerti, nei confronti degli enti pubblici, loro consorzi e delle società a capitale interamente pubblico o delle società pubbliche partecipate minoritariamente da soggetti senza scopo di lucro.>>.]

- Il testo dell'articolo 68 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 68 inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 16/2008

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), è inserito il seguente:

<<Art. 4 bis collocazione di manufatti e impianti per la lavorazione e trasformazione di materiali inerti

1. Il progetto di riassetto ambientale dell'area autorizzata ai fini dell'attività estrattiva può prevedere la collocazione di manufatti e impianti per la lavorazione e trasformazione di materiali inerti già esistenti, anche in aree limitrofe e realizzati precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), fatte salve le disposizioni previste dalle leggi in materia di tutela ambientale e paesaggistica.>>.]

- Il testo degli articoli da 1 a 21 della legge regionale 19 maggio 2011, n. 6, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 1 modifiche all'articolo 1 della legge regionale 35/1986

1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Per attività di cava si intende l'attività di scavo, di primo trattamento delle sostanze minerali di cui al primo comma, nonché di risistemazione ambientale dell'area autorizzata.

1 ter. All'interno dell'area autorizzata ai fini dell'attività estrattiva, è vietato svolgere attività diverse da quelle di cui al comma 1 bis e non possono essere realizzati opere e manufatti non previsti nel progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale dei luoghi, autorizzato.

1 quater. All'interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è vietato l'esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali a eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali comprese le cave di pietra ornamentale in sotterraneo, così come in aree di falde acquifere.

1 quinquies. È escluso dall'ambito di applicazione della presente legge l'abbassamento dei terreni situati in zona agricola "E", effettuato con le seguenti modalità:

a) l'asporto, senza attività di scavo, del solo materiale litoide grossolano, costituito da ciottoli rocciosi di diametro superiore a sessanta millimetri, disseminato in superficie;

b) l'asporto di terra mista a materiale litoide che comporti una modifica qualitativa dello strato superficiale per una profondità non superiore a un metro e per un volume non superiore a 2.000 metri cubi.

1 sexies. I progetti delle attività di cui al comma 1 quinquies, lettera b), sono soggetti ad approvazione da parte del Comune competente per territorio, anche al fine di consentire il mantenimento della classificazione urbanistica in zona agricola "E" dei terreni interessati.

1 septies. Le attività di cui al comma 1 quinquies realizzate in difformità alle condizioni e ai limiti indicati nel comma medesimo sono soggette al procedimento autorizzatorio di cui alla presente legge.>>.]

[Art. 2 modifiche all'articolo 2 della legge regionale 35/1986

1. All'articolo 2 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Con regolamento regionale sono definiti:

a) i criteri per la predisposizione del progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale e delle relative varianti;

b) le modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione all'attività estrattiva e delle relative varianti;

c) la modulistica relativa agli adempimenti connessi alle attività estrattive e di polizia mineraria di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).

1 ter. Il regolamento di cui al comma 1 bis è emanato in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché secondo i criteri di partecipazione, pubblicità e informazione, anche mediante utilizzo di sistemi telematici e informatici, entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche), previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.>>.]

[Art. 3 modifica alla rubrica del Titolo II della legge regionale 35/1986

1. Alla rubrica del Titolo II della legge regionale 35/1986 le parole <<e programmi regionali di settore>> sono soppresse.]

[**Art. 4** sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 35/1986 e modifica all'articolo 37 della legge regionale 16/2002

1. L' articolo 3 della legge regionale 35/1986 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3 Piano regionale delle attività estrattive-PRAE

1. Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) costituisce atto di pianificazione e di programmazione, finalizzato a garantire il razionale ed equilibrato sfruttamento delle sostanze minerali di cui all'articolo 1 e le necessità di sviluppo economico della Regione, nel rispetto dei valori ambientali, della tutela del paesaggio e della difesa del suolo.

2. Il PRAE individua gli obiettivi e le azioni in materia di attività estrattive, nonché i criteri di controllo e di verifica della loro attuazione definendo, altresì, le modalità e i limiti entro i quali si svolge l'attività estrattiva delle sostanze minerali.

3. Il PRAE, anche articolato per sezioni relative a singole sostanze minerali, definisce:

a) gli aspetti geologici del territorio regionale;

b) le attività estrattive in corso;

c) le aree da destinare alle attività estrattive, in funzione della sostenibilità ambientale di nuovi insediamenti di tali attività sul territorio regionale;

d) la stima del fabbisogno delle sostanze minerali per un periodo definito, in considerazione dei volumi autorizzati ed effettivamente estratti ai sensi della presente legge, nonché prioritariamente delle estrazioni di materiale litoide dai corsi d'acqua di cui alla deliberazione della Giunta regionale prevista dall' articolo 37, comma 1 bis, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e della tendenza del mercato;

e) le prescrizioni, le modalità e i criteri volti ad assicurare la coltivazione delle sostanze minerali e la risistemazione ambientale dei luoghi, coerenti con un organizzato assetto del territorio.

4. La stima del fabbisogno di cui al comma 3, lettera d), è aggiornata con deliberazione della Giunta regionale almeno ogni due anni.>>.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per l'individuazione dei corsi d'acqua o di tratti dei medesimi, nei quali è necessaria l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui al presente articolo che prevedono l'estrazione e l'asporto del materiale litoide e sono indicati i corsi d'acqua o i tratti dei medesimi nei quali tali interventi sono interdetti.>>.]

[**Art. 5** sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 35/1986

1. L'articolo 5 della legge regionale 35/1986 è sostituito dal seguente:

<<Art. 5 formazione, approvazione ed efficacia del PRAE

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività estrattive, approva il progetto del PRAE.

2. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale, l'avviso di approvazione del progetto del PRAE è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati, nonché del termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale tale diritto può essere esercitato anche ai fini della presentazione di osservazioni scritte.

3. I Comuni sono individuati quali soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e per gli effetti dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 medesimo.

4. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute e, conseguentemente, adotta il PRAE, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.

5. Il PRAE è approvato con decreto del Presidente della Regione entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale 6/2011, previa deliberazione della Giunta regionale, ed è pubblicato sul sito web della Regione, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del PRAE è pubblicato, contestualmente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Il PRAE è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.>>.]

[**Art. 6** modifiche all'articolo 9 della legge regionale 35/1986

1. All' articolo 9 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

<<1 bis. Dalla data di adozione del PRAE di cui all'articolo 5, comma 4, non sono rilasciate autorizzazioni all'attività estrattiva in contrasto con le norme del Piano stesso.>>;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

<<3. Fino all'approvazione del PRAE, il rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva è, altresì, subordinato alla presentazione, da parte del soggetto istante dell'attestazione, rilasciata dal Comune territorialmente competente, di non contrastanza del progetto presentato con le previsioni degli strumenti di pianificazione comunale.>>;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

<<4. Dalla data di approvazione del PRAE e sino ad avvenuto adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale ai sensi dell'articolo 7, le istanze di autorizzazione all'attività estrattiva devono essere conformi alle previsioni del Piano stesso.>>.]

[Art. 7 modifica alla rubrica del Titolo III della legge regionale 35/1986

1. Alla rubrica del Titolo III della legge regionale 35/1986 le parole <<dei materiali di cava>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle sostanze minerali>>.]

[Art. 8 modifiche all'articolo 11 della legge regionale 35/1986

1. All' articolo 11 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le istanze di autorizzazione sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive con le modalità definite ai sensi dell'articolo 2, nonché ai Comuni territorialmente interessati.>>;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Ai fini dell'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di amministrazioni pubbliche in ordine ai progetti di coltivazione e risistemazione ambientale, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive può indire una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge regionale 7/2000.

1 ter. Le istanze di autorizzazione di cui al comma 1 sono corredate del titolo giuridico comprovante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva, nonché della dichiarazione con la quale il soggetto istante si impegna a mantenere tale disponibilità per la durata di esecuzione del progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale.>>;

c) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati con decorrenza dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1 bis, lettere a) e b);

d) i commi 5 e 6 sono abrogati.]

[Art. 9 modifiche all'articolo 12 ter della legge regionale 35/1986

1. All' articolo 12 ter della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1, che deve essere costituita con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), è determinata nel provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, in misura pari a una volta e mezza il costo dell'intervento di risistemazione ambientale esposto nel quadro economico del relativo progetto. L'importo della garanzia è adeguato ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Qualora il progetto di coltivazione e risistemazione ambientale sia articolato in lotti, la garanzia finanziaria può essere prestata per ogni singolo lotto e per la durata di cui al comma 2 e lo svincolo della garanzia è concesso con le modalità di cui al comma 3, a seguito dell'accertamento dell'avvenuta risistemazione ambientale dei singoli lotti, in misura proporzionale alle aree effettivamente recuperate.>>;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. Le imprese, che alla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2011, sono già autorizzate all'attività estrattiva possono, entro sessanta giorni dalla medesima data, chiedere di prestare la garanzia finanziaria per ogni singolo lotto, presentando alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive un'istanza recante gli estremi del provvedimento autorizzativo e l'indicazione del lotto interessato.>>;

d) il comma 5 è abrogato;

e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

<<5 bis. Le imprese in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, prestano una garanzia fidejussoria in misura pari al costo dell'intervento di risistemazione ambientale.

5 ter. Le imprese già autorizzate all'attività estrattiva, che ottengono la certificazione ambientale ISO 14001 o la registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 dopo l'entrata in vigore della legge regionale 6/2011, possono chiedere la rideterminazione della garanzia fidejussoria nella misura pari al costo dell'intervento di risistemazione ambientale.>>;

f) al comma 6 la parola <<individuato>> è sostituita dalla seguente: <<indicato>>.]

[Art. 10 sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 35/1986

1. L'articolo 13 della legge regionale 35/1986 è sostituito dal seguente:

<<Art. 13 convenzione con il Comune

1. I soggetti autorizzati e i Comuni territorialmente interessati stipulano, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, una convenzione nella quale:

a) sono indicati i tempi e i modi di attuazione del progetto di risistemazione ambientale di cui all'articolo 15, primo comma, lettera b);

b) è indicato l'ammontare della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 12 ter.>>.]

[Art. 11 modifica all'articolo 14 della legge regionale 35/1986

1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 35/1986 le parole <<Assessore regionale all'industria>> sono sostituite dalle seguenti: <<Assessore regionale competente in materia di attività estrattive>>.]

[Art. 12 modifiche all'articolo 15 della legge regionale 35/1986

1. All'articolo 15 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del primo comma le parole <<, a eventuale integrazione della convenzione di cui all'articolo 13,>> sono soppresse;

b) la lettera e bis) del primo comma è abrogata.]

[**Art. 13** modifica all'articolo 16 della legge regionale 35/1986

1. All'articolo 16 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole <<dell'Assessore regionale all'industria>> sono sostituite dalle seguenti: <<della struttura regionale competente in materia di attività estrattive>>;

b) al quarto comma le parole <<per un periodo massimo di tre anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<per un periodo da tre a cinque anni>> e le parole <<, anche in deroga all'articolo 15, primo comma, lettera e bis),>> sono soppresse.]

[**Art. 14** modifica all'articolo 17 della legge regionale 35/1986

1. Al primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 35/1986 le parole <<anche al di fuori delle aree dei bacini estrattivi individuate dal PRAE>> sono soppresse e le parole <<dell'Assessore regionale all'industria, sentito il Comitato regionale delle miniere e delle cave>> sono sostituite dalle seguenti: <<della struttura regionale competente in materia di attività estrattive>>.]

[**Art. 15** modifiche all'articolo 18 bis della legge regionale 35/1986

1. All'articolo 18 bis della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<31 maggio>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>;

b) al comma 3 le parole <<da lire un milione a lire cinque milioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 1.000 euro a 4.000 euro>>.

2. Le eventuali somme derivanti dal disposto di cui all'articolo 18 bis della legge regionale 35/1986, come modificato dal comma 1, lettera b), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1997 di nuova istituzione " per memoria " nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla mancata ottemperanza della trasmissione dello stato di fatto delle attività estrattive in esercizio>>.]

[**Art. 16** modifiche all'articolo 19 della legge regionale 35/1986

1. Al primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole <<, prima dell'approvazione del PRAE o al di fuori dei bacini estrattivi delimitati dal PRAE approvato>> sono soppresse;

b) la lettera b) è abrogata.]

[**Art. 17** modifiche all'articolo 20 della legge regionale 35/1986

1. All'articolo 20 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 le parole <<da lire 3 milioni a lire 20 milioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 3.000 euro a 18.000 euro>>;

b) alla lettera c) del comma 1 le parole <<da lire 1 milione a lire 5 milioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 1.000 euro a 6.000 euro>>;

c) al comma 2 le parole <<da lire 1 milione a lire 3 milioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 1.000 euro a 6.000 euro>>;

d) al comma 3 bis dopo le parole <<motivi di violazione>> sono aggiunte le seguenti: <<Il direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive può autorizzare, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, l'eventuale variante al progetto di risistemazione ambientale finalizzata all'estinzione dei motivi di violazione>>;

e) il comma 3 ter è sostituito dal seguente:

<<3 ter. Nel caso in cui, avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa venga proposto ricorso in opposizione ai sensi dell' articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e il giudice di primo grado sospenda l'esecutività del provvedimento impugnato, il pagamento della sanzione previsto dal comma 3 bis può essere sostituito dalla prestazione a favore dell'Amministrazione regionale di garanzia fideiussoria ai sensi della legge 348/1982 in misura pari a quella della sanzione comminata.>>;

f) dopo il comma 3 ter è aggiunto il seguente:

<<3 quater. In conformità all'esito del giudizio di primo grado, la garanzia fideiussoria è escussa dall'Amministrazione regionale, entro sessanta giorni dalla notifica della relativa sentenza al soggetto obbligato, ovvero è svincolata dall'Amministrazione regionale, entro sessanta giorni dalla notifica della relativa sentenza a cura del ricorrente.>>.

2. Le eventuali somme derivanti dal disposto di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 35/1986, come modificati rispettivamente dall'articolo 16, comma 1, e dal comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 997 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.]

[**Art. 18** modifica all'articolo 22 della legge regionale 35/1986

1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge regionale 35/1986 le parole <<Direzione regionale dell'industria>> sono sostituite dalle seguenti: <<struttura regionale competente in materia di attività estrattive>>.]

[**Art. 19** modifiche all'articolo 7 della legge regionale 21/1997

1. All'articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo

in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. A decorrere dall'1 luglio 1997 è introdotto un onere di coltivazione o di ricerca a carico del titolare dell'autorizzazione da versare annualmente al Comune sede dell'attività estrattiva, quale indennizzo dei disagi derivanti dall'esercizio della stessa, diversificato per le seguenti tipologie di materiali:

a) argilla;

b) pietre ornamentali;

c) calcari, materie prime per cementi artificiali, carbonato di calcio, materiali speciali e diversi;

d) sabbie e ghiaie.>>];

b) al comma 2 le parole <<al recupero e alla valorizzazione di aree degradate dall'attività estrattiva, nonché agli studi, alle ricerche e alla pianificazione regionale delle attività estrattive>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla predisposizione, alla revisione, all'aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive, nonché alla realizzazione di interventi di sistemazioni idrogeologiche del territorio regionale>>;

c) al comma 3 dopo le parole <<e modificato dall'articolo 10 della presente legge>> sono inserite le seguenti: <<con esclusione delle pietre ornamentali per le quali l'onere di coltivazione è applicato al solo materiale commerciato>>].

[Art. 20 abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 4, 6, 6 bis, 8, 10, 12 bis e 18 della legge regionale 35/1986;

b) i commi 2, 3 e 4 dell' articolo 12 bis della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25 (Norme transitorie in materia di autorizzazioni alle attività estrattive; modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 ed ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive; norme concernenti le materie prime secondarie derivanti da processi di lavorazione di materiali di cava e per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente);

c) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e di riserve naturali regionali);

d) il comma 37 dell'articolo 3 e il comma 68 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).]

[Art. 21 norma transitoria

1. I procedimenti in materia di attività estrattiva in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione della normativa previgente.]

- Il testo del comma 55 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 interventi in materia di ambiente, energia, montagna, protezione civile

- Omissis -

[55. Alla lettera b) del comma 1 quinquies dell'articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), dopo le parole <<materiale litoide>> sono aggiunte le seguenti: <<o del solo materiale litoide grossolano costituito da ciottoli rocciosi,>>.]

- Omissis -

- Il testo del comma 120 dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 finalità 3 - gestione del territorio

- Omissis -

[120. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), le parole <<o delle società pubbliche partecipate minoritariamente da soggetti senza scopo di lucro>> sono soppresse.]

- Omissis -

- Il testo degli articoli da 193 a 201 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 193 modifica all'articolo 1 della legge regionale 35/1986

1. Al comma 1 ter dell'articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Nel rispetto della normativa sulla sicurezza in cava sono ammesse attività di manutenzione idrogeologica e vegetazionale, nonché usi temporanei senza fine di lucro; tali attività e tali usi sono comunicati alla Regione al fine del loro coordinamento con l'attività estrattiva.>>.]

[Art. 194 modifica all'articolo 7 della legge regionale 35/1986

1. Al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 35/1986, le parole <<di cui al precedente articolo 4, primo comma, punto 6),>> sono soppresse.]

[**Art. 195** inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 35/1986

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 35/1986 è inserito il seguente:

<<Art. 9 bis

(Varianti non sostanziali al progetto di coltivazione)

1. Le varianti ai progetti di coltivazione autorizzati ai sensi dell'articolo 9 sono ritenute non sostanziali:

a) qualora, rispetto al progetto autorizzato, non prevedano:

1) aumento del perimetro;

2) aumento della superficie;

3) aumento dei volumi;

4) aumento della durata temporale, a eccezione della proroga di cui all'articolo 16, comma 4;

5) modifiche alle condizioni di sicurezza;

b) qualora non siano da sottoporre a:

1) verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale;

2) valutazione d'impatto ambientale;

3) valutazione d'incidenza;

4) autorizzazione-paesaggistica;

5) parere di salvaguardia idrogeologica o forestale.

2. La domanda di autorizzazione all'esecuzione del progetto delle varianti di cui al comma 1, corredata della documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1 bis, lettera b), è presentata alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

3. L'esecuzione del progetto relativo alle varianti di cui al comma 1 è subordinata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, all'autorizzazione del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.>>.]

[**Art. 196** modifica all'articolo 11 della legge regionale 35/1986

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 35/1986 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. La modifica di destinazione urbanistica della zona in cui è situata l'area autorizzata ai fini dell'attività di cava, nonché la revoca o la decadenza o la scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva non fanno venir meno l'obbligo di eseguire il progetto di risistemazione ambientale di cui al comma 3, e la relativa garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'articolo 12 ter.>>.]

[**Art. 197** modifiche all'articolo 12 ter della legge regionale 35/1986

1. All'articolo 12 ter della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole <<e per la durata di cui al comma 2>> sono soppresse;

b) il comma 5 ter è sostituito dal seguente:

<<5 ter. Le imprese già autorizzate all'attività estrattiva, in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, possono chiedere la rideterminazione della garanzia fideiussoria nella misura pari al costo dell'intervento di risistemazione ambientale.>>.]

[**Art. 198** modifica all'articolo 16 della legge regionale 35/1986

1. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 35/1986 è sostituito dal seguente:

<<4. L'autorizzazione può essere prorogata per una sola volta e per un periodo da tre a cinque anni. In via eccezionale, previa richiesta da inoltrarsi alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), i soggetti titolari di autorizzazione in essere prorogata in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 6/2011 possono chiedere l'adeguamento dei termini di scadenza dell'autorizzazione medesima alla durata massima di proroga ammessa.>>.]

[**Art. 199** inserimento dell'articolo 18 ter nella legge regionale 35/1986

1. Dopo l'articolo 18 bis della legge regionale 35/1986 è inserito il seguente:

<<Art. 18 ter

1. Nelle more dell'emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, in relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo 152/2006 se il produttore dimostra:

a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;

b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, del decreto legislativo 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;

c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere di cui all'allegato 3 del decreto del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161/2012.

2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), all'Autorità che ha approvato o ha autorizzato l'intervento, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può superare un anno, salvo motivate proroghe, dalla data di produzione, fermo restando che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.

3. Il produttore deve in ogni caso confermare a detta Autorità che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali o successive variazioni che dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, idonea a integrare l'originaria dichiarazione.

4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7 bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).>>.]

[**Art. 200** modifiche all'articolo 20 della legge regionale 35/1986

1. All'articolo 20 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<a) pari al valore venale del materiale scavato in eccedenza o in difformità a quanto individuato negli elaborati progettuali autorizzati, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo;>>;

b) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

<<a bis) pari alla metà del valore venale scavato in difformità a quanto individuato negli elaborati progettuali autorizzati, per la parte che eccede il 2 per cento delle misure progettualmente definite, ma nel rispetto del quantitativo complessivamente autorizzato, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo;>>.]

[**Art. 201** modifiche all'articolo 22 della legge regionale 35/1986

1. All'articolo 22 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole <<degli Uffici del distretto minerario di Trieste e>> sono soppresse e le parole <<Ispettorati ripartimentali delle foreste>> sono sostituite dalle seguenti: <<Ispettorati agricoltura e foreste>>;

b) al terzo comma le parole <<Direzione regionale dell'industria>> sono sostituite dalle seguenti: <<struttura competente in materia di attività estrattive>>.]

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 146

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 20 maggio 2016;

- assegnato alla IV Commissione permanente il 23 maggio 2016;

- esaminato dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 26 maggio 2016, del 9, 14 e 15 giugno 2016 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza dei consiglieri Boem e Lauri, di minoranza, dei consiglieri Revelant e Sergio;

- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute del 6 e 7 luglio 2016 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche.

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 8234/P dd. 12 luglio 2016.

16_SO32_1_DDS_CACCIA RIS ITT_1897_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 13 luglio 2016, n. 1897

Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Artt. 32-35 Reg. (UE) 1303/2013, artt. 60-63 Reg. (UE) 508/2014.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione del “Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020”;

VISTO il DM 1622 del 16 febbraio 2014 recante, tra l'altro, l'individuazione dell'Autorità di gestione del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020;

VISTO il DM 25934 del 16 dicembre 2014 recante individuazione dell'Autorità di certificazione e dell'Autorità di Audit del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020;

VISTA la L. 29 dicembre 1990, n. 428 concernente “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1990” che all'art. 4, comma 3 prevede che i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie siano adottati d'intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

STABILITO che l'Autorità di gestione designata all'attuazione del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 è la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero e che la stessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 123 del regolamento (CE) 1303/2013, ha individuato le Amministrazioni delle Regioni e Province Autonome, ad esclusione della Regione Valle D'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano, quali Organismi Intermedi a cui delegare la gestione e l'attuazione di specifiche misure finanziate dal Programma;

VISTO il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;

VISTO l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano che assegna alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'importo di cofinanziamento del Fondo europeo di € 8.957.579 pari al 3,10% della quota parte di risorse attribuite alle Regioni;

VISTO l'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari marittimi (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, sancito nella seduta del 9 giugno 2016 con intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, repertorio atti n. 102 del 9 giugno 2016, che in particolare:

- approva il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato, Regioni) rispettivamente per priorità e misura, con evidenza della quota parte di risorse finanziarie attribuite alla competenza dell'Amministrazione centrale e della quota parte di risorse attribuite alle Amministrazioni regionali demandando al Tavolo istituzionale tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedie l'approvazione dei Piani finanziari articolati per anno e per priorità /misura, al lordo e al netto della riserva di efficacia;
- identifica le funzioni dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione e le modalità di delega della stessa agli Organismi intermedi;
- definisce le funzioni del Tavolo istituzionale tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi;
- elenca le misure a competenza esclusiva degli Organismi intermedi e dello Stato e le misure condivise tra Organismi intermedi e lo Stato;
- attribuisce le risorse complessive a ciascun Organismo intermedio in applicazione della percentuale di riparto indicata nell'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per un totale complessivo;

VISTO il capitolo 11 “Modalità di attuazione” del Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020, ed in particolare il paragrafo 11.2 che prevede l'istituzione di un Tavolo istituzionale tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi per garantire adeguata omogeneità di indirizzi tra i diversi soggetti impegnati nell'implementazione del Programma, assicurando il coordinamento strategico ed operativo tra gli interventi attuati a livello centrale e regionale e discutendo periodicamente il suo avanzamento al fine di

valutare i correttivi strategici opportuni;

STABILITO che il Comitato di Sorveglianza del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, istituito a norma dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ha approvato, entro i termini previsti dall'articolo 113, lettera a) del regolamento (CE) n. 508/2014, i criteri di selezione per la concessione degli aiuti per tutte le misure di intervento previste dal Programma ed, in particolare, con riferimento alle misure di competenza degli Organismi intermedi specificate nell'elenco di cui all'Allegato 2 dell'Accordo multiregionale;

PRESO ATTO dei documenti di indirizzo e attuazione uniforme relativi alle misure per lo "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura (CLLD - Community Local Led Development)" approvati in sede di Tavolo istituzionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1096 del 17 giugno 2016 che, in particolare, approva il piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativamente alle quote di compartecipazione UE, Stato e Regione al Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, suddivise per annualità, e di dare attuazione alle misure di competenza regionale attribuite dall'Amministrazione centrale alle Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, nell'ambito dell'Accordo Multiregionale, con le risorse finanziarie per l'annualità 2016;

PRECISATO che, ai fini dell'avvio degli interventi e in via preliminare, le risorse finanziarie afferenti alle misure di competenza degli Organismi intermedi si intendono attribuite a ciascun di essi in applicazione della percentuale di riparto indicata nell'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e che l'approvazione dei piani finanziari dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni delle Regioni e Province autonome, articolati per anno e per priorità/misura, al lordo e al netto della riserva di efficacia dell'attuazione è demandato al Tavolo istituzionale, ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo Multiregionale;

PRESO ATTO che i termini di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo sono fissati dall'articolo 33, comma 4 del regolamento (CE) 1303/2013 entro due anni dalla data di approvazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020, e pertanto entro la data del 29 ottobre 2016;

CONSIDERATA pertanto l'urgenza di avviare l'attuazione delle misure di "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura (CLLD - Community Local Led Development)" nell'ambito della programmazione degli interventi regionali FEAMP 2014-2020;

RITENUTO che, nelle more dello stanziamento delle risorse finanziarie a bilancio per l'anno 2016 per le quali sono state avviate le procedure amministrative di assegnazione ai capitoli di spesa del bilancio per gli anni 2016 -2018 e nei limiti attuali delle risorse finanziarie attribuite all'Amministrazione regionale dall'Accordo Multiregionale per l'attuazione delle misure di "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura (CLLD - Community Local Led Development)", sono attribuiti 2,6 milioni di euro;

STABILITO che il Servizio caccia e risorse ittiche è Autorità di Gestione dell'Organismo intermedio FVG per l'attuazione delle misure di propria competenza nell'ambito del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

VISTA il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 "Legge di stabilità 2016";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 "Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2646 del 29 dicembre 2015 "L.R. 26/2015, art. 5 - Approvazione del bilancio finanziario gestionale 2016";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2658 del 30 dicembre 2014 concernente Lr 21/2007, art 28 - Approvazione del programma operativo di gestione 2015 e successive variazioni;

DECRETA

Per quanto in premessa

Art. 1

Di dare attuazione alle misure di "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura (CLLD - Community Local Led Development)" nell'ambito della programmazione degli interventi regionali FEAMP 2014-2020 con le risorse finanziarie attribuite all'Amministrazione regionale dall'Accordo Multiregionale per l'attuazione delle medesime per un importo di 2.6 milioni di euro.

Art. 2

Di approvare "Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipati-

vo (CLLD - Community Local Led Development) Art. 32-35 Reg. (UE) 1303/2013, art.60-63 Reg. (UE) 508/2014", Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della Regione www.regione.fvg.it.

per Il Direttore di Servizio
IL DIRETTORE CENTRALE:
dott. Francesco Miniussi

16_SO32_1_DDS_CACCIA RIS ITT_1897_2_ALL1

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Allegato A



UNIONE EUROPEA



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it agricoltura@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

**AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO (C.L.L.D. – *Community, Local Led Development*)
Art. 32-35 Reg. (UE) 1303/2013, art.60-63 Reg. (UE) 508/2014**

1 Premessa

1.1 Normativa e documentazione di riferimento

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione;
- Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all'art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013);
- Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;
- Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;
- Strategia Europa 2020 COM (2010)2020;
- Le linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498;
- Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione "CLLD nei Fondi Strutturali di Investimento Europei" giugno 2014;
- Linee Guida della Commissione Europea su "gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori locali" agosto 2014;
- Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 F1;
- Piano Strategico Nazionale pluriennale per l'acquacoltura in Italia 2014-2020;
- Piano d'azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;
- Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca nell'ambito del Programma Operativo ITALIA FEAMP 2014 – 2020. Repertorio atti n. 102/CSR del 9 giugno 2016.

1.2 Oggetto e finalità dell'avviso

Il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione C(2015) 8452 F1 del 25 novembre 2015, prevede l'attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito CLLD – *Community Local Led Development*) previsto dagli artt. 32-35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 60-63 del Reg. (UE)

Allegato A

n. 508/2014.

Oggetto del presente avviso è la selezione delle candidature alle strategie CLLD ai sensi dell'art 33 Reg. (UE) n.1303/2013 e dell'art. 60 del Reg. (UE) n. 508/2014.

Mediante il CLLD si intendono sostenere le Strategie di Sviluppo Locale (di seguito SSL) attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva del partenariato locale pubblico e privato, la programmazione dal basso, la progettazione integrata territoriale e l'integrazione multisettoriale degli interventi e la messa in rete dei partenariati locali.

L'obiettivo generale dell'operazione è la realizzazione di strategie locali atte a:

- migliorare l'implementazione delle politiche a favore delle zone di pesca ed acquacoltura e, in particolare, di quelle che si stanno spopolando;
- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
- promuovere la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo, contribuendo a rafforzare il dialogo tra società civile e istituzioni locali;
- promuovere il coordinamento tra politiche, strumenti di *governance* e procedure per accedere ai finanziamenti comunitari.

Le strategie di sviluppo locale vengono attuate dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca (di seguito FLAG - Fishery Local Action Group) attraverso Piani di Azione locale (di seguito PdA) che dovranno concentrarsi prioritariamente su un massimo di tre ambiti tematici, coerentemente con l'Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Europea.

Con il presente avviso, l'Amministrazione regionale invita i soggetti di cui al successivo punto 2 a presentare una domanda per la selezione di una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo sulla base dello schema di cui all'Allegato 1.

2 Condizioni di partecipazione

2.1 Soggetti richiedenti

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è gestito da Gruppi di azione locale composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati (art. 32, par. 2, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013), che presentino le caratteristiche di cui ai successivi punti 2.2, 2.3 e 2.4 del presente Avviso.

In conformità all'art. 61 del Reg. (UE) n. 508/2014, ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all'art. 32, par. 2, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, sono designati gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG).

Possono presentare la propria candidatura i soggetti già costituiti in partenariato.

2.2 Composizione del FLAG

Il FLAG, ai sensi dell'art. 61, par. 3, lett. a) e b) del Reg. (UE) n. 508/2014, deve rispecchiare ampiamente l'asse principale della loro strategia e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile e deve garantire una rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell'acquacoltura e/o del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e di acquacoltura.

La rappresentatività deve essere rispettata sia nella costituzione della compagine del partenariato, sia nella composizione degli organi decisionali (Consiglio di Amministrazione, consiglio direttivo, assemblee). Al fine di garantire la rappresentatività dei partenariati, né le autorità pubbliche, né alcun gruppo di interesse può rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto nell'ambito degli organi decisionali, ai sensi dell'art. 32, par. 2, lett. b) del Reg. (UE) n.1303/2013.

Ai sensi dell'art. 34 par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, i FLAG scelgono al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie oppure si riuniscono in una struttura comune legalmente costituita.

Allegato A**2.3 Area territoriale**

L'area territoriale interessata dalla strategia, nella quale dovranno operare i soggetti richiedenti, deve, come requisito minimo, costituire un insieme omogeneo sotto il profilo geografico, economico e sociale, con una popolazione residente che rispetti i limiti definiti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e dall'Accordo di Partenariato.

La continuità geografica, seppure può essere un fattore determinante per il successo, non è un requisito obbligatorio purchè siano rispettati i requisiti di cui sopra. Le diverse parti che compongono il FLAG devono essere omogenee in quanto partecipano congiuntamente a determinate attività, o hanno in comune determinate minacce o opportunità, e non necessariamente in termini di continuità fisica.

Ai sensi dell'articolo 33 (6) del Reg. UE n. 1303/2014, l'area deve avere una popolazione compresa tra 10.000 e 150.000 abitanti.

L'Accordo di Partenariato ha previsto la possibilità di derogare al limite superiore e comunque fino a un massimo di 200 mila abitanti, in caso di:

1. territori ad alta densità di popolazione (superiore a 150 abitanti/kmq);
2. territori che superano i 150 mila abitanti inclusivi di aree omogenee dal punto di vista socioeconomico, ovvero che richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione delle SSL attuate con l'intervento dei Fondi.

Nella domanda da presentare dovrà essere pertanto incluso l'elenco dei Comuni e le zone censuarie ricadenti nell'area interessata e la relativa popolazione residente (dati relativi alla densità demografica della zona interessata) e fornita una breve descrizione dell'area geografica, indicando, secondo il modello di cui all'Allegato 1, le informazioni necessarie per la verifica dei requisiti previsti. Laddove un partenariato intenda richiedere l'applicazione della deroga prevista dall'Accordo di Partenariato, dovrà specificarlo nella domanda e fornire adeguata motivazione che definisca l'omogeneità dell'area complessiva proposta.

Ai fini del calcolo della popolazione, si intende la popolazione residente in base all'ultimo censimento ISTAT.

Inoltre, al fine di garantire la coerenza con la strategia del Programma, l'area deve rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:

- **Aspetti legati all'importanza delle attività di pesca e acquacoltura:**

- I. il rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2%;
- II. presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante;

- **Aspetti legati al declino economico e sociale dell'area:**

- III. una riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2007, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del 2007;
- IV. densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale;
- V. tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale.

Ciascun territorio a livello comunale può ricadere nell'area di riferimento di una sola strategia di sviluppo locale.

La selezione delle aree avverrà nel rispetto dei criteri per la selezione delle aree stabiliti dal PO FEAMP (par.5.1.2).

2.4 Evidenza delle capacità gestionali

Il FLAG deve dimostrare di disporre di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata, con particolare riguardo alla sostenibilità amministrativa della struttura organizzativa gestionale nonché all'adeguatezza, in

Allegato A

termini qualitativi e quantitativi, delle risorse umane per la gestione delle attività previste.

Pertanto, nella domanda da presentare il FLAG deve esplicitare il numero di risorse umane interne ed esterne, le modalità organizzative interne e le modalità di coinvolgimento della comunità locale in termini di eventi, strumenti e metodologie innovative, azioni di comunicazione ed informazione.

Il FLAG deve possedere delle strutture organizzative adeguate che comprendano almeno le seguenti figure professionali:

- Direttore, con esperienza professionale di almeno 10 anni, di cui almeno 5 con funzioni di direzione e coordinamento;
- Responsabile amministrativo finanziario (RAF), con esperienza professionale di almeno 5 anni nella gestione dei Fondi Comunitari, in attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione.

2.5 Costi ammissibili

La misura prevede il sostegno di attività strettamente correlate alla definizione, supporto ed attuazione della strategia di sviluppo locale.

In base all'art. 35 del Reg. UE n. 1303/2014, il sostegno dei Fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprende:

- a) i costi del sostegno preparatorio, consistente in sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
- b) l'esecuzione delle operazioni previste nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale;
- d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in:
 - costi operativi;
 - costi del personale;
 - costi di formazione;
 - costi relativi alle pubbliche relazioni;
 - costi finanziari;
 - costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione specifica della strategia;
- e) i costi di animazione connessi alla strategia.

Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui al paragrafo precedente non supera il 25 % della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Periodo di eleggibilità della spesa

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di cui al presente avviso, nonché quelle precedenti alla presentazione dell'avviso, fermo restando la coerenza con le previsioni del Programma Operativo ed il rispetto delle previsioni ex articolo 65 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Nel caso delle spese relative al sostegno preparatorio, per la verifica delle disposizioni in materia di periodo di eleggibilità della spesa, farà fede la data di presentazione della manifestazione di interesse di cui al successivo punto 3 del presente Avviso.

Contabilità separata

Le spese sostenute devono essere effettuate con modalità tracciabile e nel rispetto delle norme previste in materia di spese ammissibili ed in particolare dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, delle norme nazionali riferite a tutti i Fondi SIE, delle Linee guida sulle spese ammissibili del PO FEAMP.

L'acquisizione di personale esperto deve avvenire in base a procedure di evidenza pubblica alle quali deve essere data adeguata visibilità e sulla base di principi di trasparenza, competenza e non discriminazione, attraverso:

- acquisizione mirata di singoli apporti professionali, per prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata;
- assegnazione di incarichi per servizi a società/enti esterni.

La selezione del personale per la gestione amministrativa e finanziaria delle attività del FLAG può avvenire anche

Allegato A

avvalendosi di banche dati di esperti appositamente istituite dai FLAG o dai loro partner o dalle Amministrazioni regionali e la selezione dovrà essere effettuata in base a parametri oggettivi di competenza e di esperienza. Devono essere preventivamente indicati, già in fase di selezione, la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso della collaborazione.

Per evitare conflitti di interesse tali incarichi non potranno essere conferiti a componenti degli organi decisionali del partenariato.

Per l'acquisizione di beni e servizi, i partenariati sono tenuti ad adottare procedure, anche mediante specifici regolamenti interni, nel rispetto dei principi della normativa sugli appalti pubblici.

3 Sostegno preparatorio

Ai fini dell'erogazione del sostegno preparatorio ai sensi dell'art. 35, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, i soggetti richiedenti di cui al punto 2.1, dovranno presentare, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, una manifestazione d'interesse, redatta secondo il modello riportato in Allegato 3. Il riconoscimento delle spese relative al sostegno preparatorio è subordinato alla presentazione della manifestazione d'interesse e sarà assegnato esclusivamente alle strategie ritenute ammissibili dal Comitato di selezione istituito a norma dell'art. 33, par. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

- i) *iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;*
- ii) *studi dell'area interessata;*
- iii) *spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenze e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;*
- iv) *spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;*
- v) *sostegno a piccoli progetti pilota.*

Laddove il partenariato non sia ancora stato costituito entro i 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, la manifestazione di interesse potrà essere presentata dall'organismo di diritto pubblico, quale soggetto promotore del costituendo FLAG. In questo caso, in sede di istruttoria della SSL sarà verificata l'effettiva presenza del partner che ha presentato la manifestazione di interesse nella compagine del FLAG.

Il sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo presentata dal FLAG sia effettivamente finanziata.

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di cui al presente avviso, nonché quelle precedenti alla presentazione della domanda fermo restando la coerenza con le previsioni del programma operativo ed il rispetto delle previsioni ex articolo 65 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Le spese sostenute debbono essere effettuate con modalità tracciabile e nel rispetto delle norme previste in materia di spese ammissibili ed in particolare dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, delle norme nazionali riferite a tutti i Fondi SIE, delle Linee guida del PO FEAMP sulle spese ammissibili.

L'acquisizione di personale esperto deve avvenire in base a procedure di evidenza pubblica alle quali deve essere data adeguata visibilità e sulla base di principi di trasparenza, competenza e non discriminazione, attraverso:

- acquisizione mirata di singoli apporti professionali, per prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata;
- assegnazione di incarichi per servizi a società/enti esterni.

La selezione del personale può avvenire anche avvalendosi di banche dati di esperti appositamente istituite ai sensi della pertinente normativa e la selezione dovrà essere effettuata in base a parametri oggettivi di competenza e di esperienza. Devono essere preventivamente indicati, già in fase di selezione, la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso della collaborazione.

Per evitare conflitti di interesse, tali incarichi non potranno essere conferiti a componenti degli organi decisionali del partenariato.

Per l'acquisizione di beni e servizi, i partenariati sono tenuti ad adottare procedure, anche mediante specifici

Allegato A

regolamenti interni, nel rispetto dei principi della normativa sugli appalti pubblici.

4 Elementi per la definizione della Strategia di Sviluppo Locale**4.1 Strategia**

La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo deve contenere i seguenti elementi di cui all'art. 33 par. 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013:

- a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
 - b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
 - c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi. La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;
 - d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
 - e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
 - f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
 - g) il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun fondo SIE interessato.
- La strategia dovrà essere presentata utilizzando il modello di cui all'Allegato 2.

La strategia di sviluppo locale viene attuata dal FLAG attraverso Piani di Azione locale (PdA) e dovrà concentrarsi prioritariamente su un massimo di tre ambiti di intervento tra quelli indicati dall'Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Europea il 29.10.2014, da scegliere tra i seguenti:

- a) sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
- b) sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- c) turismo sostenibile;
- d) cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- e) valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- f) valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- g) accesso ai servizi pubblici essenziali;
- h) inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- i) legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
- j) riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- k) reti e comunità intelligenti;
- l) diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca.

Nel caso in cui vengano scelti più ambiti tematici, la strategia di sviluppo formulata deve dare conto della connessione tra i temi e non rappresentare una mera sommatoria di ambiti tematici.

La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo deve perseguire almeno uno degli obiettivi previsti dall'art. 63 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014:

- a) valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l'innovazione in tutte le fasi della filiera dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) sostenere la diversificazione, all'interno o all'esterno della pesca commerciale, l'apprendimento permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura;
- c) migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici;
- d) promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi la pesca, l'acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo;

Allegato A

e) rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di pesca locali e delle attività marittime.

Il FLAG selezionato dovrà presentare all'Amministrazione Regionale, entro il 2019, una revisione intermedia della strategia che tenga conto dei risultati fino ad allora conseguiti e dell'esito delle valutazioni svolte. Tale revisione dovrà riaggiornare l'analisi territoriale e ricalibrare gli obiettivi e le attività inizialmente previste, al fine di indirizzare efficacemente la strategia al raggiungimento dei risultati attesi.

4.2 Cronoprogramma

Nella Strategia il FLAG deve indicare la tempistica di riferimento per lo svolgimento delle attività previste, presentando, mediante un Diagramma di Gantt, una pianificazione coerente ed adeguata, al fine di stabilire la corretta successione delle azioni, in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target individuati nella strategia.

4.3 Dotazione finanziaria e intensità degli aiuti

In base alle soglie finanziarie per il FEAMP, definite dall'Accordo di Partenariato, la dotazione finanziaria pubblica complessiva (comunitaria e nazionale) della strategia presentata deve essere ricompresa tra 1 milione e 5 milioni di euro.

L'Amministrazione regionale, coerentemente con le risorse finanziarie assegnate per l'attuazione delle misure di propria competenza dall'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca nell'ambito del Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020, stabilisce una dotazione finanziaria pubblica complessiva (comunitaria e nazionale) di euro 2,6 milioni, salvo ulteriori risorse compatibili con il piano finanziario approvato in sede di tavolo istituzionale, per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale sul proprio territorio comprensiva dei costi del sostegno preparatorio e dei costi di esercizio e animazione.

Applicazione dell'intensità di aiuto alle operazioni ai sensi dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 508/2014.

1. sostegno preparatorio potrà essere riconosciuto un sostegno fino al 100% delle spese considerate ammissibili fino ad un importo massimo di € 40.000,00;
2. costi di gestione e animazione potrà essere riconosciuto un aiuto fino al 100% delle spese considerate ammissibili nella misura massima del 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;
3. attuazione della strategia di sviluppo locale potranno essere applicate le percentuali di intensità dell'aiuto pubblico della spesa totale ammessa per le seguenti tipologie di operazioni:

operazioni riconducibili alle misure di cui ai capi I, II e IV del regolamento (CE) n. 508/2014, ad esclusione degli articoli 66 e 67, alle condizioni e i massimali d'intervento fissati per le medesime;

- o fino a 50% della spesa totale ammessa, articolo 95 (1);
- o tra 50% e 100% della spesa totale ammessa per interventi che soddisfano a tutti i criteri stabiliti dall'articolo 95 (3), lettera a), punti i), ii) e iii) e forniscono l'accesso pubblico ai risultati;

operazioni specifiche del capo III del regolamento (CE) n. 508/2014

- o fino a 50% della spesa totale ammessa, articolo 95 (1);
- o fino a 80% della spesa totale ammessa per interventi connessi alla pesca artigianale (allegato 1 al regolamento);
- o fino al 75% della spesa totale ammessa per interventi attuati da O.P., Associazioni di O.P. o organizzazioni interprofessionali;

Allegato A

- o pari al 100% della spesa totale ammessa per beneficiario organismo di diritto pubblico, articolo 95 (2), lettera a);
- o tra 50% e 100% della spesa totale ammessa per interventi che soddisfano uno dei criteri stabiliti dall'articolo 95 (3), lettera a), punti i), ii) e iii) e forniscono l'accesso pubblico ai risultati

4. azioni di cooperazione e altre operazioni connesse all'attuazione della strategia

- o 50% della spesa totale ammessa per interventi che non soddisfano alcun criterio di cui all'articolo 95 (3), lettera a);
- o 80% della spesa totale ammessa per interventi che soddisfano il criterio relativo all'interesse collettivo di cui all'articolo 95 (3), lettera a), punto i) e forniscono l'accesso pubblico ai risultati;
- o 100% della spesa totale ammessa per interventi che soddisfano i criteri relativi al beneficiario collettivo e all'interesse collettivo di cui all'articolo 95 (3), lettera a), punto i) e ii) e forniscono l'accesso pubblico ai risultati.

In conformità all'art. 62 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 ed al PO FEAMP, il FLAG selezionato può chiedere all'Autorità di gestione il versamento di un anticipo. L'importo dell'anticipo è limitato al 50 % del contributo pubblico connesso alle spese di gestione e animazione.

5 Modalità di presentazione e selezione delle strategie**5.1 Presentazione delle domande**

Ai fini della partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso, la domanda deve essere redatta, pena l'esclusione, in conformità al modello riportato in Allegato 1.

La domanda dovrà essere inviata e corredata dei previsti allegati c/o la sede Regione – Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche, via Sabbadini, 31 – UDINE, entro le ore 13.00 del 28/09/2016.

La domanda dovrà contenere:

- 1) Il modello di domanda riportato in Allegato 1, pena l'esclusione, adeguatamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore della struttura di gestione del partenariato ovvero del soggetto capofila del partenariato;
- 2) documento di identità in corso di validità del dichiarante;
- 3) La strategia di sviluppo locale elaborata sulla base dell'Allegato 2.

I candidati devono, altresì, indicare nella domanda il proprio indirizzo, ai fini della eventuale ricezione della documentazione di gara, con specificazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica, ordinaria e certificata.

In riferimento al sostegno preparatorio, dovrà essere presentata separatamente una manifestazione di interesse, redatta sulla base del modello dell'Allegato 3, entro 20 gg dalla pubblicazione del presente Avviso.

5.2 Istruttoria

L'istruttoria verrà realizzata da un Comitato di Selezione istituito dall'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'art. 33 par. 3 del Reg.(UE) n. 1303/2013.

Nel corso dell'istruttoria sarà verificato il rispetto dei requisiti precedentemente esposti al fine di valutare l'ammissibilità della strategia CLLD, Allegato 4 - Criteri di ammissibilità parte integrante del presente Avviso.

Successivamente, si procede alla valutazione dei contenuti della proposta sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FEAMP ITALIA 2014-2020 in data 25 maggio 2016, Allegato 5– Criteri di selezione, applicando le declinazioni e relativi coefficienti/pesi di cui all' Allegato 6 – Applicazione dei criteri di selezione delle CLLD, parti integranti del presente Avviso.

Al termine dell'istruttoria il Comitato trasmette l'esito della selezione all'Amministrazione regionale che lo approva ovvero chiede al Comitato eventuali integrazioni esplicative.

Allegato A

A seguito della selezione, l'Amministrazione regionale pubblica l'elenco delle strategie approvate, dandone preventivamente comunicazione all'AdG.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Amministrazione regionale può avviare una fase di discussione con i FLAG al fine di tarare al meglio la strategia e valutare le possibilità di ottimizzarne i contenuti e le azioni proposte.

5.3 Criteri di selezione delle candidature

Come indicato nel PO FEAMP, i criteri di selezione della strategia riguardano:

- Qualità e coerenza della Strategia;
- Qualità e coinvolgimento del partenariato;
- Sistema di gestione e controllo;
- Qualità del Piano di azione;
- Adeguatezza del piano finanziario.

Tali criteri sono stati esplicitati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO ITALIA FEAMP 2014-2020 in data 25 maggio 2016 (Allegato 5).

6 Compiti dei FLAG

Ai sensi dell'art. 34 par. 3 e 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013, i FLAG hanno i seguenti compiti:

- a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- b) elaborare una *procedura di selezione* trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- d) preparare e *pubblicare* gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- e) ricevere e valutare le domande di sostegno;
- f) *selezionare* le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'*approvazione*;
- g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b) del citato art. 34 del Reg. (UE) n. 1303/2013, i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

7 Aiuti di Stato

Coerentemente a quanto indicato dall'Art. 8 Reg. FEAMP n. 508/2014, se un'attività finanziata nell'ambito del CLLD è finanziata dal FEAMP ed è "collegata alla pesca" (articolo 42 del TFUE), le norme sugli aiuti di Stato non si applicano. Viceversa andrà applicata la normativa di riferimento applicabile.

Le attività che devono essere considerate come "collegate alla pesca" sono quelle che riguardano la produzione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Allegato A**8 Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento è il dott. Sergio Cristante
Sarà attivato uno spazio FAQ in cui confluiranno tutte le risposte della Regione alle domande che perverranno dal territorio.

9 Trattamento dei dati

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza.

10 Norma residuale

I soggetti selezionati dovranno attenersi alle disposizioni attuative che saranno adottate da parte dell'Autorità di gestione del PO FEAMP 2014-2020, quali Linee guida sulle spese ammissibili, manuali per le attività di controllo e rendicontazione, etc.

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si applicano le pertinenti norme europee, nazionali e regionali, nonché le indicazioni del PO FEAMP 2014-2020.

11 Allegati

Parte integrante del bando sono i seguenti allegati:

1. Modello di domanda di candidatura di strategie sviluppo locale;
2. Modello di strategie sviluppo locale di tipo partecipativo
3. Modello di manifestazione di interesse al sostegno preparatorio;
4. Criteri di Ammissibilità;
5. Criteri di Selezione;
6. Applicazione dei criteri di selezione

16_SO32_1_DDS_CACCIA RIS ITT_1897_3_ALL2



Allegato 1

**Modello di domanda per la candidatura alla selezione delle strategie CLLD
artt. 32-35 Reg. (UE) n. 1303/2013, dell'artt. 60-63 Reg. (CE) 508/2014**

Visto l'avviso pubblico approvato con _____ in data _____, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. ____ del _____,

Il/la sottoscritto/a		
	(cognome)	(nome)
nato/a a		
	(comune di nascita – se nato/a all'estero: specificare lo Stato)	(prov.) (gg/mm/aa)
residente a		
	(comune di residenza)	(prov.)
		n°
	(via, piazza, contrada, località, ecc.)	(num. civico)
codice fiscale		

**nella sua
qualità di**

_____ (legale rappresentante, procuratore ecc..)

Del		
	(denominazione FLAG)	
con sede in		
	(comune di residenza)	(prov.)
		n°
	(via, piazza, contrada, località, ecc.)	(num. civico)
partita IVA		
telefono:	fax:	cellulare:
sito internet:	e-mail:	
PEC:		

PRESENTA

la domanda di candidatura per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo ai sensi degli artt. 32-35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e degli artt. 60-63 del Reg. (CE) 508/2014, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020.

A tal fine, il/la sottoscritto/a

DICHIARA

Allegato 1

- di aver preso visione di tutti i documenti allegati all'avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, in particolare quelli relativi ai requisiti di ammissibilità delle candidature, alle modalità di selezione delle strategie e di accettarne i contenuti;
- di essere a conoscenza che, qualora l'Amministrazione regionale lo ritenga opportuno, potrà essere avviata una fase di discussione e concertazione per tarare al meglio la strategia e valutare le possibilità di ottimizzare i contenuti delle azioni proposte.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscritto;
- Copia dell'atto di nomina alla carica ricoperta dal sottoscritto;
- Copia dell'atto costitutivo;
- Altro: _____

(luogo)

(data)

(firma e timbro del richiedente)

16_SO32_1_DDS_CACCIARISITT_1897_4_ALL3



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO 2

MODELLO
STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE
DI TIPO PARTECIPATIVO

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

SOMMARIO

- 1 **SINTESI SSL**
- 2 **COMPOSIZIONE DEL partenariato**
 - 2.1 **Elenco dei partner**
 - 2.2 **Organo decisionale**
- 3 **Definizione del territorio e della popolazione interessati**
 - 3.1 **Descrizione dell'area territoriale**
 - 3.2 **Elenco dei Comuni**
 - 3.3 **Ammissibilità dell'area**
 - 3.4 **Deroga all'art. 33 par.6 del Reg. UE n. 1303/2013**
- 4 **Analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio**
 - 4.1 **Analisi di contesto**
 - 4.2 **Fonti utilizzate ed elementi di indagine**
- 5 **ANALISI SWOT DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO E INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI PRIORITARI**
 - 5.1 **Commento sull'analisi SWOT**
 - 5.1.1 **Descrizione dei punti di forza**
 - 5.1.2 **Descrizione dei punti di debolezza**
 - 5.1.3 **Descrizione delle opportunità**
 - 5.1.4 **Descrizione delle minacce**
 - 5.2 **Bisogni/Obiettivi**
- 6 **STRATEGIA: DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, DEGLI OBIETTIVI INTERMEDI E DELLE AZIONI**
 - 6.1 **Descrizione della Strategia e degli obiettivi**
 - 6.2 **Quadro logico**
 - 6.3 **Ambiti Tematici**
 - 6.4 **Obiettivi della strategia (Art. 63 Reg. UE n. 508/2014)**
 - 6.5 **Rispetto dei principi orizzontali**
 - 6.6 **COOPERAZIONE**
- 7 **PIANO DI AZIONE**
 - 7.1 **Descrizione delle azioni**
 - 7.2 **Caratteristiche innovative della strategia e delle azioni**
 - 7.3 **DIAGRAMMA DI GANTT**
 - 7.4 **Coerenza ed adeguatezza del cronoprogramma**
- 8 **DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI DI DI RISULTATO, di REALIZZAZIONE, DI IMPATTO**
- 9 **DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' CHE HANNO PORTATO ALLA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA**
 - 9.1 **Lezioni apprese (eventuale)**
 - 9.2 **Descrizione delle tappe principali della pianificazione**

- 9.3 ***Coinvolgimento dei soggetti che compongono il partenariato***
- 9.4 ***coinvolgimento della comunità' locale***
- 9.5 ***Sostegno preparatorio***
- 10 ***COMPLEMENTARIETA' DELLA SSL DEFINITA RISPETTO ALLE ALTRE POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO***
- 11 ***PIANO FINANZIARIO***
 - 11.1 ***Piano finanziario per tipologia di costo***
 - 11.2 ***Sostegno preparatorio***
 - 11.3 ***Esecuzione delle operazioni***
 - 11.4 ***Costi di esercizio connessi alla gestione e di animazione***
 - 11.5 ***Piano finanziario per annualità***
 - 11.6 ***Mobilizzazione risorse private***
- 12 ***MODALITA' DI GESTIONE***
 - 12.1 ***Struttura organizzativa***
 - 12.2 ***Risorse professionali***
 - 12.3 ***Distribuzione delle funzioni***
 - 12.4 ***Procedure decisionali***
 - 12.5 ***Procedure per la selezione delle operazioni***
- 13 ***Comunicazione e animazione***
 - 13.1 ***Strategia di comunicazione e animazione***
 - 13.2 ***Piano di comunicazione e animazione***
- 14 ***Monitoraggio, revisione E VALUTAZIONE***
 - 14.1 ***Monitoraggio***
 - 14.2 ***Revisione***
 - 14.1 ***valutazione***
- 15 ***ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SSL***

1 SINTESI SSL

In questa sezione realizzare un abstract della SSL evidenziando gli elementi di maggiore rilevanza.

Testo, massimo 3.000 caratteri

2 COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO

Ai sensi dell'art. 34 par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2103" L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita".

A seconda del caso, compilare la tabella di cui al punto A) o la tabella di cui al punto B).

A) Nel caso di struttura comune legalmente costituita compilare la seguente tabella.

Denominazione		
Forma giuridica		
Partita IVA		
Sito web di riferimento		
Sede	Indicare l'indirizzo della sede legale e dell'eventuale sede operativa	
Contatti	Telefono:	Fax:
	Email:	
Rappresentante legale	Nome:	
	Telefono:	E-Mail:
Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari e/o fondi pubblici		
1	Nome e descrizione del progetto	
	Strumento di finanziamento (es. SFOP-FEP, FEASR, FESR, FSE, ecc.),	
	Riferimenti dell'atto di concessione del contributo (numero di protocollo, data, ente concessionario, ecc.).	
	Ruolo svolto (es. beneficiario, capofila, partner, ecc.).	
	Dotazione finanziaria gestita direttamente	
2		
3	(aggiungere nuove righe in funzione del numero di progetti)	

B) Nel caso di partenariato non riunito in una struttura legalmente costituita, è necessario individuare un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie. Inserire nella seguente tabella le informazioni richieste in riferimento al partner capofila prescelto.

Denominazione partner capofila		
Sede	Indicare l'indirizzo della sede legale e dell'eventuale sede operativa	
Contatti	Telefono:	Fax:
	Email:	
Rappresentante	Nome:	

	Telefono:	E-Mail:
Ruolo del rappresentante	Indicare il ruolo svolto dal rappresentante (direttore generale, sindaco, ecc.)	
Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari e/o fondi pubblici		
1	Nome e descrizione del progetto	
	Strumento di finanziamento (es. SFOP - FEP, FEASR, FESR, FSE, ecc.),	
	Riferimenti dell'atto di concessione del contributo (numero di protocollo, data, ente concessionario, ecc.).	
	Ruolo svolto (es. beneficiario, capofila, partner, ecc.).	
	Dotazione finanziaria gestita direttamente	
2		
3	(aggiungere nuove righe in funzione del numero di progetti)	

2.1 ELENCO DEI PARTNER

In entrambe le ipotesi sub A) e B) è necessario elencare i singoli soggetti facenti parte del FLAG, specificando il Comune in cui è ubicata la sede legale e/o operativa e il ruolo assunto nell'ambito della partnership (Partner capofila, Partner Operativo, Partner di supporto)¹.

Per ciascun soggetto, riportare, sulla base dell'attività principale svolta, l'appartenenza ad una delle seguenti componenti: pubblica, pesca, acquacoltura, trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e di acquacoltura, altro.

Indicare, infine, la quota percentuale di rappresentatività, espressa in termini di potere di voto, all'interno dell'organo decisionale del FLAG.

N.	Denominazione	Sede legale/operativa	Tipologia di partnership (partner capofila, partner operativo, partner di supporto)	Componente	Quota %
1					
2					
3					
...					

¹ Si specifica che il **Partner Capofila** è il beneficiario che si assume la piena responsabilità per il management e l'attuazione della strategia CLLD; il **partner operativo** partecipa delle decisioni del partenariato e svolge all'interno della strategia ruoli operativi, il **partner di supporto** non svolge ruoli operativi ma è coinvolto nel processo deli CLLD.

Riepilogare per ciascuna delle componenti indicate il numero di soggetti ad essa appartenenti e la corrispondente quota percentuale di potere decisionale all'interno dell'organo decisionale del FLAG.

Componenti	Pubblica	Pesca	Acquacoltura	Trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e di acquacoltura	Altre	Totale
N. di soggetti						
Incidenza quote % sul totale	%	%	%	%	%	100%

2.2 ORGANO DECISIONALE

Indicare l'organo decisionale previsto: _____

3 DEFINIZIONE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE INTERESSATI

Il presente capitolo servirà a valutare il rispetto dei requisiti di ammissibilità dell'area previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013, dall'Accordo di Partenariato e dal Programma Operativo FEAMP par. 5.1.2.

3.1 DESCRIZIONE DELL'AREA TERRITORIALE

Si prega di fornire una descrizione dell'area territoriale, specificando come la stessa rappresenti un insieme omogeneo sotto il profilo geografico, economico o sociale.

Se disponibile, riportare la mappa dell'area di riferimento.

Testo, massimo 5,000 caratteri

3.2 ELENCO DEI COMUNI

Comune	Superficie (kmq)	Popolazione residente
TOTALE		(compreso tra 10.000 e 150.000 ovvero di 200.000 in caso di ricorso alla deroga)

3.3 AMMISSIBILITÀ DELL'AREA

Al fine di verificare il rispetto dei criteri per la selezione delle aree di cui al par. 5.1.2 del PO FEAMP, deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti elementi.

Aspetti legati all'importanza delle attività di pesca e acquacoltura	SI/NO	Descrizione
Rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali pari ad almeno il 2%		Specificare valore
Presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante		Specificare approdo/luogo di sbarco/sito portuale peschereccio <i>Oppure</i> Specificare valore della produzione
Aspetti legati al declino economico e sociale dell'area	SI/NO	Descrizione
Riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2007, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione		Indicare valore percentuale pertinente in termini di riduzione

<i>del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del 2007</i>		<i>rispetto al 2007</i>
<i>Densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale</i>		<i>Specificare valore</i>
<i>Tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale</i>		<i>Specificare valore</i>

3.4 DEROGA ALL'ART. 33 PAR.6 DEL REG. UE N. 1303/2013

L'Accordo di Partenariato ha previsto la possibilità di derogare al limite superiore della popolazione interessata dalla Strategia e comunque fino a un massimo di 200.000 abitanti nei due casi riportati nella seguente Tabella. Pertanto, laddove un partenariato intenda richiedere l'applicazione della deroga, dovrà fornire, nel primo caso, i dati relativi alla densità demografica della zona interessata, oppure nel secondo caso, una adeguata motivazione che definisca l'omogeneità dell'area complessiva proposta.

1. Territori ad alta densità di popolazione (superiore a 150 abitanti/kmq)	<i>Indicare valore</i>
2. Territori che superano i 150 mila abitanti inclusivi di aree omogenee dal punto di vista socioeconomico, ovvero che richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione delle SSL attuate con l'intervento dei Fondi	<i>Indicare le motivazioni e le esigenze che comportano il ricorso alla deroga, evidenziandone il valore aggiunto per l'efficacia della strategia (Testo, massimo 2000 caratteri)</i>

4 ANALISI DELLE ESIGENZE DI SVILUPPO E DELLE POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO

Il presente Capitolo servirà a valutare la capacità del Partenariato proponente di sviluppare un'analisi del territorio puntuale, documentata ed il più possibile partecipata, che permetta di evidenziare il potenziale della zona (risorse endogene, massa critica, consistenza dei settori economici, ecc.).

4.1 ANALISI DI CONTESTO

L'Analisi di contesto potrà riguardare, a titolo indicativo, i seguenti aspetti:

- *Analisi degli andamenti demografici*
- *La situazione del mercato del lavoro*
- *Analisi dell'andamento dell'economia locale (settori chiave dell'economia locale)*
- *Le infrastrutture territoriali*
- *Gli scenari socio economici previsti nel medio-lungo periodo*

Si chiede di descrivere, con l'ausilio di dati quantitativi e qualitativi adeguati, il contesto socio-economico, turistico e ambientale dell'area dal quale emergano le potenzialità del territorio, i principali deficit di sviluppo e le interazioni tra il contesto di riferimento e l'economia della pesca/acquacoltura/trasformazione e commercializzazione.

Con specifico riferimento al settore alieutico, è opportuno analizzare le caratteristiche strutturali (dimensione e caratteristiche della flotta), produttive (produzione e prezzi delle specie target) e socio-economiche (occupazione, costi e redditività) per segmento di pesca, nonché gli aspetti commerciali e le criticità del comparto. In particolare, si chiede di:

- *descrivere la presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante;*
- *descrivere le infrastrutture, i servizi e la cantieristica sul territorio a favore delle imprese di pesca, con particolare attenzione alla piccola pesca;*
- *riguardo all'acquacoltura, se presente, specificare le caratteristiche degli impianti, le tecnologie e le specie allevate, nonché le interazioni con il settore della pesca;*
- *descrivere la consistenza e le caratteristiche delle imprese di trasformazione, se presenti, e le interazioni con il settore della pesca;*
- *descrivere il sistema distributivo, con particolare riferimento ai mercati ittici, alla rete di commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio.*

Testo, massimo 5.000 caratteri

Riportare possibilmente almeno i seguenti dati.

Tendenze demografiche della popolazione per gli anni 2007-2013:	
<ul style="list-style-type: none"> • Numero netto di persone trasferite • Natalità netta (numero di nascite) 	
Popolazione%	
15-24anni %	
25-44anni %	
45-64 anni %	
Più di 65 anni%	
Popolazione straniera % (indicare eventuali minoranze)	
Disoccupazione in %	
Numero di imprese	
Numero di imprese con collegamenti diretti alla pesca/ acquacoltura/Trasformazione e commercializzazione	
Numero di addetti al settore pesca/ acquacoltura/Trasformazione e commercializzazione	
Numero di addetti donne al settore pesca/ acquacoltura/Trasformazione e commercializzazione	

Fonte: citare la fonte (e.g. ISTAT (9°Censimento generale dell'Industria e servizi al 31 dicembre 2011 – Primi risultati)

Compilare la seguente tabella riguardante la capacità di pesca del naviglio per ufficio di iscrizione ricadente nel territorio della SSL.

Ufficio marittimo di iscrizione	Stazza (GT)			Potenza (KW)		
	2000	2007	Var. %	2000	2007	Var. %
Totale						

Fonte: citare la fonte (e.g. Elaborazione su dati MIPAAF - Archivio Licenze Pesca)

Compilare la seguente tabella sulla numerosità dei natanti da piccola pesca per ufficio di iscrizione ricadente nel territorio della SSL.

Ufficio marittimo di iscrizione	N. natanti di piccola pesca
Totale	

Fonte: citare la fonte (e.g. Elaborazione su dati MIPAAF - Archivio Licenze Pesca)

4.2 FONTI UTILIZZATE ED ELEMENTI DI INDAGINE

Se possibile, elencare/descrivere:

- *la bibliografia citata a supporto di quanto riportato (ad es. specifiche ricerche condotte nei diversi settori economici della zona, ecc.);*
- *le principali fonti statistiche utilizzate;*
- *il ricorso a diagnosi svolte a livello locale, specificando con quali modalità.*

Testo, Massimo 3000 caratteri

5 ANALISI SWOT DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO E INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI PRIORITARI

Riassumere quanto emerso dall'analisi territoriale in una matrice di tipo SWOT, come riportata di seguito, in cui analizzare i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce con specifico riferimento all'area interessata. Nella matrice SWOT indicare la rilevanza di ciascun elemento secondo la scala di valori di seguito riportata.

Scala di rilevanza	
1	Nulla o molto bassa
2	Medio-bassa
3	Medio-alta
4	Alta

ANALISI SWOT	
PUNTI DI FORZA <i>(fattori interni al territorio)</i>	Rilevanza
...	
...	
PUNTI DI DEBOLEZZA <i>(fattori interni al territorio)</i>	Rilevanza
...	
...	
OPPORTUNITÀ <i>(possibilità che vengono offerte dal contesto e possono offrire occasioni di sviluppo)</i>	Rilevanza
...	
...	
MINACCE <i>(rischi da valutare e da affrontare, perché potrebbero peggiorare e rendere critica una situazione)</i>	Rilevanza
...	
...	

5.1 COMMENTO SULL'ANALISI SWOT

Una volta compilata la matrice SWOT, descrivere i singoli punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce.

5.1.1 DESCRIZIONE DEI PUNTI DI FORZA

Testo, massimo 2000 caratteri

5.1.2 DESCRIZIONE DEI PUNTI DI DEBOLEZZA

Testo, massimo 2000 caratteri

5.1.3 DESCRIZIONE DELLE OPPORTUNITÀ

Testo, massimo 2000 caratteri

5.1.4 DESCRIZIONE DELLE MINACCE

Testo, massimo 2000 caratteri

5.2 BISOGNI/OBIETTIVI

Utilizzare i risultati dell'analisi di contesto e dell'analisi SWOT per individuare i bisogni/obiettivi prioritari di intervento.

Bisogni	Obiettivi
Descrivere i bisogni prioritari di intervento coerentemente con l'analisi del territorio e l'analisi SWOT	Individuare gli obiettivi di intervento coerentemente con l'analisi del territorio e l'analisi SWOT

6 STRATEGIA: DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, DEGLI OBIETTIVI INTERMEDI E DELLE AZIONI

6.1 DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA E DEGLI OBIETTIVI

Descrivere la vision strategica generale ed i singoli obiettivi coerentemente con i bisogni prioritari individuati al precedente paragrafo 5.2

Testo, massimo 5000 caratteri

6.2 QUADRO LOGICO

Compilare la seguente tabella riassuntiva, seguendo la metodologia del Project Cycle Management - PCM (Gestione del Ciclo del Progetto - GCP)², indicando per ciascun obiettivo, gli obiettivi specifici e le azioni di intervento, chiarendo la relativa gerarchizzazione.

In particolare, nella definizione della strategia sarà utile utilizzare il Quadro Logico (QL)³.

OBIETTIVI	OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI
Obiettivo 1 e.g. Mantenere la prosperità economica e sociale nelle zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura	Obiettivo 1.A:	Azione 1.A:
	Obiettivo 1.B:	Azione 1.B:
	Obiettivo 1.....:	Azione 1.....:
Obiettivo 2:	Obiettivo 2.A:	Azione 2.A:
	Obiettivo 2.B:	Azione 2.B:
	Obiettivo 2.....:	Azione 2.....:
Obiettivo n:	ObiettivoA:	AzioneA:
	ObiettivoB:	AzioneB:

² La Gestione del Ciclo del Progetto fa dei beneficiari il suo punto cardine, motivo per cui chi elabora il progetto ha quasi l'"obbligo" di focalizzare quelli che sono i reali bisogni dei destinatari dell'intervento. Solo in questo modo i progetti possono definirsi fattibili e sostenibili.

³ Questo è il principale strumento adoperato nella progettazione e soprattutto nelle fasi d'identificazione e di formulazione del progetto. Nella fase d'identificazione l'utilizzo del Quadro Logico assicura la rilevanza dell'idea progetto, nella fase di formulazione assicura la fattibilità e la sostenibilità del progetto stesso. In sintesi, il QL si configura come una matrice utilissima per la definizione degli elementi salienti di una idea progetto e costituisce il prodotto finale di una metodologia di progettazione strutturata denominata GOPP (Goal Oriented Project Planning). Questa procedura è stata ideata per coinvolgere tutti gli attori chiave e i beneficiari di un progetto permettendo di effettuare una vera progettazione dal "basso".

6.3 AMBITI TEMATICI

Indicare l'ambito o gli ambiti tematici definiti dall'Accordo di partenariato sul quale o sui quali interviene la Strategia. Barrare non più di tre caselle.

1	Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche)	
2	Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia)	
3	Turismo sostenibile	
4	Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)	
5	Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali	
6	Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio	
7	Accesso ai servizi pubblici essenziali	
8	Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali	
9	Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale	
10	Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità	
11	Reti e comunità intelligenti	
12	Diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca	

In caso di selezione di più ambiti tematici su cui costruire la strategia di sviluppo locale, questi devono essere connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi. Si chiede dunque di motivare le connessioni e le sinergie tra gli ambiti tematici prescelti.

Testo, massimo 2000 caratteri

6.4 OBIETTIVI DELLA STRATEGIA (ART. 63 REG. UE N. 508/2014)

Indicare almeno uno degli obiettivi previsti dall'art. 63 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014.

a)	Valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l'innovazione in tutte le fasi della filiera dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	
b)	Sostenere la diversificazione, all'interno o all'esterno della pesca commerciale, l'apprendimento permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura	
c)	Migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici	
d)	Promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi la pesca, l'acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo	
e)	Rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di pesca locali e delle attività marittime	

6.5 RISPETTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

Descrivere come la strategia contribuisce al principio dello sviluppo sostenibile e alla lotta al cambiamento climatico, al rispetto del principio pari opportunità e non discriminazione

Testo massimo 2,000 caratteri

6.6 COOPERAZIONE

Indicare se il FLAG intende svolgere attività di cooperazione ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 508/2014, mediante:

a) progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale;

b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i FLAG siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto.

Testo massimo 2,000 caratteri

7 PIANO DI AZIONE

7.1 DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Descrivere dettagliatamente tutte le Azioni previste, compilando per ciascuna di esse la seguente scheda.

Il piano d'azione deve considerare almeno i quattro punti seguenti:

1. Quale tipo di azione
2. Chi sarà responsabile dell'attuazione
3. Quando dovranno aver luogo le azioni e in quale ordine (per esempio formazione prima dell'avvio)
4. Quanto costeranno approssimativamente

Obiettivo specifico	Indicare l'Obiettivo specifico di riferimento
Azione: inserire codice	Denominazione dell'Azione da realizzare (esempio: migliorare le strutture e i servizi offerti nei porti di pesca; diversificare le attività allo scopo di promuovere la pluriattività per i pescatori; ecc.)
Finalità dell'Azione	Descrivere la finalità dell'Azione
Modalità di attuazione	Indicare la modalità di attuazione dell'Azione
Area territoriale di attuazione	Indicare l'area territoriale di attuazione
Interventi ammissibili	Indicare gli interventi ammissibili
Soggetti ammissibili a finanziamento	Indicare i soggetti che possono realizzare gli interventi e ricevere i contributi.
Prodotti e risultati attesi	Indicare le ricadute che la realizzazione dell'Azione produrrà sulla zona selezionata.
Aiuti di Stato	Specificare se le operazioni previste <u>NON</u> possono essere classificate come non collegate alla pesca ai sensi dell'art. 42 del TFUE e pertanto soggette all'applicazione della normativa sugli aiuti di stato
Spesa prevista	Importo totale in euro previsto per la realizzazione dell'azione. Descrivere il rapporto costo/beneficio.
Quando dovranno aver luogo le azioni e in quale ordine	Indicare l'ordine di importanza delle azioni
Soggetto dell'attuazione Responsabile	Indicare il soggetto/ unità organizzativa responsabile dell'attuazione delle azioni

7.4 COERENZA ED ADEGUATEZZA DEL CRONOPROGRAMMA

Descrivere la tempistica prevista che deve risultare coerente rispetto alle attività da svolgere. Esplicitare anche i tempi di realizzazione dei principali output. Il diagramma di Gantt deve rispecchiare la sequenza temporale indicata nella logica dello svolgimento delle attività.

Testo, massimo 2,000 caratteri

8 DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI DI RISULTATO, DI REALIZZAZIONE, DI IMPATTO

Compilare per ogni Azione la seguente tabella, in cui deve essere riportata la descrizione, l'unità di misura e il risultato atteso per gli indicatori, di risultato, di realizzazione e di impatto.

Gli indicatori di risultato, riferiti a ciascun obiettivo specifico, forniscono informazioni in merito ai cambiamenti significativi che intervengono, nel periodo di tempo considerato, nell'ambito della comunità locale. Questi indicatori possono essere di natura fisica (ad es. numero di tirocinanti formati con successo, aumento del numero di pescaturisti, ecc.), oppure di natura economica (aumento del prezzo di vendita del pescato, diminuzione dei costi di trasporto, ecc.).

Gli indicatori di realizzazione, riferiti a ciascuna azione, misurano mediante unità di misura fisiche o monetarie la realizzazione dell'intervento (ad es. numero di percorsi formativi attivati, numero di attività di pescaturismo avviate, ecc.).

Gli indicatori di impatto si riferiscono agli effetti a lungo termine che la SSL produce sul territorio al di là delle ricadute immediate che si vengono a determinare sui beneficiari (ad es. aumento del tasso di occupazione, incremento della ricettività turistica, cc.). Per questi indicatori in particolare, si chiede di fornire la stima dei posti di lavoro mantenuti e/o dei posti di lavoro creati e/o delle imprese create.

Per ogni indicatore si chiede di fornire l'unità di misura considerata (numero, %, €, etc.); la quantificazione del target al 2023 e la fonte che sarà utilizzata per la misurazione nel corso dell'attuazione.

Da compilare per ogni obiettivo specifico

Obiettivo specifico	Obiettivo specifico 1.A:
INDICATORI DI RISULTATO	
Descrizione	
Unità di misura	
Target (2023)	
Fonte	

Da compilare per ogni Azione

Azione	Azione 1.A:
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	
Descrizione	
Unità di misura	
Target (2023)	

Fonte	
-------	--

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione	Posti di lavoro mantenuti (ETP)
Unità di misura	
Target (2023)	
Fonte	

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione	Posti di lavoro creati (ETP)
Unità di misura	
Target (2023)	
Fonte	

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione	Numero di imprese create
Unità di misura	
Target (2023)	
Fonte	

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione	Altri
Unità di misura	
Target (2023)	
Fonte	

9 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' CHE HANNO PORTATO ALLA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA

La peculiarità dello sviluppo locale di tipo partecipativo è l'adozione di un approccio bottom-up. Il presente Capitolo ha lo scopo di descrivere il processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia e di specificare le tappe che hanno condotto alla relativa definizione e presentazione.

In Allegato alla Strategia potranno essere presentati i verbali degli incontri svolti, i fogli presenze firmati ed eventuali materiali predisposti.

9.1 LEZIONI APPRESE (EVENTUALE)

Indicare la presenza sul territorio di precedenti esperienze in termini di SSL e riportare le "lezioni apprese".

Testo, massimo 1.000 caratteri

9.2 DESCRIZIONE DELLE TAPPE PRINCIPALI DELLA PIANIFICAZIONE

Descrivere gli step principali in cui si è articolato il processo di costruzione del partenariato e di definizione della SSL.

Testo, massimo 1.000 caratteri

9.3 COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI CHE COMPONGONO IL PARTENARIATO

Indicare i soggetti che hanno partecipato al processo e le modalità di coinvolgimento. Specificare il numero e la frequenza degli incontri ed il relativo esito.

Testo, massimo 2.000 caratteri

9.4 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' LOCALE

Descrivere le modalità a cui si è fatto ricorso per favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva della comunità locale nella definizione della SSL, ad esempio consultazioni on line, forum, laboratori, workshop, barcamp, etc. Specificare il numero, l'oggetto e l'esito delle consultazioni svolte. Indicare inoltre l'eventuale ricorso a strumenti innovativi di coinvolgimento (e-participation, social network, media, etc.).

Testo, massimo 5.000 caratteri

9.5 SOSTEGNO PREPARATORIO

	SI	NO
Presentazione della manifestazione di interesse per il finanziamento del sostegno preparatorio		

10 COMPLEMENTARIETA' DELLA SSL DEFINITA RISPETTO ALLE ALTRE POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

Descrivere la complementarità e l'integrazione con le altre strategie CLLD locali finanziate da altri fondi SIE nonché le sinergie con altre strategie di sviluppo locale/progetti finanziati da fondi europei e/o altre risorse pubbliche.

Testo, massimo 2,000 caratteri



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

11 PIANO FINANZIARIO

Nel presente Capitolo si chiede di indicare l'importo finanziario richiesto per l'attuazione della SSL e la relativa allocazione sia per le tipologie di costo di cui all'art. 35 del Reg. (UE) n. 1303/2013, sia per ciascuna delle azioni incluse nel PdA di cui al Capitolo 7, sia e per annualità.

11.1 PIANO FINANZIARIO PER TIPOLOGIA DI COSTO

Tipologie di costo	Spesa Totale*	Contributo pubblico		Finanziamenti privati		Altri finanz. pubblici	
		Euro	% su spesa totale	Euro	% su spesa totale	Euro	% su spesa totale
a) Sostegno preparatorio							
b) Esecuzione delle operazioni							
c) Attività di cooperazione							
d) Costi di esercizio connessi alla gestione**							
e) Costi di Animazione**							
TOTALE							

* La spesa totale al netto del sostegno preparatorio e della riserva di performance deve essere compresa tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro.

** Al termine della fase di attuazione, il valore totale del sostegno per i costi di esercizio e animazione, di cui alle lettere d) e e) dell'art. 35.1 del Reg.(UE) n. 1303/2013, per ciascuna strategia, non deve superare il 25 % della spesa pubblica complessiva di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 35.1 del Reg.(UE) n. 1303/2013.

11.2 SOSTEGNO PREPARATORIO

Da compilare SOLO in caso di avvenuta presentazione della manifestazione di interesse per la richiesta del sostegno.

Costi	Spesa Totale*
Iniziative di formazione e informazione rivolte alle parti interessate locali	
Studi dell'area interessata	
Progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenze e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia	

<i>Spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione</i>	
<i>Spese relative al sostegno a piccoli progetti pilota</i>	
TOTALE	

* Il totale delle spese per il sostegno preparatorio non può superare € 40.000.

11.3 ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

Azioni	Spesa Totale*	Contributo pubblico		Finanziamenti privati		Altri finanz. pubblici	
		Euro	% su spesa totale	Euro	% su spesa totale	Euro	% su spesa totale
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
TOTALE							

11.4 COSTI DI ESERCIZIO CONNESSI ALLA GESTIONE E DI ANIMAZIONE

Costi		Spesa Totale*
<i>Costi di esercizio connessi alla gestione</i>	<i>costi operativi</i>	
	<i>costi per il personale</i>	
	<i>costi di formazione</i>	
	<i>costi relativi alle pubbliche relazioni</i>	
	<i>costi finanziari</i>	

	costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione	
	SUB-TOTALE	
Animazione		
	TOTALE	
	% su Totale della Strategia*	

* Al termine della fase di attuazione, il valore totale del sostegno per i costi di esercizio e animazione, di cui alle lettere d) e e) dell'art. 35.1 del Reg.(UE) n. 1303/2013, per ciascuna strategia, non deve superare il 25 % della spesa pubblica complessiva di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 35.1 del Reg.(UE) n. 1303/2013.

11.5 PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITÀ

Anno	Spesa Totale
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	
TOTALE	

11.6 MOBILITAZIONE RISORSE PRIVATE

Se del caso, riepilogare le azioni e le modalità operative previste per favorire la mobilitazione di risorse private al fine di generare un effetto di leva finanziaria delle risorse pubbliche impiegate.

Testo, massimo 2.000 caratteri

12 MODALITA' DI GESTIONE

12.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Descrivere come il funzionamento o la gestione/amministrazione sono di fatto organizzati, evidenziando la disponibilità di risorse tecniche, logistiche ed organizzative atte a garantire il rispetto e l'efficienza delle funzioni da svolgere.

Specificare il numero delle risorse umane impiegate (ETP) e l'organizzazione interna ed indicare le strutture di governance/operative previste (CdA, Comitato di selezione, Forum di consultazione, etc.).

Specificare la ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti nell'ambito della struttura comune (nel caso di identificazione di una struttura giuridica comune ai sensi dell'34 par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2103) ovvero tra i partners e tra questi ed il capofila (nel caso di non identificazione di una struttura giuridica comune).

Se pertinente, specificare se e quali partner hanno un ruolo operativo nell'attuazione e gestione delle strategie e quali sono le relative responsabilità.

Mettere in evidenza la sostenibilità amministrativa della struttura organizzativa gestionale per tutta la durata del periodo di attuazione della strategia, evidenziando la disponibilità di risorse finanziarie diverse dal FEAMP e la relativa durata temporale.

Includere un organigramma.

Testo, massimo 5,000 caratteri

12.2 RISORSE PROFESSIONALI

Al fine di verificare l'adeguatezza, in termini qualitativi e quantitativi, delle risorse umane per la gestione delle attività previste, elencare le figure professionali disponibili, evidenziando il relativo livello di esperienza e di competenza nelle materie coerenti con lo specifico ruolo da svolgere.

N.	Ruolo	Descrizione Profilo	Compiti
1	Direttore <i>Figura minima</i> <i>Esperienza professionale di almeno 10 anni di cui almeno 5 con funzioni di direzione e coordinamento</i>	<i>Indicare livello di istruzione, anni di esperienza professionale e specifica</i> <i>Descrivere le esperienze maturate e le competenze acquisite</i>	

			<i>coerenti con il ruolo da svolgere</i>	
2	Responsabile Amministrativo Finanziario	Figura minima <i>Esperienza professionale di almeno 5 anni nella gestione dei Fondi Comunitari, in attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione.</i>		
3	Ad es. Esperto nella gestione di progetti UE	<i>Risorsa interna/esterna</i>		
4	Ad es. Animatore			
..	...			

12.3 DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI

Specificare la distribuzione delle funzioni di cui all'art. 34.3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 tra le figure professionali e/o le strutture previste.

Descrivere, per ciascuna funzione, la disponibilità di risorse tecniche (ad es. procedure già sperimentate ed implementate, best practices), logistiche (ad es. sedi operative, sale riunioni) ed organizzative (ad es. unità operative dedite ad attività amministrative, legali, contabili) sufficienti a garantire il rispetto delle funzioni ex art. 34(3) del Reg. 1303/2013.

Num.	Funzioni previste da Art. 34 (3) del Reg. (UE) 1303/2013	Soggetti responsabili	Risorse tecniche, logistiche ed organizzative disponibili
1	<i>Rafforzare le capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni anche stimolando la capacità di gestione dei progetti</i>		
2	<i>Elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione che evitino i conflitti di interesse e che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta</i>		
3	<i>Garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e del target di tale strategia</i>		

4	<i>Preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione</i>		
5	<i>Ricevere e valutare le domande di sostegno</i>		
6	<i>Selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione</i>		
7	<i>Verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia</i>		

12.4 PROCEDURE DECISIONALI

Descrivere le procedure decisionali specificando le modalità per garantire la trasparenza ed evitare il conflitto di interessi.

E' possibile inserire figure e rappresentazioni dei flussi decisionali.

Testo, massimo 2,000 caratteri

12.5 PROCEDURE PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Descrivere le procedure per la selezione delle operazioni, specificando anche le modalità da utilizzare per garantire il rispetto di quanto indicato dall'art. 33.3 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Testo, massimo 2,000 caratteri

13 COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE

Descrivere le attività di comunicazione e animazione differenziate per i diversi gruppi target (beneficiari potenziali ed effettivi, stakeholders, comunità locale, etc.), specificando obiettivi, modalità e strumenti, anche innovativi, facendo riferimento alle diverse fasi di attuazione delle SSL (ad es. selezione, implementazione, sorveglianza e valutazione).

13.1 STRATEGIA DI COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE

Testo, massimo 4.000 caratteri

13.2 PIANO DI COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE

Presentare una bozza indicativa di piano di comunicazione e animazione compilando la tabella seguente

Area di attività	Obiettivi di comunicazione	Gruppo target	Attività	Intervallo di tempo	Canale/Strumento
Ad es. Comunicazione web	Favorire l'accesso rapido e trasparente e alle informazioni relative alla SSL	Beneficiari Comunità locale Opinione pubblica	Realizzazione/implementazione /aggiornamento del sito web del FLAG	1 mese per la realizzazione e implementazione/aggiornamento continuo fino al 2023	Sito web esistente/pagina web su portale regionale/provinciale/comunale

14 MONITORAGGIO, REVISIONE E VALUTAZIONE

Nella fase di attuazione, ciascuna Strategia dovrà essere opportunamente monitorata, rivista e valutata. Si chiede quindi di fornire la descrizione delle modalità che saranno assicurate per verificare l'andamento dell'attuazione ed adeguare conseguentemente in itinere gli obiettivi e le attività previste.

14.1 MONITORAGGIO

Descrivere le modalità con cui sarà garantito il monitoraggio.

Testo massimo 2,000 caratteri

14.2 REVISIONE

Descrivere le modalità con cui sarà realizzata la revisione della Strategia nel 2019.

Testo massimo 2,000 caratteri

14.1 VALUTAZIONE

Descrivere le modalità e la tempistica con cui saranno assicurate le attività di valutazione, evidenziando altresì le azioni volte a favorire il coinvolgimento della comunità locale.

Testo massimo 2,000 caratteri

15 ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SSL

In questa sezione dovrà essere riportato un elenco completo degli allegati alla SSL, in particolare:

- Documentazione riferita alla costituzione del FLAG (ad es. Atti di costituzione, Statuto, Regolamento interno CdA, Accordo di identificazione partner capofila, Verbali, lettera di intenti, accordi, etc.);
- Documenti a supporto dell'analisi di contesto (es. analisi di mercato in cui si identificano le tendenze di settore e pertinenti al progetto, agli sviluppi e ogni ricerca che influenzi l'orientamento e la messa a fuoco della strategia);
- Documenti a dimostrazione del coinvolgimento dei partner e della comunità locale nella definizione della strategia (verbali degli incontri svolti, i fogli presenze firmati, eventuali materiali predisposti, etc.);
- Documenti relativi alle risorse umane che saranno impiegate nelle attività amministrative e finanziarie (CV del Direttore e del RFA);
- Eventuali documenti attuativi già approvati dall'organo decisionale (ad es. procedure di selezione, regolamento per l'acquisto di beni e servizi, etc.).

Num.	Tipologia di documento	Denominazione
1		Indicare titolo ed eventuali riferimenti

16_SO32_1_DDS_CACCIA RIS ITT_1897_5_ALL4

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Allegato 3

**Modello di manifestazione di interesse per la candidatura al sostegno
preparatorio ai sensi dell'art. 35.1 Reg. (UE) n. 1303/2013 dell'art. 62 Reg. (CE)
508/2014**

Visto l'avviso pubblico approvato con _____ in data _____, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. ____ del _____,

Il/la sottoscritto/a			
	(cognome)		(nome)
nato/a a			
	(comune di nascita – se nato/a all'estero: specificare lo Stato)	(prov.)	(gg/mm/aa)
residente a			
	(comune di residenza)		(prov.)
			n°
	(via, piazza, contrada, località, ecc.)		(num. civico)
codice fiscale			

**nella sua
qualità di**

_____ (legale rappresentante, procuratore ecc.)

Del (*)			
	(denominazione FLAG/organismo di diritto pubblico promotore del costituendo FLAG)		
(*) Specificare se:			
- Organismo di diritto pubblico, soggetto promotore del costituendo FLAG			
- Soggetto Capofila del partenariato già costituito.			

con sede in			
	(comune di residenza)		(prov.)
			n°
	(via, piazza, contrada, località, ecc.)		(num. civico)

partita IVA			
-------------	--	--	--

telefono:	fax:	cellulare:
-----------	------	------------

sito internet:	e-mail:
----------------	---------

PEC:	
------	--

Allegato 3**MANIFESTA**

l'interesse a beneficiare del finanziamento del sostegno preparatorio ai sensi dell'art 35.1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 62 Reg. (CE) 508/2014, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020.

A tal fine, il/la sottoscritto/a

DICHIARA

- di aver preso visione e di accettare i contenuti dell'invito a presentare candidature per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- di essere a conoscenza che il sostegno preparatorio sarà concesso esclusivamente a seguito di presentazione di una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo ritenuta ammissibile dal Comitato di selezione, istituito ai sensi dell'art. 33 del Reg. (UE) n. 1303/2013, anche se non finanziata;
- di essere a conoscenza che potrà essere richiesta documentazione aggiuntiva e che la presentazione di detta documentazione costituisce obbligo, pena la decadenza della domanda.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscritto;
- Copia dell'atto di nomina alla carica ricoperta dal sottoscritto;
- In caso di partenariati già costituiti:** copia dell'atto costitutivo;
- Altro: _____

(luogo)

(data)

(firma e timbro del richiedente)

16_SO32_1_DDS_CACCIARISITT_1897_6_ALL5



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

APRILE 2016

1 ELENCO DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

La verifica dei requisiti di ammissibilità prevede il controllo sia della correttezza delle informazioni inserite nella proposta progettuale e dei documenti allegati che della presenza di elementi obbligatoriamente previsti dal Regolamento o dal Programma Operativo.

Rif.	Criteri di ammissibilità	Descrizione
1	Il soggetto giuridico che presenta la proposta è ammissibile nel rispetto delle indicazioni specifiche dell'Avviso	<i>La domanda è presentata da un partenariato già costituito la cui forma giuridica rispetta i requisiti previsti dal bando</i>
2	La composizione del partenariato riflette i requisiti previsti dall'Art. 32.2 del Reg. (UE) n. 1303/2013	<i>Il partenariato deve essere espressione equilibrata e rappresentativa dei partner pubblici e privati dei vari ambienti socioeconomici del territorio. La rappresentatività deve essere rispettata sia nella costituzione della compagine del partenariato e sia nella composizione degli organi decisionali (Consiglio di Amministrazione, consiglio direttivo assemblee). Nessun gruppo di interesse può detenere più del 49 % dei diritti di voto.</i>
3	Il partenariato ha identificato un capofila o è stata creata una struttura amministrativa	<i>Il partenariato identifica al proprio interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure viene creata una struttura comune legalmente costituita</i>
4	La proposta contiene la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia, nel rispetto dell'art. 33.1.a del Reg. (UE) n. 1303/2013	<i>La proposta contiene l'elenco dei Comuni ricadenti nell'area su cui ricadrà la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e la relativa composizione demografica</i>
5	Il territorio interessato rispetta i requisiti di ammissibilità in termini di popolazione definiti dall'Art. 33.6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nonché dalla deroga di cui all'Accordo di partenariato.	<i>La popolazione del territorio interessato dalla strategia è compresa tra 10.000 e 150.000 abitanti Ovvero è compresa tra 10.000 e 200.000 abitanti nei casi previsti dall'Accordo di Partenariato: 1. densità di popolazione superiore a 150 abitanti/kmq; 2. territori che superano i 150 mila abitanti inclusivi di aree omogenee dal punto di vista socioeconomico, ovvero che richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione delle strategie di sviluppo locale attuate con l'intervento dei Fondi.</i>
6	L'Area territoriale di riferimento è riconducibile alla pesca	<i>L'area corrisponde ad almeno una delle tipologie indicate dall'Accordo di Partenariato, Sezione III: aree marine costiere, lagunari, lacustri e fluviali</i>
7		<i>L'area interessata costituisce un insieme omogeneo sotto il profilo geografico o economico o sociale e la relativa descrizione è riportata nella proposta.</i>
8	L'area interessata rispetta i criteri di selezione delle zone di pesca indicati al par. 5.1.2 del PO FEAMP	<i>L'area rispetta almeno uno dei seguenti criteri: - il rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2%; - nel territorio è presente almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante; - si è verificata una riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2007, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del 2007; - densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale; - tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale</i>
9	La strategia è focalizzata sull'obiettivo specifico 4.1 della Priorità 4 del PO FEAMP	<i>La strategia è collegata all'obiettivo specifico 4.1 del PO FEAMP che prevede la promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale e la creazione di posti di lavoro e di fornire sostegno all'occupabilità e mobilità dei lavoratori delle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e di altri settori dell'economia marittima</i>

Rif.	Criteri di ammissibilità	Descrizione
10	Obiettivi identificati ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n.508/2014	<p>La strategia tiene conto del fatto che il sostegno all'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo può essere concesso in relazione ad almeno uno dei seguenti obiettivi, da indicare espressamente nella proposta:</p> <p>a) valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l'innovazione in tutte le fasi della filiera dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;</p> <p>b) sostenere la diversificazione, all'interno o all'esterno della pesca commerciale, l'apprendimento permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura;</p> <p>c) migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici;</p> <p>d) promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi la pesca, l'acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo;</p> <p>e) rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di pesca locali e delle attività marittime.</p>
11	Ambiti di intervento identificati dall'Accordo di Partenariato	<p>La strategia si concentra su un numero di ambiti di intervento non superiore a tre, da scegliere tra i seguenti e da indicare esplicitamente nella proposta:</p> <p>a) sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);</p> <p>b) sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);</p> <p>c) turismo sostenibile;</p> <p>d) cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);</p> <p>e) valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;</p> <p>f) valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;</p> <p>g) accesso ai servizi pubblici essenziali;</p> <p>h) inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;</p> <p>i) legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;</p> <p>j) riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;</p> <p>k) reti e comunità intelligenti;</p> <p>l) diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca.</p> <p>Verifica della coerenza degli ambiti di intervento con gli obiettivi strategici previsti.</p>
12	La proposta presenta un piano finanziario la cui dotazione complessiva soddisfa la soglia minima e la soglia massima stabilita dall'Accordo di Partenariato.	La dotazione finanziaria pubblica complessiva (comunitaria e nazionale) richiesta è compresa tra 1 milione e 5 milioni di euro
13	La ripartizione delle risorse previste nel piano finanziario della proposta tiene conto del limite del 25% per i costi di esercizio e di animazione ai sensi dell'Art. 35.1 del Reg. (UE) n. 1303/2013.	Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui al paragrafo 1, lettere d) e e) dell'art. 35 del Reg. 1303/2013 non supera il 25 % della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui alle lett. b, c, d ed e

16_S032_1_DDS_CACCIA RIS ITT_1897_7_ALL6



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

CRITERI DI SELEZIONE
DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

MAGGIO 2016

Criteri di selezione

L'applicazione dei **criteri di selezione** consente di discriminare le proposte progettuali secondo un preciso ordine di priorità espresso da un punteggio per singola proposta nel rispetto della metrica definita nell'Avviso. Il soggetto responsabile dell'attuazione (OI) provvederà, nell'ambito della singola procedura, all'attribuzione dei punteggi ed eventualmente dei pesi da assegnare ai singoli criteri. Al fine di favorire l'applicazione uniforme dei criteri di selezione su tutto il territorio nazionale, l'AdG, di concerto con gli OI, fornirà un documento di orientamento contenente voci di dettaglio e pesi indicativi da attribuire ai criteri di selezione approvati.

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione
Qualità e coerenza della Strategia		
1	Coerenza geografica dell'area proposta	L'area risponde a più requisiti di cui al par. 5.1.2 del PO FEAMP relativi ad "Aspetti legati all'importanza delle attività di pesca e acquacoltura" ed agli "Aspetti legati al declino economico e sociale dell'area".
2	Complementarietà e integrazione con altre politiche di sviluppo locale finanziate con fondi europei, nazionali o regionali	La Strategia è complementare o si integra con le strategie di sviluppo locale a livello regionale/sub-regionale. Sono evidenziati anche gli ambiti in cui si esplica la complementarietà e l'integrazione, ad es. su aspetti settoriali, territoriali o istituzionali.
3	Adeguatezza dell'identificazione dei fabbisogni e dell'analisi SWOT con dati ed indicatori affidabili	Sono stati identificati con chiarezza i fabbisogni territoriali dell'area e l'analisi è corredata di dati quantitativi e qualitativi basati su fonti affidabili e/o su diagnosi effettuate a livello locale anche con la partecipazione degli attori interessati. Sono identificati i punti di forza, debolezza, opportunità e minaccia, basati sulle caratteristiche specifiche dell'area. Sono classificate le esigenze e le potenzialità definendo un ordine di priorità.
4	Coerenza interna della strategia in termini di quadro logico (fabbisogni, SWOT, obiettivi, azioni e risultati)	E' espresso con chiarezza il grado di corrispondenza tra i diversi elementi del quadro logico.
5	Coerenza con il quadro normativo di riferimento e con il PO FEAMP (in particolare la Sezione 5)	La strategia di sviluppo locale tiene debitamente conto delle indicazioni regolamentari (artt. 32-35 del Reg. 1303/2013 e artt. 60-63 del Reg. 508/2014), delle indicazioni strategiche del PO FEAMP (Sezione 5) e dell'Accordo di Partenariato (Sezione 3), nonché degli orientamenti della Commissione Europea sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori locali.
6	Capacità stimata di creare posti di lavoro e occupazione	La strategia prevede attività che contribuiscono alla creazione e/o mantenimento di posti di lavoro (ETP) e/o alla creazione di imprese.
7	Identificazione di obiettivi chiari e misurabili	E' identificata chiaramente una gerarchia di obiettivi, individuando quelli prioritari. Gli obiettivi identificati risultano associati ad indicatori di risultato misurabili in grado di verificare il loro raggiungimento, ad es. applicando i cosiddetti obiettivi intelligenti, noti con la sigla SMART (Specifici,

Tabella formattata

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Tabella formattata

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione
		<i>Misurabili, Attuabili, Realistici, Tempificati.</i>
8	Adeguatezza della strategia nel rispondere ai fabbisogni dell'area	<i>La strategia proposta in termini di obiettivi e risultati attesi risulta pertinente nel rispondere ai fabbisogni territoriali espressi nell'analisi.</i>
9	Rispetto dei principi orizzontali	<i>La strategia esprime in maniera chiara ed adeguata in che modo contribuisce al principio dello sviluppo sostenibile, allo scopo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente marino e di promuovere l'uso efficiente delle risorse, e alla lotta al cambiamento climatico.</i>
10		<i>La strategia esprime in maniera chiara adeguata in che modo contribuisce al rispetto del principio pari opportunità e non discriminazione.</i>
Qualità e coinvolgimento del partenariato		
11		<i>La partnership garantisce una rappresentazione significativa (di almeno il 15%) del settore della pesca.</i>
12	Composizione e rappresentatività del partenariato	<i>La partnership garantisce una rappresentazione significativa (di almeno il 15%) del settore dell'acquacoltura.</i>
13		<i>La partnership garantisce una rappresentazione significativa (di almeno il 10%) del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e di acquacoltura.</i>
14	Composizione adeguatamente rappresentativa delle istanze locali e coerente rispetto ai fabbisogni dell'area e delle azioni che saranno implementate	<i>La partnership rispecchia la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle principali parti interessate, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile.</i>
15		<i>La partnership proposta è coerente con l'ambito/gli ambiti del Piano di Azione.</i>
16		<i>Il processo di definizione della strategia ha visto il coinvolgimento attivo dei partner.</i>
17	Grado di coinvolgimento dei partner nella definizione ed attuazione della strategia	<i>Ciascun partner contribuisce all'attuazione della strategia in base al proprio ruolo (di partner capofila, consultivo, operativo) ed ambito di competenza.</i>
18	Capacità di mobilitazione ed animazione delle comunità locali	<i>Sono state svolte attività per il coinvolgimento attivo delle comunità locali nella predisposizione della strategia. La strategia dimostra di essere il risultato di questo processo partecipato.</i>
19		<i>Sono previste attività di coinvolgimento delle comunità locali nell'attuazione e valutazione della strategia, anche mediante strumenti innovativi.</i>
20	Adeguatezza e trasparenza delle procedure decisionali e procedure per evitare il conflitto di interesse	<i>Sono previste modalità adeguate per assicurare la trasparenza delle procedure.</i>

Tabella formattata

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione
21	Azioni di informazione e comunicazione a livello locale	Sono previste attività adeguate di comunicazione ed informazione a favore delle comunità locali. Sono previste attività di outreach/animazione per incoraggiare progetti innovativi o collettivi e mobilitare l'iniziativa partecipativa.
Sistema di gestione e controllo		
22	Evidenza della capacità amministrativa del FLAG	La forma giuridica prescelta dal FLAG rientra tra quelle previste nel Libro V del Codice Civile.
23	Sostenibilità amministrativa della struttura gestionale del FLAG nel portare avanti la strategia	Il FLAG ha a disposizione risorse tecniche, logistiche ed organizzative sufficienti a garantire il rispetto delle funzioni ex art. 34(3) del Reg. 1303/2013.
24	Adeguatezza, in termini quantitativi e qualitativi, delle risorse umane per la gestione delle attività previste	La struttura gestionale resterà operativa per tutta la durata del periodo di attuazione della strategia.
25	Chiarezza ed adeguatezza delle procedure interne per la selezione delle operazioni	Il livello di esperienza e di competenza delle risorse umane impiegate risultano proporzionati rispetto alle attività da svolgere ed alle risorse finanziarie da gestire.
26	Chiara descrizione delle modalità con cui i progressi nell'attuazione della strategia saranno monitorati e valutati	Sono definite procedure decisionali chiare e trasparenti e non discriminatorie che, ai sensi dell'art. 34(3) lett. b), garantiscono che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta.
27	Chiara identificazione dei ruoli, responsabilità, funzioni e compiti tra i partner (in particolare del partner capofila)	Sono previste modalità operative idonee a garantire il corretto monitoraggio e la valutazione dei risultati. La strategia descrive in maniera appropriata le modalità specifiche di valutazione. Nel caso in cui il FLAG non preveda una struttura comune legalmente costituita (ex art. 34.2 del Reg. UE 1303/2013): la ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti tra i partner e tra questi ed il capofila rispecchia una organizzazione chiara e ben delineata che risulta coerente rispetto ai rispettivi ambiti di competenza ed operatività e rispetto alle attività da svolgere. Nel caso in cui il FLAG preveda una struttura comune legalmente costituita (ex art. 34.2 del Reg. UE 1303/2013): la ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti tra i partner nell'ambito della struttura giuridica comune rispecchia una organizzazione chiara e ben delineata che risulta coerente rispetto ai rispettivi ambiti

Tabella formattata

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione
		<i>di competenza ed operatività e rispetto alle attività da svolgere.</i>
Qualità del Piano di azione		
29	Chiara descrizione del piano di azione	<i>Il Piano presentato segue correttamente il legame di interdipendenza logica tra Obiettivi/Risultati attesi/Attività/Azioni/Output. Il Piano proposto traduce gli obiettivi strategici in azioni concrete.</i>
30	Adeguatezza delle azioni rispetto alla strategia proposta	<i>Le azioni proposte risultano pertinenti e funzionali al perseguimento degli obiettivi della strategia. Le azioni sono tra loro integrate nell'ambito di un approccio multisettoriale e sono tutte orientate verso la medesima direzione strategica.</i>
31	Identificazione di azioni in grado di perseguire i risultati previsti	<i>Le azioni proposte sono realisticamente in grado di produrre i risultati attesi. La strategia si concentra sulle azioni che hanno maggiori possibilità di realizzare i cambiamenti desiderati.</i>
32	Innovatività delle azioni individuate	<i>Sono previste modalità innovative in termini di azioni, strumenti e output.</i>
33	Coerenza ed adeguatezza del crono programma	<i>La tempistica prevista risulta coerente rispetto alle attività da svolgere. Il Diagramma di Gantt rispecchia la sequenza temporale logica di svolgimento delle attività ed individua con chiarezza, durata delle attività, impegno delle risorse e output.</i>
Adeguatezza del piano finanziario		
34	Adeguatezza delle risorse finanziarie e della relativa allocazione rispetto alle azioni da svolgere e ai risultati da raggiungere	<i>Le risorse finanziarie indicate sono sufficienti e ripartite in modo corretto rispetto alle attività descritte ed agli output indicati.</i>
35	Evidenza della capacità di gestire risorse pubbliche	<i>Il partenariato possiede nel complesso esperienze pregresse e competenze adeguate nell'uso dei fondi pubblici e nella gestione di progetti di sviluppo locale.</i>
36	Mobilizzazione di risorse private	<i>Capacità di mobilitare la partecipazione finanziaria dei privati.</i>

16_SO32_1_DDS_CACCIA RIS ITT_1897_8_ALL7



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

ORIENTAMENTI PER L'APPLICAZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

MAGGIO 2016

Premessa

Il presente documento intende fornire chiarimenti esplicativi per l'applicazione dei criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito della Priorità 4 del PO FEAMP. L'intento è quello di armonizzare il più possibile l'interpretazione e l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei suddetti criteri da parte delle Amministrazioni regionali che, in qualità di OI, sono delegati alla loro applicazione.

Nel documento per ciascun criterio:

- viene indicato il capitolo/paragrafo di riferimento del format di strategia di sviluppo locale nel quale, sulla base delle strategie presentate, sarà possibile verificare la sussistenza dei criteri;
- l'esplicitazione del criterio in due/tre o più casi di applicazione per ciascuno dei quali è previsto un diverso coefficiente scalare compreso tra 0-1;
- la definizione di un peso indicativo che chiarisce la rilevanza del singolo criterio rispetto agli altri.

L'attribuzione del punteggio sarà dato dalla formula seguente:

$\text{Punteggio (0-100)} = \text{Coefficiente (0-1)} * \text{Peso (0-5)}$

I pesi indicati nel documento non sono vincolanti e potranno essere eventualmente riparametrati dalla singola Regione, in base alle proprie priorità.

QUALITÀ E COERENZA DELLA STRATEGIA

CRITERIO 1

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità e coerenza della Strategia			
1	Coerenza geografica dell'area proposta	<i>L'area risponde a più requisiti di cui al par. 5.1.2 del PO FEAMP relativi ad "Aspetti legati all'importanza delle attività di pesca e acquacoltura" ed agli "Aspetti legati al declino economico e sociale dell'area".</i>	<i>Capitolo 3, par. 3.3 Ammissibilità dell'area</i>

	Coefficiente	Peso
<p>L'area rispetta uno solo dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2%; - nel territorio è presente almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante; - si è verificata una riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2007, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del 2007; - densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale; <p>tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale</p>	0	
<p>L'area rispetta due dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2%; - nel territorio è presente almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante; - si è verificata una riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2007, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del 2007; - densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale; - tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale 	0,25	3
<p>L'area rispetta tre dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2%; - nel territorio è presente almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante; - si è verificata una riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2007, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del 2007; - densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale; <p>tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale</p>	0,5	
<p>L'area rispetta quattro dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2%; - nel territorio è presente almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante; - si è verificata una riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2007, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del 2007; - densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale; - tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale 	0,75	

<p>L'area rispetta tutti i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2%; - nel territorio è presente almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante; - si è verificata una riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2007, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del 2007; - densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale; - tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale 	1	
---	---	--

CRITERIO 2

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità e coerenza della Strategia			
2	Complementarietà e integrazione con altre politiche di sviluppo locale finanziate con fondi europei, nazionali o regionali	<p>La Strategia è complementare o si integra con le strategie di sviluppo locale a livello regionale/sub-regionale.</p> <p>Sono evidenziati anche gli ambiti in cui si esplica la complementarietà e l'integrazione, ad es. su aspetti settoriali, territoriali o istituzionali.</p>	Capitolo 10 Complementarietà della SSL definita rispetto alle altre politiche di sviluppo del territorio

	Coefficiente	Peso
La Strategia non prevede ambiti di complementarietà/integrazione con strategie di sviluppo locale a livello regionale/sub-regionale	0	2
<p>La Strategia prevede ambiti di complementarietà/integrazione con strategie di sviluppo locale a livello regionale/sub-regionale tra le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo finanziate da altri Fondi SIE; - Strategia nazionale aree interne prevista dall'Accordo di Partenariato; - Strategie di sviluppo urbano sostenibile; - Altri strumenti di sviluppo locale. <p>Laddove sia descritta la complementarietà/integrazione con Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo finanziate dal FEASR, deve essere rispettato il principio della non duplicazione delle strutture in caso di sovrapposizione delle aree di FLAG e GAL sancito dall'Accordo di Partenariato</p>	0,5	
La Strategia prevede ambiti di complementarietà/integrazione con strategie di sviluppo locale a livello regionale/sub-regionale ed inoltre evidenzia anche gli ambiti in cui la complementarietà e l'integrazione si esplicano:	1	
<ul style="list-style-type: none"> - Ambito settoriale, ad es. turismo, imprese, ambiente; - Ambito territoriale, ad es. aree rurali, aree urbane; - Ambito Istituzionale, ad es. Enti locali, Scuole, Università, Associazioni. 		

CRITERIO 3

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità e coerenza della Strategia			
3	Adeguatezza dell'identificazione dei	Sono stati identificati con chiarezza i fabbisogni territoriali dell'area e l'analisi è corredata di dati	Cap. 4 Analisi delle esigenze di sviluppo e

	fabbisogni e dell'analisi SWOT con dati ed indicatori affidabili	<i>quantitativi e qualitativi basati su fonti affidabili e/o su diagnosi effettuate a livello locale anche con la partecipazione degli attori interessati. Sono identificati i punti di forza, debolezza, opportunità e minaccia, basati sulle caratteristiche specifiche dell'area. Sono classificate le esigenze e le potenzialità definendo un ordine di priorità.</i>	<i>delle potenzialità del territorio</i> <i>Cap. 5 Analisi SWOT del territorio di riferimento e individuazione dei fabbisogni prioritari</i>
--	---	---	---

	Coefficiente	Peso
<i>L'Analisi non risulta adeguata, in quanto:</i> <ul style="list-style-type: none"> - è generalista e potrebbe applicarsi ovunque; - non si fonda su dati affidabili né su diagnosi svolte a livello locale; - i punti di forza, debolezza, opportunità e minaccia non sono identificati in maniera corretta; - si limita a presentare un elenco di esigenze, senza alcuna classificazione. 	0	3
<i>L'Analisi risulta adeguata in quanto:</i> <ul style="list-style-type: none"> - si concentra sulle caratteristiche specifiche dell'area e sulla sua peculiarità; - i punti messi in evidenza dalla SWOT si basano chiaramente sulle prove ottenute da fonti affidabili ovvero dalla diagnosi dell'area; - i punti di forza, debolezza, opportunità e minaccia sono identificati in maniera corretta; - le esigenze sono classificate definendo un ordine di priorità. 	0,5	
<i>L'Analisi risulta adeguata ed inoltre sono state realizzate attività di diagnosi partecipativa (consultazioni pubbliche, interviste, questionari, indagini, etc.) basate sulla rilevazione ed interpretazione delle percezioni e delle conoscenze tacite ed organizzate di chi "sperimenta" il sistema locale e la definizione delle priorità o la classificazione tiene conto delle opinioni ragionate dei soggetti interessati locali.</i>	1	

CRITERIO 4

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità e coerenza della Strategia			
4	Coerenza interna della strategia in termini di quadro logico (fabbisogni, SWOT, obiettivi, azioni e risultati)	<i>E' espresso con chiarezza il grado di corrispondenza tra i diversi elementi del quadro logico.</i>	<i>Cap. 5 Analisi SWOT del territorio di riferimento e individuazione dei fabbisogni prioritari (in particolare 5.2 Bisogni/obiettivi)</i> <i>Cap. 6 Strategia: descrizione degli obiettivi, degli obiettivi intermedi e delle azioni (in particolare 6.2 Quadro logico)</i> <i>Cap. 8 Descrizione degli indicatori</i>

	Coefficiente	Peso
<i>I diversi elementi del quadro logico - fabbisogni, SWOT, obiettivi, azioni, risultati - non esprimono un legame di corrispondenza chiaro e coerente</i>	0	3
<i>I diversi elementi del quadro logico - fabbisogni, SWOT, obiettivi, azioni, risultati - esprimono un legame di corrispondenza chiaro e coerente (ad es. ogni azione fa riferimento ad almeno un obiettivo, ciascun obiettivo corrisponde almeno ad un fabbisogno, etc.).</i>	1	

CRITERIO 5

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità e coerenza della Strategia			
5	Coerenza con il quadro normativo di riferimento e con il PO FEAMP (in particolare la Sezione 5)*	<i>La strategia di sviluppo locale tiene debitamente conto delle indicazioni regolamentari (artt. 32-35 del Reg. 1303/2013 e artt. 60-63 del Reg. 508/2014), delle indicazioni strategiche del PO FEAMP (Sezione 5) e dell'Accordo di Partenariato (Sezione 3), nonché degli orientamenti della Commissione Europea sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori locali.</i>	<i>Tutto il documento, in particolare Cap. 6 Strategia: descrizione degli obiettivi, degli obiettivi intermedi e delle azioni</i>

*Check list dei riferimenti Allegato I

	Coefficiente	Peso
<i>La Strategia dimostra una debole coerenza con le indicazioni regolamentari (artt. 32-35 del Reg. 1303/2013 e artt. 60-63 del Reg. 508/2014), le indicazioni strategiche del PO FEAMP (Sezione 5) e dell'Accordo di Partenariato (Sezione 3).</i>	0	2
<i>La Strategia dimostra in maniera evidente di rispettare le indicazioni regolamentari (artt. 32-35 del Reg. 1303/2013 e artt. 60-63 del Reg. 508/2014) e di essere in linea con le indicazioni strategiche del PO FEAMP (Sezione 5) e dell'Accordo di partenariato (Sezione 3).</i>	0,5	
<i>La Strategia dimostra in maniera evidente di rispettare le indicazioni regolamentari (artt. 32-35 del Reg. 1303/2013 e artt. 60-63 del Reg. 508/2014) e di essere in linea con le indicazioni strategiche del PO FEAMP e dell'Accordo di partenariato ed inoltre tiene conto delle otto tappe per l'avvio del CLLD descritte negli orientamenti della Commissione Europea sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori locali.</i>	1	

CRITERIO 6

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità e coerenza della Strategia			
6	Capacità stimata di creare posti di lavoro e occupazione	<i>La strategia prevede attività che contribuiscono alla creazione e/o mantenimento di posti di lavoro (ETP) e/o alla creazione di imprese.</i>	<i>Cap. 8 Descrizione degli indicatori di risultato, di realizzazione, di impatto (in particolare indicatori di impatto)</i>

	Coefficiente	Peso
<i>La Strategia non fornisce una stima dei posti di lavoro (ETP) creati o mantenuti né una stima delle imprese create grazie alle attività della strategia, ovvero, non prevede alcun incremento di tali valori.</i>	0	1
<i>La Strategia stima di mantenere al termine dell'attuazione i posti di lavoro (ETP) indicati nell'analisi</i>	0,25	
<i>La Strategia stima di contribuire, grazie alle proprie attività, alla creazione di posti di lavoro (ETP) o di nuove imprese, con un incremento, rispetto ai valori di base indicati nell'analisi, del seguente valore: $0 < x \leq 2\%$</i>	0,5	
<i>La Strategia stima di contribuire, grazie alle proprie attività, alla creazione di posti di lavoro (ETP) o di nuove imprese, con un incremento, rispetto ai valori di base indicati nell'analisi, del seguente valore: $3 \leq x \leq 5\%$</i>	0,75	
<i>La Strategia stima di contribuire, grazie alle proprie attività, alla creazione di posti di lavoro (ETP) o di nuove imprese, con un incremento, rispetto ai valori di base indicati nell'analisi, del seguente valore: $x > 5\%$</i>	1	

CRITERIO 7

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità e coerenza della Strategia			
7	Identificazione di obiettivi chiari e misurabili	<i>E' identificata chiaramente una gerarchia di obiettivi, individuando quelli prioritari. Gli obiettivi identificati risultano associati ad indicatori di risultato misurabili in grado di verificare il loro raggiungimento, ad es. applicando i cosiddetti obiettivi intelligenti, noti con la sigla SMART (Specifici, Misurabili, Attuabili, Realistici, Tempificati).</i>	<i>Cap. 6 Strategia: descrizione degli obiettivi, degli obiettivi intermedi e delle azioni Cap. 7 Piano di azione Cap. 8 Descrizione degli indicatori di risultato, di realizzazione, di impatto</i>

	Coefficiente	Peso
<i>La Strategia individua obiettivi eccessivamente generici, non specifici, non misurabili e non realizzabili entro l'arco temporale di attuazione della Strategia.</i>	0	2
<i>La Strategia fa riferimento a una gerarchia di obiettivi, individuando, anche con il contributo della comunità, quelli prioritari</i>	0,5	
<i>La Strategia si basa su obiettivi intelligenti (SMART), correttamente associati ad indicatori di risultato.</i>	1	

Obiettivi SMART

- 1. Specifici** - definiscono chiaramente i problemi che la strategia si propone di affrontare e i mezzi per farlo
- 2. Misurabili** - comprendono una base di misurazione e un target misurabile, che può essere espresso in termini quantitativi o qualitativi
- 3. Attuabili** - tecnicamente realizzabili nell'ambito della strategia proposta
- 4. Realistici** - tenuto conto delle risorse fornite, del tempo consentito, delle dimensioni dei gruppi di destinatari, ecc

CRITERIO 8

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità e coerenza della Strategia			
8	Adeguatezza della strategia rispondere ai fabbisogni dell'area	<i>La strategia proposta in termini di obiettivi e risultati attesi risulta pertinente nel rispondere ai fabbisogni territoriali espressi nell'analisi.</i>	<p>Cap. 4 <i>Analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio</i></p> <p>Cap. 5 <i>Analisi SWOT del territorio di riferimento e individuazione dei fabbisogni prioritari (in particolare 5.2 Bisogni/obiettivi)</i></p> <p>Cap. 6 <i>Strategia: descrizione degli obiettivi, degli obiettivi intermedi e delle azioni (in particolare 6.2 Quadro logico)</i></p> <p>Cap. 7 <i>Piano di azione (in part. 7.1)</i></p>

	Coefficiente	Peso
<i>La Strategia, così come descritta, appare vaga e poco incisiva e non sembra in grado di rispondere efficacemente ai fabbisogni specifici dell'area di riferimento.</i>	0	2
<i>La Strategia risulta pertinente ed in grado di rispondere efficacemente ai fabbisogni di sviluppo dell'area.</i>	0,5	
<i>La Strategia risulta pertinente ed in grado di rispondere efficacemente ai fabbisogni di sviluppo dell'area ed inoltre adotta un approccio sfidante e non meramente difensivo, volto a cogliere opportunità nuove calibrate sulle potenzialità dell'area. Questo elemento può essere rilevato verificando se gli obiettivi ed azioni della strategia si basano su un approccio "conservativo" o se al contrario riescono a cogliere nuove tendenze di sviluppo (nuovi modelli di consumo, nuove modalità di fruizione/erogazione di servizi, nuovi fabbisogni rilevati, etc.) in grado di innescare processi virtuosi in discontinuità con il passato.</i>	1	

CRITERIO 9

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità e coerenza della Strategia			
9	Rispetto dei principi orizzontali	<i>La strategia esprime in maniera chiara ed adeguata in che modo contribuisce al principio dello sviluppo sostenibile, allo scopo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente marino e di promuovere l'uso efficiente delle risorse, e alla lotta al cambiamento climatico.</i>	Cap. 6 e, in particolare Par. 6.5 <i>Rispetto dei principi orizzontali</i>

	Coefficiente	Peso
<i>La Strategia non fa riferimento esplicito ad obiettivi/azioni/modalità previsti per contribuire attivamente al principio dello sviluppo sostenibile, allo scopo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente marino e di promuovere l'uso efficiente delle risorse, e alla lotta al cambiamento climatico.</i>	0	1
<i>La Strategia prevede chiaramente obiettivi/azioni/modalità per contribuire attivamente al principio dello sviluppo sostenibile allo scopo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente marino e di promuovere l'uso efficiente delle risorse, (ad es. green public procurement, raccordo territoriale con SIC/ZPS, campagne di animazione ad hoc, gestione integrata della costa, contributo alla strategia marina, etc).</i>	0,5	
<i>La Strategia prevede chiaramente obiettivi/azioni/modalità per contribuire attivamente al principio dello sviluppo sostenibile allo scopo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente marino e di promuovere l'uso efficiente delle risorse, nonché azioni di mitigazione/adattamento ai cambiamenti climatici nelle aree interessate.</i>	1	

Sviluppo sostenibile (Par. 5.2 del Quadro Strategico Comune)

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione, in tutte le fasi dell'attuazione, assicurano la piena integrazione dello sviluppo sostenibile dei fondi SIE, nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3, paragrafo 3, TUE, nonché in conformità dell'obbligo di integrare i requisiti di tutela ambientale a norma dell'articolo 11 TFUE e del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE.

Le autorità di gestione intraprendono azioni durante tutta la durata dei programmi, per evitare o ridurre gli eventuali effetti dannosi per l'ambiente degli interventi e garantire risultati che apportino benefici sociali, ambientali e climatici netti. Le azioni da intraprendere possono comprendere quanto segue:

- orientare gli investimenti verso le opzioni più efficienti in termini di risorse e più sostenibili;
- evitare gli investimenti che potrebbero avere un grave impatto negativo sull'ambiente o sul clima e sostenere azioni per attenuare gli eventuali impatti residui;
- adottare una prospettiva di lungo termine quando si raffrontano i costi relativi al ciclo di vita delle diverse possibilità di investimento;
- ricorrere maggiormente agli appalti pubblici "verdi".

2. Gli Stati membri tengono conto del potenziale di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a essi degli investimenti effettuati con il sostegno dei fondi SIE, a norma dell'articolo 8, e garantiscono che siano in grado di fronteggiare l'impatto dei cambiamenti climatici e delle calamità naturali, come a esempio maggiori rischi di inondazioni, siccità, le ondate di calore, gli incendi forestali e gli eventi meteorologici estremi.

3. Gli investimenti sono coerenti con la gerarchizzazione della gestione idrica in linea con la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concentrandosi sulle opzioni di gestione della domanda. Le opzioni di fornitura alternative sono prese in considerazione unicamente dopo che siano state esaurite le potenzialità di risparmio e di efficienza idrica. L'intervento pubblico nel settore della gestione dei rifiuti integra gli sforzi compiuti nel settore privato, in particolare in relazione alla responsabilità dei produttori. Gli investimenti incoraggiano approcci innovativi in grado di promuovere elevati livelli di riciclaggio. Gli investimenti sono coerenti con la gerarchia dei rifiuti stabilita a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Le spese legate alla biodiversità e alla tutela delle risorse naturali sono coerenti con la direttiva 92/43/CEE del Consiglio.

CRITERIO 10

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità e coerenza della Strategia			
10	Rispetto dei principi orizzontali	<i>La strategia esprime in maniera chiara adeguata in che modo contribuisce al rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione.</i>	<i>Cap. 6 (in particolare Par. 6.5 Rispetto dei principi orizzontali)</i>

Coefficiente	Peso
--------------	------

<i>La Strategia non fa riferimento esplicito ad obiettivi/azioni/modalità previsti per contribuire attivamente al rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione.</i>	0	1
<i>La Strategia prevede chiaramente obiettivi/azioni/modalità per contribuire attivamente al rispetto del principio di pari opportunità (ad es. modalità per garantire pari opportunità nell'ambito degli organi decisionali e nella struttura di gestione, attenzione rivolta al ruolo delle donne nel settore pesca ed acquacoltura, etc.).</i>	0,5	
<i>La Strategia prevede chiaramente obiettivi/azioni/modalità per contribuire attivamente al rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione, riconoscendo sia nella fase di definizione che in quella di attuazione, il ruolo che donne e uomini, migranti e minoranze etniche, anziani, giovani e persone con disabilità possono avere e favorendo, nella selezione degli interventi, parità di accesso alle risorse e alle opportunità sociali..</i>	1	

Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione (Par. 5.3 del Quadro Strategico Comune)

1. A norma dell'articolo 7, gli Stati membri e la Commissione perseguono l'obiettivo della parità fra uomini e donne e adottano le misure opportune per prevenire qualsiasi discriminazione durante l'elaborazione, l'attuazione, il controllo e la valutazione delle operazioni nel quadro dei programmi cofinanziati dai fondi SIE. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, gli Stati membri descrivono le azioni da intraprendere, in particolare per quanto attiene alla selezione delle operazioni, alla fissazione degli obiettivi per gli interventi e alle modalità di controllo e rendicontazione. Gli Stati membri effettuano anche analisi di genere, se del caso. In particolare, azioni specifiche mirate sono sostenute mediante il FSE.
2. Gli Stati membri garantiscono, a norma degli articoli 5 e 7, la partecipazione al partenariato degli organismi responsabili della promozione della parità di genere, della non discriminazione e strutture adeguate, in linea con le prassi nazionali, a fornire consulenza sulla parità di genere, sulla non discriminazione e sull'accessibilità, al fine di fornire il contributo di conoscenze necessario nella preparazione, nel controllo e nella valutazione dei fondi SIE.
3. Le autorità di gestione conducono valutazioni o esercizi di autovalutazione, in coordinamento con i comitati di sorveglianza, focalizzati sull'applicazione del principio dell'integrazione della dimensione di genere.
4. Gli Stati membri soddisfano, nel modo opportuno, le esigenze dei gruppi svantaggiati al fine di permettere loro di integrarsi meglio nel mercato del lavoro e facilitarne in tal modo la piena partecipazione alla società.

QUALITÀ E COINVOLGIMENTO DEL PARTENARIATO

Si ribadisce che i criteri 11, 12 e 13 relativi alla **Composizione e rappresentatività del partenariato**, rappresentano tre criteri distinti, ciascuno con l'attribuzione di un separato punteggio e che dunque non devono necessariamente essere soddisfatti tutti. Tale scelta è dettata dalla volontà di premiare strategie che integrano più aspetti.

CRITERIO 11

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità e coinvolgimento del partenariato			
11	Composizione e rappresentatività del partenariato	<i>La partnership garantisce una rappresentazione significativa (di almeno il 15%) del settore della pesca.</i>	<i>Par. 2.1 Elenco dei partner</i>

	Coefficiente	Peso
<i>La quota percentuale del potere di voto espresso dai rappresentanti del settore pesca nell'ambito dell'organo decisionale del FLAG è pari a $0 < x < 15\%$</i>	0	3
<i>La quota percentuale del potere di voto espresso dai rappresentanti del settore pesca nell'ambito dell'organo decisionale del FLAG è pari a $15\% \leq x < 25\%$</i>	0,5	
<i>La quota percentuale del potere di voto espresso dai rappresentanti del settore pesca nell'ambito dell'organo decisionale del FLAG è pari a $x \geq 25\%$</i>	1	

CRITERIO 12

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità e coinvolgimento del partenariato			
12	Composizione e rappresentatività del partenariato	<i>La partnership garantisce una rappresentazione significativa (di almeno il 15%) del settore della acquacoltura.</i>	<i>Par. 2.1 Elenco dei partner</i>

	Coefficiente	Peso
<i>La quota percentuale del potere di voto espresso dai rappresentanti del settore acquacoltura nell'ambito dell'organo decisionale del FLAG è pari a $0 < x < 15\%$</i>	0	3
<i>La quota percentuale del potere di voto espresso dai rappresentanti del settore acquacoltura è nell'ambito dell'organo decisionale del FLAG pari a $15\% \leq x < 25\%$</i>	0,5	
<i>La quota percentuale del potere di voto espresso dai rappresentanti del settore acquacoltura è nell'ambito dell'organo decisionale del FLAG pari a $x \geq 25\%$</i>	1	

CRITERIO 13

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità e coinvolgimento del partenariato			
13	Composizione e rappresentatività del partenariato	<i>La partnership garantisce una rappresentazione significativa (di almeno il 15%) del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e di acquacoltura.</i>	<i>Cap. 2 Composizione del partenariato (in part. Par. 2.1 Elenco dei partner)</i>

	Coefficiente	Peso
<i>La quota percentuale del potere di voto espresso dai rappresentanti del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e di acquacoltura nell'ambito dell'organo decisionale del FLAG è pari a $0 < x < 15\%$</i>	0	3
<i>La quota percentuale del potere di voto espresso dai rappresentanti del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e di acquacoltura nell'ambito dell'organo decisionale del FLAG è pari a $15\% \leq x < 25\%$</i>	0,5	
<i>La quota percentuale del potere di voto espresso dai rappresentanti del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e di acquacoltura nell'ambito dell'organo decisionale del FLAG è pari a $x \geq 25\%$</i>	1	

CRITERIO 14

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità e coinvolgimento del partenariato			
14	Composizione adeguatamente rappresentativa delle istanze locali e coerente rispetto ai fabbisogni dell'area e delle azioni che saranno implementate	<i>La partnership rispecchia la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle principali parti interessate, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile.</i>	<i>Cap. 2 Composizione del partenariato (in part. Par. 2.1 Elenco dei partner) Cap. 3 Definizione del territorio e della popolazione interessati Cap. 4 Analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio Cap. 5 Analisi SWOT del territorio di riferimento e individuazione dei fabbisogni prioritari</i>

	Coefficiente	Peso
<i>Un singolo gruppo di interesse (tra settore pubblico, settore privato e società civile) rappresenta una quota pari a $45\% \leq x < 49\%$ degli aventi diritto al voto</i>	0	2
<i>Un singolo gruppo di interesse (tra settore pubblico, settore privato e società civile) rappresenta una quota pari a $34\% \leq x < 45\%$ degli aventi diritto al voto</i>	0,5	
<i>Ciascun gruppo di interesse (settore pubblico, settore privato e società civile) detiene la stessa percentuale in termini di potere di voto negli organi decisionali</i>	1	

CRITERIO 15

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità e coinvolgimento del partenariato			
15	Composizione adeguatamente rappresentativa delle istanze locali e coerente rispetto ai fabbisogni dell'area e delle azioni che saranno implementate	<i>La partnership proposta è coerente con l'ambito/gli ambiti del Piano di Azione</i>	<i>Cap. 2 Composizione del partenariato Cap. 7 Piano di azione</i>

	Coefficiente	Peso
<i>La percentuale di componenti del partenariato che operano nei settori di intervento della strategia è compresa tra 0%-30%</i>	0	2
<i>La percentuale di componenti del partenariato che operano nei settori di intervento della strategia è compresa tra 31%-50%</i>	0,5	
<i>La percentuale di componenti del partenariato che operano nei settori di intervento della strategia è superiore al 50%</i>	1	

CRITERIO 16

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità e coinvolgimento del partenariato			
16	Grado di coinvolgimento dei partner nella definizione ed attuazione della strategia	<i>Il processo di definizione della strategia ha visto il coinvolgimento attivo dei partner.</i>	<i>Cap. 9 Descrizione delle attività che hanno portato alla definizione della strategia (in particolare 9.3 Coinvolgimento dei soggetti che compongono il partenariato)</i>

	Coefficiente	Peso
<i>Non sono state realizzate attività di coinvolgimento ed informazione dei partner nel processo di definizione della strategia ovvero è stato organizzato un incontro di consultazione dei partner al quale ha partecipato meno del 40% dei partner</i>	0	2
<i>E' stato organizzato almeno un incontro di consultazione dei partner al quale ha partecipato almeno il 40% dei partner</i>	0,5	
<i>Sono stati organizzati almeno tre incontri di consultazione dei partner ai quali hanno partecipato complessivamente almeno il 60% dei partner</i>	1	

CRITERIO 17

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità e coinvolgimento del partenariato			
17	Grado di coinvolgimento dei partner nella definizione ed attuazione della strategia	<i>Ciascun partner contribuisce all'attuazione della strategia in base al proprio ruolo ed ambito di competenza</i>	<i>Cap. 2 Composizione del partenariato Cap. 7 Piano di azione Cap. 12 Modalità di gestione Cap. 13 Comunicazione e animazione</i>

	Coefficiente	Peso
<i>Non sono previsti partner operativi</i>	0	2
<i>Sono previsti partner operativi</i>	0,5	
<i>Tutti i partner operativi svolgono un ruolo nell'attuazione coerente con il proprio ambito specifico di attività.(ovvero FLAG legalmente costituito)</i>	1	

CRITERIO 18

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità e coinvolgimento del partenariato			
18	Capacità di mobilitazione ed animazione delle comunità locali	<i>Sono state svolte attività per il coinvolgimento attivo delle comunità locali nella predisposizione della strategia. La strategia dimostra di essere il risultato di questo processo partecipato.</i>	<i>Cap. 9 Descrizione delle attività che hanno portato alla definizione della strategia (in particolare 9.4 Coinvolgimento della comunità locale)</i>

	Coefficiente	Peso
<i>Sono state svolte attività meramente informative a favore della comunità locale</i>	0	2
<i>Sono state svolte attività di coinvolgimento attivo, in cui la comunità locale ha potuto esprimere le proprie istanze e proposte</i>	0,5	
<i>Sono state svolte attività di coinvolgimento attivo, in cui la comunità locale ha potuto esprimere le proprie istanze e proposte e la Strategia dimostra in che modo esse sono state prese in considerazione</i>	1	

CRITERIO 19

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità e coinvolgimento del partenariato			
19	Capacità di mobilitazione ed	<i>Sono previste attività di coinvolgimento delle comunità locali nell'attuazione e valutazione della strategia, anche</i>	<i>Cap. 7 Piano di azione</i>

animazione delle comunità locali	<i>mediante strumenti innovativi.</i>	<i>Cap. 13 Comunicazione e animazione 14 Monitoraggio, revisione e valutazione</i>
---	---------------------------------------	--

	Coefficiente	Peso
<i>Non sono previste modalità di consultazione/interlocuzione con la comunità locale nel corso dell'attuazione della Strategia</i>	0	2
<i>Sono previsti almeno due incontri annuali con la comunità locale per discutere sia dell'attuazione (stato di avanzamento, pianificazione operativa delle attività, esigenze o criticità emerse, etc.) sia nella valutazione (verifica dei risultati, scelta delle tematiche da valutare, raccomandazioni per le attività future, etc.). Tali incontri sono gestiti da personale esperto e formato a tale scopo.</i>	0,5	
<i>Oltre ad incontri diretti gestiti da personale formato, sono previste anche modalità di coinvolgimento mediante strumenti innovativi in grado di favorire l'interazione costante e continua con i cittadini (ad es. strumenti di e-participation, quali forum on line, blog, instant messaging; applicazioni per telefonia mobile; etc.)</i>	1	

CRITERIO 20

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità e coinvolgimento del partenariato			
20	Adeguatezza e trasparenza delle procedure decisionali e procedure per evitare il conflitto di interesse	<i>Sono previste modalità adeguate per assicurare la trasparenza delle procedure.</i>	<i>Par. 12.4 Procedure decisionali</i>

	Coefficiente	Peso
<i>Le procedure decisionali sono descritte in maniera vaga e non specificano le modalità per evitare il conflitto di interesse</i>	0	2
<i>Sono previste misure per evitare il conflitto di interessi in modo coerente con l'art. 57 del Regolamento finanziario (n. 966/2012) e garantire la separazione delle funzioni tra gli attori coinvolti nel processo decisionale locale.</i>	0,5	
<i>Oltre alle misure per evitare il conflitto di interessi e la separazione delle funzioni nel processo decisionale, è previsto un registro degli interessi dei membri dell'organo decisionale del FLAG, per documentare qualsiasi collegamento esistente tra i membri del comitato di selezione e qualsiasi progetto o richiedente.</i>	1	

CRITERIO 21

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità e coinvolgimento del partenariato			
21	Azioni di informazione e comunicazione a livello locale	<i>Sono previste attività adeguate di comunicazione ed informazione a favore delle comunità locali. Sono previste attività di outreach/animazione per incoraggiare progetti innovativi o collettivi e mobilitare l'iniziativa partecipativa.</i>	<i>Cap. 7 Piano di azione Cap. 13 Comunicazione e animazione</i>

	Coefficiente	Peso
<i>Sono previste attività di informazione e comunicazione a favore della comunità locale unicamente di tipo unidirezionale e non differenziate per specifici gruppi target</i>	0	2
<i>Sono previste attività di informazione e comunicazione, nonché di animazione a favore della comunità locale, distinte per specifici gruppi target e che consentono la partecipazione attiva dei cittadini nell'attuazione della Strategia secondo un'interlocuzione bidirezionale</i>	0,5	
<i>Sono previste attività di informazione e comunicazione, nonché attività specifiche di animazione per incoraggiare e supportare la presentazione di proposte progettuali innovative e coerenti con la Strategia (ad es. attività di outreach, promozione, sviluppo di progetti, laboratori, ricerca partner, analisi best practices, etc.)</i>	1	

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

CRITERIO 22

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Sistema di gestione e controllo			
22	Evidenza della capacità amministrativa del FLAG	<i>La forma giuridica prescelta dal FLAG rientra tra quelle previste nel Libro V del Codice Civile.</i>	<i>Cap. 2 Composizione del partenariato</i>

	Coefficiente	Peso
<i>La forma giuridica prescelta dal FLAG <u>non</u> rientra tra quelle previste nel Libro V del Codice Civile</i>	0	5
<i>La forma giuridica prescelta dal FLAG rientra tra quelle previste nel Libro V del Codice Civile</i>	1	

Per quanto riguarda il criterio di selezione relativo alla forma giuridica, pur ribadendo che la forma giuridica è libera, sulla base delle esperienze della programmazione 2007-2013, il riferimento alla normativa indicata fornisce maggiori garanzie nella sostenibilità e solidità delle strutture gestionali.

Lo scopo del criterio è quello di indirizzare le scelte dei partenariati locali verso forme giuridiche più strutturate e durature nel tempo, che diano maggiori garanzie in relazione alle capacità dei propri organi amministrativi e regole precise in ordine all'assunzione di responsabilità amministrative e finanziarie per conto del partenariato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le forme più comuni mutate dall'esperienza Leader per i GAL vi sono le seguenti:

- Consorzi (art 2602 c.c. libro V);
- Società consortili a responsabilità limitata (art 2615 cc-libro V);
- Società cooperativa a responsabilità limitata (art 2511 cc- libro V) .

CRITERIO 23

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Sistema di gestione e controllo			
23	Evidenza della capacità amministrativa del FLAG	<i>Il FLAG ha a disposizione risorse tecniche, logistiche ed organizzative sufficienti a garantire il rispetto delle funzioni ex art. 34(3) del Reg. 1303/2013.</i>	<i>Cap. 12 Modalità di gestione (in particolare par. 12.3 Distribuzione delle funzioni)</i>

	Coefficiente	Peso
<i>Il FLAG ha a disposizione risorse logistiche (ad es. sedi operative, sale riunioni) ed organizzative (ad es. unità operative dedite ad attività amministrative, legali, contabili) sufficienti a garantire il rispetto delle funzioni ex art. 34(3) del Reg. 1303/2013</i>	0	4
<i>Il FLAG ha a disposizione risorse tecniche (ad es. procedure già sperimentate ed implementate, best practices), logistiche (ad es. sedi operative, sale riunioni) ed organizzative (ad es. unità operative dedite ad attività amministrative, legali, contabili) sufficienti a garantire il rispetto delle funzioni ex art. 34(3) del Reg. 1303/2013</i>	1	

CRITERIO 24

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format
------	----------------------	-------------	--------------------

			di Strategia
Sistema di gestione e controllo			
24	Sostenibilità amministrativa della struttura gestionale del FLAG nel portare avanti la strategia	<i>La struttura gestionale resterà operativa per tutta la durata del periodo di attuazione della strategia.</i>	<i>Cap. 12 modalità di gestione (in particolare 12.1 Struttura organizzativa)</i>

	Coefficiente	Peso
<i>L'operatività del FLAG è garantita esclusivamente dal finanziamento del FEAMP</i>	0	4
<i>L'ambito di operatività del FLAG riguarda attività/progetti che sono finanziati anche da altre fonti finanziarie.</i>	0,5	
<i>L'ambito di operatività del FLAG riguarda attività/progetti che sono finanziati anche da altre fonti finanziarie e che prevedono un arco temporale che va oltre il 2023.</i>	1	

CRITERIO 25

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Sistema di gestione e controllo			
25	Adeguatezza, in termini quantitativi e qualitativi, delle risorse umane per la gestione delle attività previste	<i>Il livello di esperienza e di competenza delle risorse umane impiegate risultano proporzionati rispetto alle attività da svolgere ed alle risorse finanziarie da gestire.</i>	<i>Cap. 12 modalità di gestione (in particolare 12.2 Risorse professionali)</i>

	Coefficiente	Peso
<i>Il FLAG mette a disposizione unicamente le figure minime richieste con un livello di esperienza pari a quanto richiesto</i>	0	5
<i>Il FLAG mette a disposizione ulteriori figure rispetto a quelle minime previste dal bando e per ciascuna delle figure minime almeno un requisito aggiuntivo riferito al livello di esperienza e competenza</i>	0,5	
<i>Il FLAG mette a disposizione ulteriori figure rispetto a quelle minime previste dal bando e per ciascuna delle figure minime almeno due requisiti aggiuntivi riferiti al livello di esperienza e competenza</i>	1	

Figure minime previste dal bando

Coefficiente	0	0,5	1
Direttore	Figura minima Esperienza professionale di almeno 10 anni di cui almeno 5 con funzioni di direzione e coordinamento	Almeno uno dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - Esperienza nella direzione di un FLAG/GAL; - Esperienza nelle attività di gestione di un FLAG/GAL; - Esperienza professionale superiore a 10 anni; - Esperienza con funzioni di direzione superiore a 5 anni; - Diploma di Master; - Diploma di Laurea. 	Almeno due dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - Esperienza nella direzione di un FLAG/GAL; - Esperienza nelle attività di gestione di un FLAG/GAL; - Esperienza professionale superiore a 10 anni; - Esperienza con funzioni di direzione superiore a 5 anni; - Diploma di Master; - Diploma di Laurea.

Responsabile Amministrativo Finanziario	Figura minima Esperienza professionale di almeno 5 anni nella gestione dei Fondi Comunitari, in attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione.	Almeno uno dei seguenti requisiti: - Esperienza nelle attività di gestione amministrativa e finanziaria di un FLAG/GAL; - Esperienza professionale superiore a 5 anni; - Diploma di Master; - Diploma di Laurea.	Almeno due dei seguenti requisiti: - Esperienza nelle attività di gestione amministrativa e finanziaria di un FLAG/GAL; - Esperienza professionale superiore a 5 anni; - Diploma di Master; - Diploma di Laurea.
Altre figure	Non previste	Previste	Previste

CRITERIO 26

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Sistema di gestione e controllo			
26	Chiarezza ed adeguatezza delle procedure interne per la selezione delle operazioni	<i>Sono definite procedure decisionali chiare e trasparenti e non discriminatorie che, ai sensi dell'art. 34 (3) lett. b), garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta.</i>	<i>Par. 12.5 Procedure per la selezione delle operazioni</i>

	Coefficiente	Peso
<i>Le procedure descritte nella SSL per la selezione delle operazioni non chiariscono in maniera sufficiente le modalità per garantire:</i> - procedure trasparenti e non discriminatorie; - che il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche; - selezione mediante procedura scritta.	0	
<i>Le procedure descritte nella SSL per la selezione delle operazioni chiariscono in maniera sufficiente le modalità per garantire:</i> - procedure trasparenti e non discriminatorie; - che il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche; - selezione mediante procedura scritta. <i>Ad es. sono indicate chiaramente le fasi e i soggetti coinvolti nel processo decisionale; è rappresentato un diagramma di flusso; è descritta la separazione delle responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti nel processo; è previsto che il voto sia documentato; sono stabilite modalità di ricorso chiare e semplici, etc.</i>	0,5	3
<i>Le procedure descritte nella SSL per la selezione delle operazioni chiariscono in maniera sufficiente le modalità per garantire:</i> - procedure trasparenti e non discriminatorie; - che <u>più del 50%</u> dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche; - selezione mediante procedura scritta. <i>Ad es. sono indicate chiaramente le fasi e i soggetti coinvolti nel processo decisionale; è rappresentato un diagramma di flusso; è descritta la separazione delle responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti nel processo; è previsto che il voto sia documentato; sono stabilite modalità di ricorso chiare e semplici, etc.</i>	1	

CRITERIO 27

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Sistema di gestione e controllo			
27	Chiara descrizione delle modalità con cui i progressi nell'attuazione della strategia saranno monitorati e valutati	<i>Sono previste modalità operative idonee a garantire il corretto monitoraggio e la valutazione dei risultati. La strategia descrive in maniera appropriata le modalità specifiche di valutazione.</i>	14 <i>Monitoraggio, revisione e valutazione</i>

	Coefficiente	Peso
<i>La SSL contiene una descrizione generica e poco dettagliata delle modalità operative per garantire il monitoraggio, la revisione e la valutazione dei risultati.</i>	0	3
<i>La SSL contiene una descrizione dettagliata delle modalità operative per garantire il monitoraggio, la revisione e la valutazione dei risultati, indicando ad es.:</i> <ul style="list-style-type: none"> - i sistemi e i meccanismi che essi propongono per raccogliere e trattare i dati finanziari e quelli relativi alle prestazioni correlati agli indicatori e ai target fissati. - il modo in cui i FLAG intendono valutare le proprie prestazioni e/o ricorrere a valutazioni esterne; - le proposte per diffondere e utilizzare i risultati nell'area; - tempi, risorse, procedure, output per lo svolgimento delle valutazioni della SSL. 	0,5	
<i>La SSL contiene una descrizione dettagliata delle modalità operative per garantire il monitoraggio, la revisione e la valutazione dei risultati ed inoltre prevede il coinvolgimento attivo della comunità locale al fine di garantirne la partecipazione attiva, ad es. prevedendo; la restituzione e diffusione pubblica dei risultati; la consultazione della comunità locale nel processo di revisione intermedia della SSL; rilevazioni ed indagini specifiche nell'ambito delle attività di valutazione, etc.</i>	1	

CRITERIO 28

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Sistema di gestione e controllo			
28	Chiara identificazione dei ruoli, responsabilità, funzioni e compiti tra i partner (in particolare del partner capofila)	<p><u><i>Nel caso in cui il FLAG non preveda una struttura comune legalmente costituita (ex art. 34.2 del Reg. UE 1303/2013):</i></u> <i>la ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti tra i partner e tra questi ed il capofila rispecchia una organizzazione chiara e ben delineata che risulta coerente rispetto ai rispettivi ambiti di competenza ed operatività e rispetto alle attività da svolgere.</i></p> <p><u><i>Nel caso in cui il FLAG preveda una struttura comune legalmente costituita (ex art. 34.2 del Reg. UE 1303/2013):</i></u> <i>la ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti tra i partner nell'ambito della struttura giuridica comune rispecchia una organizzazione chiara e ben delineata che risulta coerente rispetto ai rispettivi ambiti di competenza ed operatività e rispetto alle attività da svolgere.</i></p>	<p>Cap. 2 <i>Composizione del partenariato</i></p> <p>Cap. 7 <i>Piano di azione</i></p> <p>Cap. 12 <i>Modalità di gestione</i></p>

	Coefficiente	Peso
<i>Non è riportato alcun organigramma</i>	0	
<i>E' riportato un organigramma esplicativo. E' descritta con chiarezza:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti tra i partner e tra questi ed il capofila (nel caso in cui il FLAG non preveda una struttura comune legalmente costituita);</i> ovvero - <i>la ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti tra i partner nell'ambito della struttura giuridica comune (nel caso in cui il FLAG preveda una struttura comune legalmente costituita).</i> 	0,5	
<i>E' riportato un organigramma esplicativo. E' descritta con chiarezza:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti tra i partner e tra questi ed il capofila (nel caso in cui il FLAG non preveda una struttura comune legalmente costituita);</i> ovvero - <i>la ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti tra i partner nell'ambito della struttura giuridica comune (nel caso in cui il FLAG preveda una struttura comune legalmente costituita).</i> <p><i>Ed inoltre, la ripartizione di cui sopra tiene debitamente conto degli ambiti di competenza ed operatività dei singoli partner.</i></p>	1	2

QUALITÀ DEL PIANO DI AZIONE

CRITERIO 29

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità del Piano di azione			
29	Chiara descrizione del piano di azione	<i>Il Piano presentato segue correttamente il legame di interdipendenza logica tra Obiettivi/Risultati attesi/Attività/Azioni/Output. Il Piano proposto traduce gli obiettivi strategici in azioni concrete.</i>	Cap. 6 Strategia: descrizione degli obiettivi, degli obiettivi intermedi e delle azioni Cap. 7 Piano di azione

	Coefficiente	Peso
<i>La descrizione delle azioni non ha un legame chiaro ed evidente di interdipendenza con gli altri elementi del Quadro logico (ad es. l'output non è coerente con l'azione di riferimento, l'azione non è coerente con i risultati attesi, etc.). Le azioni descritte risultano eccessivamente vaghe e non sufficientemente pronte per essere attuate.</i>	0	5
<i>La descrizione delle azioni ha un legame chiaro ed evidente di interdipendenza con gli altri elementi del Quadro logico (ad es. l'output è coerente con l'azione di riferimento, l'azione è coerente con i risultati attesi, etc.).</i>	0,5	
<i>La descrizione delle azioni ha un legame chiaro ed evidente di interdipendenza con gli altri elementi del Quadro logico (ad es. l'output è coerente con l'azione di riferimento, l'azione è coerente con i risultati attesi, etc.). Tutte le azioni descritte consentono di tradurre in maniera concreta ed immediatamente operativa gli obiettivi della strategia.</i>	1	

CRITERIO 30

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità del Piano di azione			
30	Adeguatezza delle azioni rispetto alla strategia proposta	<i>Le azioni proposte risultano pertinenti e funzionali al perseguimento degli obiettivi della strategia. Le azioni sono tra loro integrate nell'ambito di un approccio multisettoriale e sono tutte orientate verso la medesima direzione strategica.</i>	Cap. 6 Strategia: descrizione degli obiettivi, degli obiettivi intermedi e delle azioni Cap. 7 Piano di azione

	Coefficiente	Peso
<i>Le azioni indicate nel Piano non sono coerenti con nessuno degli obiettivi specifici della strategia.</i>	0	5
<i>Ciascuna azione è collegata ad un obiettivo specifico e risulta ad esso coerente.</i>	0,5	
<i>Ciascuna azione è collegata ad un obiettivo specifico e risulta ad esso coerente. Tutte le azioni descritte fanno capo ad una visione strategica complessiva favorendo l'integrazione tra diversi settori (pesca e acquacoltura, turismo, ambiente) e tra le diverse forme di sostegno (supporto alle imprese, formazione, infrastrutture, etc.).</i>	1	

CRITERIO 31

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità del Piano di azione			
31	Identificazione di azioni in grado di perseguire i risultati previsti	<i>Le azioni proposte sono realisticamente in grado di produrre i risultati attesi. La strategia si concentra sulle azioni che hanno maggiori possibilità di realizzare i cambiamenti desiderati.</i>	<i>Cap. 6 Strategia: descrizione degli obiettivi, degli obiettivi intermedi e delle azioni Cap. 7 Piano di azione Cap. 8 Descrizione degli indicatori di risultato, di realizzazione, di impatto</i>

	Coefficiente	Peso
<i>Il Piano di azione non contiene informazioni complete sulle azioni da attuare.</i>	0	4
<i>Il Piano contiene per ciascuna azione informazioni complete e dettagliate che consentono di verificare la capacità concreta di ciascuna di esse di contribuire efficacemente al conseguimento dei risultati attesi della strategia.</i>	0,5	
<i>Il Piano contiene per ciascuna azione informazioni complete e dettagliate che consentono di verificare la capacità concreta di ciascuna di esse di contribuire efficacemente al conseguimento dei risultati attesi della strategia. L'ordine di realizzazione delle azioni è coerente con la priorità dei relativi obiettivi specifici di riferimento (sono realizzate prima le azioni collegate agli obiettivi ritenuti prioritari).</i>	1	

CRITERIO 32

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità del Piano di azione			
32	Innovatività delle azioni individuate	<i>Sono previste modalità innovative in termini di azioni, strumenti e output.</i>	<i>Cap. 7 Piano di azione (in particolare 7.2 Caratteristiche innovative della strategia e delle azioni)</i>

	Coefficiente	Peso
<i>Le caratteristiche innovative della strategia e delle relative azioni non delineano con sufficienza e chiarezza processi/prodotti innovativi nel settore e per lo sviluppo dell'area.</i>	0	3
<i>Le caratteristiche innovative della strategia e delle relative azioni definiscono con chiarezza processi/prodotti innovativi nel settore e per lo sviluppo dell'area, mettendo in evidenza, ad es.:</i> <ul style="list-style-type: none"> - la creazione di nuovi servizi, nuovi prodotti e nuovi modi di operare nel contesto locale; - l'effetto moltiplicatore in relazione ai cambiamenti che la comunità vuole realizzare; - l'implementazione di azioni e prototipi su piccola scala o un progetto faro su più ampia scala che mobiliti la comunità; 	0,5	

<ul style="list-style-type: none"> - <i>l'applicazione di nuovi modi per mobilitare e utilizzare le risorse esistenti e il patrimonio della comunità;</i> - <i>la collaborazione tra diversi attori e settori;</i> - <i>il coinvolgimento (anche se non necessariamente) università o attività di ricerca e sviluppo avanzate.</i> 		
<i>Sono previste attività di innovazione sociale, come ad es. la creazione di una piattaforma di innovazioni sociali che potranno successivamente subire un processo di scale-up ed essere applicate in modo più esteso attraverso lo scambio, la cooperazione e la creazione di reti.</i>	1	

In base all'art. 32.2 lett d) del Reg. (UE) n. 1303/2013, il CLLD comprende **elementi innovativi nel contesto locale**.

Nel contesto del CLLD, l'innovazione non comporta necessariamente ricerca e sviluppo ad alto livello né nuove tecnologie (per quanto naturalmente non siano esclusi). La giustificazione del carattere innovativo della strategia è strettamente connessa alla domanda "che cosa vuole cambiare la comunità?" Le strategie di CLLD sono per definizione locali e su piccola scala. Non hanno il potere di trasformare le condizioni di vita di tutti allo stesso tempo. Devono perciò concentrarsi su quelle azioni che esercitano un effetto moltiplicatore o producono un effetto valanga sullo sviluppo locale. L'innovazione può comportare nuovi servizi, nuovi prodotti e nuovi modi di operare nel contesto locale.

Per "**Innovazione sociale**" coerentemente a quanto definito nel Regolamento (UE) n. 1296/2013 dell'11 dicembre 2013, si intendono "le innovazioni che hanno sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare quelle che fanno riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee (riguardanti prodotti, servizi e modelli) che rispondono a esigenze sociali e, contemporaneamente, creano nuovi rapporti o collaborazioni sociali, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa". Innovazione sociale vuol dire raccogliere nuovi input da attori pubblici e privati e dalla società civile per migliorare i servizi sociali.

CRITERIO 33

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Qualità del Piano di azione			
33	Coerenza ed adeguatezza del crono programma	<i>La tempistica prevista risulta coerente rispetto alle attività da svolgere. Il Diagramma di Gantt rispecchia la sequenza temporale logica di svolgimento delle attività ed individua con chiarezza, durata delle attività, impegno delle risorse e output.</i>	<i>Cap. 7 Piano di azione (in particolare 7.3 Diagramma di Gantt e 7.4 Coerenza ed adeguatezza del crono programma)</i>

	Coefficiente	Peso
<i>La tempistica riportata non risulta coerente con quanto indicato nel Piano di azione. Il diagramma di Gantt non rispecchia la corretta durata e sequenza temporale che richiede la logica di svolgimento delle azioni.</i>	0	3
<i>La tempistica riportata risulta coerente con quanto indicato nel Piano di azione. Il diagramma di Gantt rispecchia la corretta durata e sequenza temporale che richiede la logica di svolgimento delle azioni.</i>	0,5	
<i>La tempistica riportata risulta coerente con quanto indicato nel Piano di azione. Il diagramma di Gantt rispecchia la corretta durata e sequenza temporale che richiede la logica di svolgimento delle azioni. <u>Inoltre</u>, sono esplicitati in maniera chiara e pertinente i tempi di realizzazione dei principali output.</i>	1	

ADEGUATEZZA DEL PIANO FINANZIARIO**CRITERIO 34**

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Adeguatezza del piano finanziario			
34	Adeguatezza delle risorse finanziarie e della relativa allocazione rispetto alle azioni da svolgere e ai risultati da raggiungere	<i>Le risorse finanziarie indicate sono sufficienti e ripartite in modo corretto rispetto alle attività descritte ed agli output indicati.</i>	<i>Cap. 11 Piano finanziario</i>

	Coefficiente	Peso
<i>Il Piano finanziario prevede una dotazione finanziaria complessiva sovra/sottostimata in relazione alle diverse attività previste. La ripartizione delle risorse tra e all'interno delle tipologie di costo di cui all'art. 35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 non risulta appropriata.</i>	0	3
<i>Il Piano finanziario prevede una dotazione finanziaria complessiva adeguatamente stimata in relazione alle diverse attività previste. La ripartizione delle risorse tra e all'interno delle tipologie di costo di cui all'art. 35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 non risulta appropriata.</i>	0,5	
<i>Il Piano finanziario prevede una dotazione finanziaria complessiva adeguatamente stimata in relazione alle diverse attività previste. La ripartizione delle risorse tra e all'interno delle tipologie di costo di cui all'art. 35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 risulta appropriata.</i>	1	

CRITERIO 35

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Adeguatezza del piano finanziario			
35	Evidenza della capacità di gestire risorse pubbliche	<i>Il partenariato possiede nel complesso esperienze pregresse e competenze adeguate nell'uso dei fondi pubblici e nella gestione di progetti di sviluppo locale.</i>	<i>Cap. 2 Composizione del partenariato</i>

	Coefficiente	Peso
<i>Solo un terzo dei partner ha già avuto una o più esperienze nella gestione di risorse pubbliche (europee, nazionali, locali)</i>	0	3
<i>Almeno la metà dei partner ha già avuto una o più esperienze nella gestione di risorse pubbliche (europee, nazionali, locali)</i>	0,5	
<i>Almeno la metà dei partner ha già avuto una o più esperienze nella gestione di risorse pubbliche (europee, nazionali, locali) ed almeno un terzo ha già esperienza nella gestione di progetti di sviluppo locale finanziati da risorse pubbliche.</i>	1	

CRITERIO 36

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Riferimento Format di Strategia
Adeguatezza del piano finanziario			
36	Mobilizzazione di risorse private	<i>Capacità di mobilitare la partecipazione finanziaria dei privati.</i>	<i>Cap. 11 Piano finanziario (in particolare 11.6 Mobilizzazione risorse private)</i>

	Coefficiente	Peso
<i>Il Piano di azione non prevede iniziative volte a favore della mobilitazione delle risorse in grado di generare un effetto leva finanziaria per lo sviluppo locale.</i>	0	4
<i>Il Piano di azione prevede iniziative volte a favore della mobilitazione delle risorse in grado di generare un effetto leva finanziaria per lo sviluppo locale, quali ad es.:</i> <ul style="list-style-type: none"> - sviluppare legami privilegiati con le banche locali; - analizzare le potenzialità del crowd funding e di altre idee emergenti; - riconoscere il pagamento in natura, l'attività di lavoro volontario e i piani di autoaiuto; - mobilitare i risparmi locali a favore di progetti locali, per esempio - mediante investimenti cooperativi o delle comunità locali; - aumentare sensibilmente la velocità e l'adattabilità delle sovvenzioni dell'UE (piccole sovvenzioni, regimi quadro (umbrella schemes), ecc.); - ridurre la burocrazia associata ai progetti, per esempio tramite l'uso di importi forfettari, costi semplificati, ecc 	0,5	
<i>Il Piano di azione prevede iniziative volte a favore della mobilitazione delle risorse e contiene una stima riferita alle risorse finanziarie private</i>	1	

Criteri di selezione

Rif.	Criteri di selezione	Descrizione	Peso
Qualità e coerenza della Strategia			
1	Coerenza geografica dell'area proposta	<i>L'area risponde a più requisiti di cui al par. 5.1.2 del PO FEAMP relativi ad "Aspetti legati all'importanza delle attività di pesca e acquacoltura" ed agli "Aspetti legati al declino economico e sociale dell'area".</i>	3
2	Complementarietà e integrazione con altre politiche di sviluppo locale finanziate con fondi europei, nazionali o regionali	<i>La Strategia è complementare o si integra con le strategie di sviluppo locale a livello regionale/sub-regionale. Sono evidenziati anche le ambiti in cui si esplica la complementarietà e l'integrazione, ad es. su aspetti settoriali, territoriali o istituzionali.</i>	2
3	Adeguatezza dell'identificazione dei fabbisogni e dell'analisi SWOT con dati ed indicatori affidabili	<i>Sono stati identificati con chiarezza i fabbisogni territoriali dell'area e l'analisi è corredata di dati quantitativi e qualitativi basati su fonti affidabili e/o su diagnosi effettuate a livello locale anche con la partecipazione degli attori interessati. Sono identificati i punti di forza, debolezza, opportunità e minaccia, basati sulle caratteristiche specifiche dell'area. Sono classificate le esigenze e le potenzialità definendo un ordine di priorità.</i>	3
4	Coerenza interna della strategia in termini di quadro logico (fabbisogni, SWOT, obiettivi, azioni e risultati)	<i>E' espresso con chiarezza il grado di corrispondenza tra i diversi elementi del quadro logico.</i>	3
5	Coerenza con il quadro normativo di riferimento e con il PO FEAMP (in particolare la Sezione 5)	<i>La strategia di sviluppo locale tiene debitamente conto delle indicazioni regolamentari (artt. 32-35 del Reg. 1303/2013 e artt. 60-63 del Reg. 508/2014), delle indicazioni strategiche del PO FEAMP (Sezione 5) e dell'Accordo di Partenariato (Sezione 3), nonché degli orientamenti della Commissione Europea sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori locali.</i>	2
6	Capacità stimata di creare posti di lavoro e occupazione	<i>La strategia prevede attività che contribuiscono alla creazione e/o mantenimento di posti di lavoro (ETP) e/o alla creazione di imprese.</i>	1
7	Identificazione di obiettivi chiari e misurabili	<i>E' identificata chiaramente una gerarchia di obiettivi, individuando quelli prioritari. Gli obiettivi identificati risultano associati ad indicatori di risultato misurabili in grado di verificare il loro raggiungimento, ad es. applicando i cosiddetti obiettivi intelligenti, noti con la sigla SMART (Specifici, Misurabili, Attuabili, Realistici, Tempificati).</i>	2
8	Adeguatezza della strategia nel rispondere ai fabbisogni dell'area	<i>La strategia proposta in termini di obiettivi e risultati attesi risulta pertinente nel rispondere ai fabbisogni territoriali espressi nell'analisi.</i>	2

9	Rispetto dei principi orizzontali	<i>La strategia esprime in maniera chiara ed adeguata in che modo contribuisce al principio dello sviluppo sostenibile, allo scopo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente marino e di promuovere l'uso efficiente delle risorse, e alla lotta al cambiamento climatico.</i>	1
10		<i>La strategia esprime in maniera chiara adeguata in che modo contribuisce al rispetto del principio pari opportunità e non discriminazione.</i>	1
Qualità e coinvolgimento del partenariato			0-25
11	Composizione e rappresentatività del partenariato	<i>La partnership garantisce una rappresentazione significativa (di almeno il 15%) del settore della pesca.</i>	3
12		<i>La partnership garantisce una rappresentazione significativa (di almeno il 15%) del settore dell'acquacoltura.</i>	3
13		<i>La partnership garantisce una rappresentazione significativa (di almeno il 10%) del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e di acquacoltura.</i>	3
14	Composizione adeguatamente rappresentativa delle istanze locali e coerente rispetto ai fabbisogni dell'area e delle azioni che saranno implementate	<i>La partnership rispecchia la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle principali parti interessate, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile.</i>	2
15		<i>La partnership proposta è coerente con l'ambito/gli ambiti del Piano di Azione.</i>	2
16	Grado di coinvolgimento dei partner nella definizione ed attuazione della strategia	<i>Il processo di definizione della strategia ha visto il coinvolgimento attivo dei partner.</i>	2
17		<i>Ciascun partner contribuisce all'attuazione della strategia in base al proprio ruolo ed ambito di competenza.</i>	2
18	Capacità di mobilitazione ed animazione delle comunità locali	<i>Sono state svolte attività per il coinvolgimento attivo delle comunità locali nella predisposizione della strategia. La strategia dimostra di essere il risultato di questo processo partecipativo.</i>	2
19		<i>Sono previste attività di coinvolgimento delle comunità locali nell'attuazione e valutazione della strategia, anche mediante strumenti innovativi.</i>	2
20	Adeguatezza e trasparenza delle procedure decisionali e procedure per evitare il conflitto di interesse	<i>Sono previste modalità adeguate per assicurare la trasparenza delle procedure.</i>	2
21	Azioni di informazione e comunicazione a livello locale	<i>Sono previste attività adeguate di comunicazione ed informazione a favore delle comunità locali. Sono previste attività di outreach/animazione per incoraggiare progetti innovativi o collettivi</i>	2

Sistema di gestione e controllo		e mobilitare l'iniziativa partecipativa.	0-25
22	Evidenza della capacità amministrativa del FLAG	La forma giuridica prescelta dal FLAG rientra tra quelle previste nel Libro V del Codice Civile.	5
23		Il FLAG ha a disposizione risorse tecniche, logistiche ed organizzative sufficienti a garantire il rispetto delle funzioni ex art. 34(3) del Reg. 1303/2013.	4
24	Sostenibilità amministrativa della struttura gestionale del FLAG nel portare avanti la strategia	La struttura gestionale resterà operativa per tutta la durata del periodo di attuazione della strategia.	3
25	Adeguatezza, in termini quantitativi e qualitativi, delle risorse umane per la gestione delle attività previste	Il livello di esperienza e di competenza delle risorse umane impiegate risultano proporzionati rispetto alle attività da svolgere ed alle risorse finanziarie da gestire.	5
26	Chiarezza ed adeguatezza delle procedure interne per la selezione delle operazioni	Sono definite procedure decisionali chiare e trasparenti e non discriminatorie che, ai sensi dell'art. 34 (3) lett. b), garantiscono che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta.	3
27	Chiara descrizione delle modalità con cui i progressi nell'attuazione della strategia saranno monitorati e valutati	Sono previste modalità operative idonee a garantire il corretto monitoraggio e la valutazione dei risultati. La strategia descrive in maniera appropriata le modalità specifiche di valutazione.	3
28	Chiara identificazione dei ruoli, responsabilità, funzioni e compiti tra i partner (in particolare del partner capofila)	<p><u>Nel caso in cui il FLAG non preveda una struttura comune legalmente costituita (ex art. 34.2 del Reg. UE 1303/2013):</u> la ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti tra i partner e tra questi ed il capofila rispecchia una organizzazione chiara e ben delineata che risulta coerente rispetto ai rispettivi ambiti di competenza ed operatività e rispetto alle attività da svolgere.</p> <p><u>Nel caso in cui il FLAG preveda una struttura comune legalmente costituita (ex art. 34.2 del Reg. UE 1303/2013):</u> la ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti tra i partner nell'ambito della struttura giuridica comune rispecchia una organizzazione chiara e ben delineata che risulta coerente rispetto ai rispettivi ambiti di competenza ed operatività e rispetto alle attività da svolgere.</p>	2

Qualità del Piano di azione		0-20
29	Chiara descrizione del piano di azione <i>Il Piano presentato segue correttamente il legame di interdipendenza logica tra Obiettivi/Risultati attesi/Attività/Azioni/Output. Il Piano proposto traduce gli obiettivi strategici in azioni concrete.</i>	5
30	Adeguatezza delle azioni rispetto alla strategia proposta <i>Le azioni proposte risultano pertinenti e funzionali al perseguimento degli obiettivi della strategia. Le azioni sono tra loro integrate nell'ambito di un approccio multisettoriale e sono tutte orientate verso la medesima direzione strategica.</i>	5
31	Identificazione di azioni in grado di perseguire i risultati previsti <i>Le azioni proposte sono realisticamente in grado di produrre i risultati attesi. La strategia si concentra sulle azioni che hanno maggiori possibilità di realizzare i cambiamenti desiderati.</i>	4
32	Innovatività delle azioni individuate <i>Sono previste modalità innovative in termini di azioni, strumenti e output.</i>	3
33	Coerenza ed adeguatezza del cronoprogramma <i>La tempistica prevista risulta coerente rispetto alle attività da svolgere. Il Diagramma di Gantt rispecchia la sequenza temporale logica di svolgimento delle attività ed individua con chiarezza, durata delle attività, impegno delle risorse e output.</i>	3
Adeguatezza del piano finanziario		0-10
34	Adeguatezza delle risorse finanziarie e della relativa allocazione rispetto alle azioni da svolgere e ai risultati da raggiungere <i>Le risorse finanziarie indicate sono sufficienti e ripartite in modo corretto rispetto alle attività descritte ed agli output indicati.</i>	3
35	Evidenza della capacità di gestire risorse pubbliche <i>Il partenariato possiede nel complesso esperienze pregresse e competenze adeguate nell'uso dei fondi pubblici e nella gestione di progetti di sviluppo locale.</i>	3
36	Mobilizzazione di risorse private <i>Capacità di mobilitare la partecipazione finanziaria dei partner privati.</i>	4
Totale		100

Allegato I Check list Quadro di riferimento normativo e programmatico

Documenti	Titolo	Riferimenti	Link
Atti normativi			
Regolamento	Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.	Art. 2 Art. 32 - 35	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF
Regolamento	Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.	Art. 58 - 64	http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/doc/03-emff-op-template-and-guidance-en.pdf
Documenti programmatici			
Accordo di partenariato	Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre alla Commissione europea a chiusura del negoziato formale.	Par. 3.1.1 <i>Principali sfide da affrontare con il CLLD</i>	http://www.dps.gov.it/it/AccordoParitenariato/
Sintesi accordo di partenariato	Sintesi dell'accordo di partenariato per l'Italia, 2014-2020	Par. 4 Bilancio	http://ec.europa.eu/contracts_grants/pa/partnership-agreement-italy-summary_it.pdf
Programma Operativo	Programma operativo FEAMP Italia 2014 - 2020	Sezione 5 Informazioni specifiche sullo sviluppo	https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8752

Documenti	Titolo	Riferimenti territoriale integrato	Link
Documenti informativi e di orientamento			
Orientamenti	Orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli Stati membri e le Autorità di Gestione	Versione 3, Giugno 2014	http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_community_local_development.pdf
Orientamenti	Orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori locali	Versione 2, agosto 2014	http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance CLLD local actors it.pdf
FAQs Farnet	Domande e risposte Sul CLLD	Criteri di selezione delle zone	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/Q%26A_Area-Selection-Criteria_IT.pdf
FAQs Farnet	Domande e risposte sul CLLD	Criteri di selezione delle strategie	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/Q%26A_Strategy-Selection-Criteria_IT.pdf
FAQs Farnet	Domande e risposte sul CLLD	Supporto preparatori	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/Q%26A_03_Preparatory_Support_IT.pdf
FAQs Farnet	Domande e risposte sul CLLD	Domande frequenti sui cespiti dei FLAG nel contesto della stabilità delle operazioni	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/FAQ01_Depreciation_IT.pdf

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltrò eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile

ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Centro stampa regionale

- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali